

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 417**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante codice  
del Terzo settore

*(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera b), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9  
della legge 6 giugno 2016, n. 106)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 maggio 2017)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D288/17

Roma, 19 maggio 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 12 maggio 2017.

Mi riservo di trasmettere l'intesa della Conferenza unificata non appena sarà acquisita.

*Anna Finocchiaro*

Anna Finocchiaro  
*Anna Finocchiaro*

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Schema di decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.**

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore. Tale attività di revisione e riordino è finalizzata al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione.

I Titoli primo e secondo recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo settore.

Il Titolo terzo prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato.

I Titoli quarto e quinto disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. E’ inoltre prevista una norma di rinvio – articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il Titolo sesto disciplina il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Titolo settimo reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo ottavo detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore prevedendo l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo nono reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale.

Il Titolo decimo disciplina il regime fiscale degli enti in parola.

Il Titolo undicesimo detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento .

Infine il Titolo dodicesimo reca disposizioni transitorie e finali.

**Il Titolo primo** del Codice contiene alcune disposizioni generali. Segnatamente, l’**articolo 1** presenta, in linea con quanto previsto dalla legge delega, gli obiettivi legislativi che ci si propone di realizzare attraverso il Codice; mentre l’**articolo 2** contiene una norma di principio nella quale, riconosciuto il particolare ruolo degli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità costituzionalmente rilevanti, si prevede la loro promozione da parte della Repubblica italiana. I due articoli possono rilevare anche ai fini dell’interpretazione delle restanti disposizioni del Codice, orientando l’interprete, nel dubbio, verso quelle soluzioni interpretative che siano maggiormente compatibili con i principi espressi dagli articoli 1 e 2 del Codice.

Di particolare importanza, nell’ambito del titolo primo, è l’**articolo 3**, che individua le fonti di disciplina degli enti del Terzo settore ed illustra il rapporto tra le medesime. Innanzitutto, il primo comma chiarisce che anche agli enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare, come ad esempio le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, si applicano le restanti disposizioni del Codice, a condizione, ovviamente, che esse non siano derogate dalle norme

particolari relative alla specifica figura organizzativa del Terzo settore e siano con queste ultime compatibili. Pertanto, a titolo di esempio, alle organizzazioni di volontariato di cui al Titolo V, capo I, si applicherà, tra gli altri, l'articolo 11 sull'iscrizione in registri, ma non già l'articolo 12, comma 1, poiché derogato dalla disposizione particolare di cui all'articolo 32, comma 3, secondo cui "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV". Potenzialmente, il primo comma dell'articolo 3 si applica non solo agli enti del Terzo settore che sono destinatari di una disciplina particolare all'interno del Codice del Terzo settore, ma anche a quelli che eventualmente lo siano all'esterno del Codice del Terzo settore (nell'ambito, cioè, di una legge "speciale" rispetto a quest'ultimo). In tal modo, il Codice assurge al rango di fonte principale del diritto degli enti del Terzo settore globalmente considerato. Il secondo comma prevede l'applicazione del Codice civile nel caso di lacune di previsione accertate nel Codice del terzo settore, previa verifica di compatibilità. Evidentemente, il rinvio generico al Codice civile deve intendersi come riferito in particolare alle norme del Codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione, che disciplinano i vari tipi organizzativi (associazione, ecc.). Infine, il comma 3 ribadisce quanto già previsto nella legge delega, ovverosia che le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Un'unica eccezione alla suddetta regola generale si rinviene nelle disposizioni del capo II del Titolo VIII, là dove si disciplinano i centri di servizio per il volontariato, prevedendosi, in sintonia con la legge delega, l'obbligo delle fondazioni di origine bancaria di contribuire all'attività e alle funzioni di questi centri.

Il **Titolo secondo** reca disposizioni generali sugli enti del Terzo settore, volte soprattutto alla loro identificazione generale e dunque a disegnare la loro identità giuridica di fondo. L'**articolo 4**, comma 1, li individua, chiarendo che sono enti del Terzo settore non solo quelli "nominati" e specificamente disciplinati dalle legge, come le organizzazioni di volontariato o le imprese sociali, ma anche tutte le altre associazioni e fondazioni che, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgano una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che siano inoltre iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. Pertanto, oltre a enti del Terzo settore "tipici", il Codice ammette enti del Terzo settore "atipici" in forma di associazione o di fondazione. Oltre alle finalità e all'attività, anche l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore è uno degli elementi essenziali dell'ente del Terzo settore, sicché non potranno configurarsi enti del Terzo settore non iscritti al registro, ed enti non iscritti nel registro che si auto-definissero del Terzo settore violerebbero l'articolo 12, comma 3, che riserva l'uso della denominazione di ente del Terzo settore o della locuzione "ETS" agli enti del Terzo settore. Il comma 2 dell'articolo 4 esclude dal perimetro del Terzo settore le amministrazioni pubbliche ed altre categorie di soggetti, tra cui i partiti politici e i sindacati. Il comma 3 è specificamente dedicato agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e a quelli delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, ed individua i limiti e le condizioni di applicabilità a questi enti delle norme del Codice, nel rispetto dei medesimi patti, accordi o intese e dunque tenendo conto della particolare natura di questi enti.

L'**articolo 5** è norma fondamentale del Codice in quanto individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un ente del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, in ragione della specificità della normativa applicabile ad esse. Si chiarisce che le attività devono comunque essere svolte nel rispetto della (eventuale) normativa specifica loro applicabile. Se dunque, ad esempio, una normativa settoriale pone una riserva o una condizione (ad esempio, l'iscrizione in appositi albi o registri) per l'esercizio di una determinata attività, tali riserve e condizioni si applicherebbero anche agli enti del Terzo settore. Il comma 1 presenta una lista molto lunga di attività di interesse generale. In essa si è voluto, da un lato, comprendere tutte le attività che già, storicamente, gli enti del Terzo settore

svolgono, anche per espressa previsione legislativa (come nel caso, emblematico, degli interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328), dall'altro includere attività "nuove" in cui gli enti del Terzo settore possono giocare un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale (come ad esempio la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata). L'elenco di attività di cui al comma 1 è esaustivo, nel senso che solo le attività elencate costituiscono attività di interesse generale ai fini del Codice. Tuttavia, deve osservarsi che molte attività non nominate non devono ritenersi, solo per questo, escluse, perché potrebbero rientrare in una o più attività individuate nell'elenco. Ad esempio, l'attività di "promozione sociale" potrebbe collocarsi, tra le altre, nelle lettere *a*), *e*), *f*), *i*) dell'articolo 5, comma 1, a seconda di quale sia il suo oggetto specifico. D'altronde, compaiono nell'elenco formule, come quella di cui alla lettera *w*), che si prestano ad includere varie attività di interesse generale non specificamente individuate nell'elenco. In ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5, attuando uno specifico punto di delega, consente l'aggiornamento, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dell'elenco di attività mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'**articolo 6** permette agli enti del Terzo settore di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) impiegate in tali attività, in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale. Tale decreto dovrà dunque individuare criteri non solo quantitativi ma anche qualitativi alla luce del parametro della strumentalità. Inoltre, nel definire quantitativamente il carattere secondario dell'attività di cui all'articolo 6 rispetto all'attività di cui all'articolo 5 del Codice, dovrà tenere conto non solo dei ricavi dell'attività secondaria, ma anche, tra l'altro, dei suoi costi, anche figurati, considerato il riferimento svolto dal Codice "all'insieme delle risorse impegnate in tali attività".

L'**articolo 7** definisce l'attività di raccolta fondi, di cui gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, possono avvalersi per finanziare le proprie attività di interesse generale, cioè quelle di cui all'articolo 5 del Codice. Ammette, al secondo comma, che gli enti del Terzo settore la realizzino anche in forma organizzata e continuativa, o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 58, nonché la Cabina di regia di cui all'articolo 97.

Altra norma di centrale rilevanza è l'**articolo 8**. Esso pone un vincolo di destinazione di eventuali utili e, più in generale, del patrimonio degli enti del Terzo settore allo svolgimento delle attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Secondo una prassi normativa ricorrente nella legislazione previgente, al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione di cui al comma 1, il comma 2 dell'articolo in questione reca il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il comma 3 individua alcune fattispecie che costituiscono "in ogni caso" una distribuzione indiretta non consentita, come ad esempio "la

corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e ed in ogni caso non superiori ad euro ottantamila annui". In tal modo, il comma 3 non esclude che altre fattispecie "atipiche" di distribuzione possano configurarsi. Con riferimento alla lettera d) del comma 3 va precisato che tale disposizione non impedisce, ma anzi conferma la possibilità della cessione o della prestazione gratuite o verso corrispettivi inferiori al loro valore normale di beni o servizi( da intendersi alla luce dell'articolo 9 del TUIR) qualora esse costituiscano proprio l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 e realizzino pertanto le finalità dell'ente del Terzo settore. Conseguentemente, ad esempio, l'organizzazione di volontariato che svolga attività di assistenza sociale o sanitaria potrebbe erogare gratuitamente i propri servizi agli associati, senza che ciò costituisca distribuzione indiretta di utili. Infine viene parimenti considerata distribuzione indiretta di utili la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Si prevede che tale ultimo limite possa essere aggiornato, in relazione all'andamento del mercato finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 9** costituisce un corollario logico dell'articolo 8, poiché impedisce che il patrimonio residuo dell'ente del Terzo settore possa costituire oggetto di appropriazione individuale in sede di liquidazione, e che, quindi, ciò che era impedito durante l'esistenza dell'ente, possa liberamente realizzarsi al momento della sua estinzione o del suo scioglimento. Tale patrimonio, infatti, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere deve essere reso dall'ufficio competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso il predetto termine, il silenzio dell'ufficio viene considerato dal legislatore significativo dell'assenso all'atto di devoluzione. La norma prevede la sanzione civilistica della nullità degli atti di devoluzione posti in essere in assenza o in difformità dal predetto parere.

L'**articolo 10** consente agli enti del Terzo dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

L'**articolo 11**, da leggersi in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, pone per gli enti del Terzo settore il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e l'obbligo di indicare gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Inoltre, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono anche soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L'**articolo 12** da un lato obbliga gli enti del Terzo settore ad inserire nella propria denominazione sociale l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo "ETS" e a farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; dall'altro lato, al comma 3, fa divieto ad enti diversi da quelli del Terzo settore di usare l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo "ETS", ovvero parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli. Il comma 2 pone una deroga con riguardo agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

L'**articolo 13** obbliga tutti gli enti del Terzo settore a redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore il bilancio di esercizio secondo modelli predisposti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore. Tuttavia, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, oltre a dover tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile, devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del Codice civile. Il comma 6 dispone che l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'**articolo 14** pone un ulteriore obbligo, che è quello di redigere e depositare, nonché pubblicare nel proprio sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e la Cabina di regia, alla luce di alcuni criteri già indicati dal medesimo articolo 14. Tale obbligo esiste però soltanto per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro. Tutti gli altri enti del Terzo settore, ancorché non obbligati, possono ovviamente redigere un bilancio sociale, soprattutto qualora intendano in tal modo documentare e testimoniare l'impatto sociale delle proprie attività di interesse generale. A medesimi fini di trasparenza, e in ossequio al criterio di graduazione, risponde la previsione dell'obbligo in capo agli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a cinquantamila euro annui di pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'**articolo 15** obbliga gli enti del Terzo settore a tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice, altri libri sociali. S'intende che ciascun ente deve tenere solo i libri sociali che sono compatibili con la sua forma giuridica. Il libro degli associati, ad esempio, non deve essere tenuto da una fondazione. Il comma 2 individua l'organo obbligato alla tenuta dei libri sociali. Il comma 3 pone il diritto di ciascun associato di esaminare i libri sociali, da esercitarsi secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'ente. Il comma 4 pone una deroga con riguardo agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

L'**articolo 16** ribadisce il diritto dei lavoratori degli enti del Terzo settore a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al suo secondo comma, per evidente esigenze equitative nell'ambito di enti orientati verso l'interesse generale, impone che, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore devono dar conto del rispetto di questo parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, cioè là dove l'ente del Terzo settore non rediga un bilancio sociale perché tra l'altro ad esso non obbligato dall'articolo 14, nella relazione di missione di cui all'articolo 13, comma 1.

Nel **Titolo terzo** si rinvengono le nozioni, valide ai fini del Codice, di volontario e di attività di volontariato, nonché la relativa disciplina. La scelta compiuta dal legislatore delegato è quella di operare un chiaro ed omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che quest'ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore, e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato. L'**articolo 17**, comma 1, consente agli enti del Terzo settore di avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, dei quali devono tenere un apposito registro. Il comma 2 definisce, ai fini del Codice, il volontario come "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il

tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà". Dalla gratuità dell'attività del volontario discende il divieto assoluto ed incondizionato di retribuire l'attività del volontario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate, dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, peraltro entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Il comma 4 ammette la possibilità, entro certi limiti quantitativi, e comunque nel rispetto del divieto di rimborsi forfetari, del rimborso di spese autocertificate dal volontario ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questa particolare modalità di rimborso non è ammessa con riferimento alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. Il comma 5 pone l'importante principio, a tutela del volontario e al fine di evitare abusi, della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale costui svolge la propria attività volontaria. Il comma 6 stabilisce che non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Infine, il comma 7 dichiara non applicabili le disposizioni del titolo terzo agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, in ragione della previsione della remunerazione delle attività da questi prestate, nonché della specificità della normativa di settore.

L'articolo 18 impone agli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, siano individuati meccanismi assicurativi semplificati, riguardanti le diverse tipologie di polizze attivabili (individuale, numerica e collettiva) e siano disciplinati i relativi controlli. Il comma 3 stabilisce che la copertura assicurativa dei volontari è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e che i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica controparte del rapporto convenzionale.

L'articolo 19 si rivolge alle amministrazioni pubbliche, che chiama a promuovere in vario modo, nei limiti delle risorse disponibili, la cultura del volontariato. Il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella valorizzazione del volontariato trova il suo fondamento nella considerazione che la cultura e i valori del volontariato (reciprocità, condivisione, solidarietà, ecc.) concorrano al perseguimento del bene comune, realizzando mutamenti positivi nel contesto sociale di riferimento. A tal riguardo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per la semplificazione e la PA, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà attraverso un successivo decreto criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nella realizzazione di attività o percorsi di volontariato.

E' stato altresì previsto che ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

Particolari disposizioni sono dettate con riguardo alla promozione del volontariato tra i giovani, cioè in scuole ed università. Infine, il comma 4 contiene una modifica all'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.



Il **Titolo quarto**, suddiviso in capi, del Codice è dedicato alle associazioni e alle fondazioni del Terzo settore, ovvero, come chiarisce l'**articolo 20**, contiene disposizioni applicabili a tutti gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, ancorché appartenenti alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare, come ad esempio le organizzazioni di volontariato, che hanno la forma di associazione, anche non riconosciuta come persona giuridica, o gli enti filantropici, che possono avere la forma di associazione o di fondazione. Tale titolo contiene dunque disposizioni altresì applicabili, alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, alle imprese sociali costituite in forma di associazione o di fondazione. Nel dettare queste norme ci si è ispirati al principio del rafforzamento dell'autonomia statutaria di questi enti. D'altra parte, tenuto conto del limitato numero di norme dedicate nel Codice civile ad associazioni e fondazioni, si sono dettate norme relative al governo e all'amministrazione di questi enti, necessarie per il loro adeguato funzionamento in coerenza con le loro finalità tipiche. Alcune misure di *governance*, come l'obbligo di nominare un organo di controllo interno e un revisore legale dei conti, pur rappresentando un appesantimento rispetto alla disciplina di associazioni e fondazioni del codice civile e alla normativa previgente, sono state ritenute necessarie anche al fine di assicurare un adeguato livello di controllo in enti beneficiari di un trattamento fiscale agevolativo nonché di altre misure di sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel disciplinare la materia, si è peraltro applicato un principio di gradualità, nel senso che gli obblighi inerenti la *governance* dell'ente sono stati commisurati alle sue dimensioni, espresse sulla base di parametri predeterminati.

L'**articolo 21** individua il contenuto minimo essenziale dell'atto costitutivo delle associazioni e fondazioni del Terzo settore e chiarisce che lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se costituisce oggetto di atto separato, rappresenta parte integrante dell'atto costitutivo, nonché che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

L'**articolo 22** consente alle associazioni e alle fondazioni del Terzo settore, che abbiano un patrimonio minimo rispettivamente di euro 15.000 e di euro 30.000, di acquisire la personalità giuridica, in deroga al d.P.R. 1 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Questo articolo attua un preciso punto di delega in cui si chiedeva la semplificazione del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica. L'articolo 22 si ispira al diritto societario, affidando un ruolo centrale al preventivo controllo di legalità da parte del notaio e riducendo alla mera verifica della regolarità formale della documentazione il ruolo dell'ente pubblico. In tal modo, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore diventa automatico come per le società. Il comma 2 individua i compiti del notaio e dispone che l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. Con l'iscrizione, l'ente del Terzo settore acquista la personalità giuridica e dell'obbligazioni dell'ente, come dispone il comma 7, risponde solo l'ente con il suo patrimonio. Ovviamente, nulla impedisce alle associazioni e fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante la procedura ordinaria di cui al d.P.R. 1 febbraio 2000, n. 361. Il comma 3 stabilisce in merito all'ipotesi in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo. Se, in tal caso, fondatori o amministratori o associati insistono col domandare direttamente all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la domanda si intende negata con il meccanismo del silenzio rigetto nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione. Tale meccanismo si spiega in ragione del diniego di deposito da parte del notaio, che presuppone un difetto di legalità. Il comma 4 individua il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica e dispone che se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale

o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il comma 5 contiene una disposizione a tutela dell'integrità del patrimonio minimo di cui al comma 4: quando esso risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 si applica anche alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'**articolo 23** dispone in merito alla procedura di ammissione di nuovi associati in un'associazione del Terzo settore, ispirandosi al principio dell'apertura dell'associazione a nuove adesioni, e segnatamente alla disciplina delle società cooperative contenuta nel Codice civile. In particolare, il comma 1 individua l'organo competente a decidere sulle nuove ammissioni, lasciando ampia autonomia statutaria al riguardo. Il comma 2 pone comunque l'obbligo di motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e di comunicarla agli interessati, affinché, come prevede il comma 3, essi possano fare appello all'assemblea dei soci o ad altro organo eletto dalla medesima affinché riesamino la questione. Il comma 4 estende le disposizioni dell'articolo alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dal loro statuto.

L'**articolo 24** disciplina il funzionamento dell'assemblea nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore. I commi 1 e 2 dispongono in merito al diritto di voto. In particolare, il comma 2 prevede il voto per teste, con possibilità di deroga statutaria, comunque sottoposta al limite di cinque voti, nel caso in cui l'associato sia un ente del Terzo settore. Il comma 3 regola la delega di voto, e precisamente il meccanismo e i limiti di questa particolare forma di espressione del voto, distinguendo al riguardo tra associazioni che hanno meno di cinquecento associati ed associazioni che hanno almeno cinquecento associati (e tra queste ultime, dunque, anche le reti associative di cui all'articolo 41). Il comma 4 consente di prevedere per statuto l'intervento degli associati all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Il comma 5 consente nelle associazioni che hanno almeno cinquecento associati (e tra queste ultime, dunque, anche alle reti associative di cui all'articolo 41) di costituire assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali, prevedendo che a tali assemblee si applichino le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili. Il comma in questione intende recepire una prassi in uso nelle grandi associazioni o reti associative di enti del Terzo settore, ovvero di prevedere statutariamente forme di democrazia indiretta al fine di rendere possibile e più efficace il governo di associazioni con un numero molto consistente di associati. La base sociale complessiva è, pertanto, articolata in assemblee separate individuate per materia, territorio o categorie di associati. Queste assemblee separate eleggono propri delegati che formano l'assemblea generale dei delegati, che opera in sostituzione dell'assemblea generale di tutti gli associati, di cui ha i relativi poteri. I delegati non necessariamente operano alla stregua di *nuncii* ma ad essi potrebbero anche essere accordata discrezionalità nelle decisioni, secondo le disposizioni statutarie in merito. Sempre secondo le previsioni statutarie, l'assemblea dei delegati potrebbe operare per singoli atti (ed esaurire così le sue funzioni) ovvero anche stabilmente per il compimento di più atti in un determinato periodo di tempo. Di tali forme di democrazia rappresentativa nelle associazioni più grandi si terrà conto anche in altre disposizioni dell'articolo 25. Infine, il comma 6 dell'articolo 24 estende le disposizioni dell'articolo alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dal loro statuto.

L'**articolo 25** individua, al comma 1, le competenze inderogabili dell'assemblea degli associati. Il comma 2 consente di derogare al comma 1 nelle associazioni che hanno almeno cinquecento associati (incluse dunque le reti associative): lo statuto potrebbe infatti attribuire alcune competenze all'organo amministrativo o ad altro organo comunque denominato eletto dall'assemblea degli associati o dall'assemblea dei delegati. Nelle reti associative lo statuto potrebbe inoltre attribuire altre competenze, in luogo dell'assemblea degli associati, all'assemblea dei delegati o ad altro organo eletto dalla medesima. Infine, il comma 3 attribuisce una facoltà alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato.

L'**articolo 26** vincola gli enti del Terzo settore a nominare un organo di amministrazione, prevedendo che tale nomina spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Il comma 2, al fine di evitare un'eccessiva separazione tra proprietà dell'ente e gestione ed assicurare così una misura minima di autogestione da parte degli associati, prevede che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati, con conseguente applicazione dell'articolo 2382 del Codice civile. Il comma 3 consente all'atto costitutivo o allo statuto di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore, prevedendosi in tal caso l'applicazione dell'articolo 2382 del Codice civile. Inoltre, il comma 4 consente ad atto costitutivo o statuto di prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati, anche al fine di assicurare una gestione partecipata da tutti i diversi *stakeholder* dell'ente del Terzo settore (volontari, sostenitori, lavoratori, utenti, ecc.). Ancora, il comma 5 consente all'atto costitutivo o allo statuto di attribuire a soggetti esterni all'ente, segnatamente ad enti del Terzo settore, enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti, la nomina in via extraassembleare di uno o più amministratori. In ogni caso, tuttavia, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea. Il comma 6 prevede che gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, debbano chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Il comma 7 riguarda il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e il regime di opponibilità di eventuali limitazioni di tale potere. Il comma 8 è specificamente dedicato alle fondazioni del Terzo settore e prevede anche qui l'obbligatorietà della nomina di un organo di amministrazione e l'applicazione di alcune disposizioni dell'articolo (quelle non specificamente dedicate alle associazioni e compatibili con la forma di fondazionale). Si dispone infine che nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i precedenti commi 4 e 5.

L'**articolo 27** estende agli amministratori degli enti del Terzo settore l'articolo 2475-ter del Codice civile in materia di conflitti di interesse.

L'**articolo 28** estende agli amministratori degli enti del Terzo settore, nonché ai direttori, ai componenti dell'organo di controllo, ove nominato, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, il regime di responsabilità di cui agli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

L'**articolo 29** estende agli enti del Terzo settore la previsione di cui all'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. E stabilisce, al suo secondo comma, che ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più

di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, comma 2, del codice civile. Il comma 3 dichiara non applicabile l'articolo 29 agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

**L'articolo 30** concerne la nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico. Segnatamente, tale nomina è sempre obbligatoria nelle fondazioni del Terzo settore. Invece, nelle associazioni del Terzo settore è obbligatoria solo quando per due esercizi consecutivi siano stati superati alcuni parametri, indicati al comma 2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10. Si prevede che i componenti dell'organo di controllo debbano essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno un componente. Ai componenti dell'organo di controllo si applica in ogni caso l'articolo 2399 del codice civile. I commi 6 e 7 individuano i compiti dell'organo di controllo interno. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Infine, il comma 8, attribuisce alcuni specifici poteri ai componenti dell'organo di controllo, cioè procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**L'articolo 31** pone in capo agli enti del Terzo settore l'obbligo di nominare un soggetto incaricato della revisione legale dei conti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, allorché siano superati per due esercizi consecutivi alcuni parametri. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è inoltre obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10. In ogni caso, la nomina non è obbligatoria allorché il controllo contabile sia effettuato dall'organo di controllo interno composto da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il **Titolo quinto** del Codice è dedicato a particolari categorie di enti del terzo settore, ovvero a enti del Terzo settore destinatari di una disciplina particolare. Ad ogni capo in cui il titolo quinto è suddiviso, corrisponde una diversa tipologia (o "famiglia") di enti del Terzo settore, ovverosia, nell'ordine proposto, quella delle ODV, delle APS, degli enti filantropici, delle imprese sociali, delle reti associative ed infine delle società di mutuo soccorso. L'individuazione delle categorie non soltanto corrisponde all'assetto normativo previgente, dove per ogni famiglia vigeva un autonomo provvedimento normativo, ma soddisfa anche esigenze di sistemazione e razionalizzazione del sistema normativo degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento alla materia fiscale.

**L'articolo 32** contiene al comma 1 la definizione di organizzazione di volontariato individuandone le caratteristiche specifiche nell'ambito degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice: la forma associativa, l'irrilevanza del possesso della personalità giuridica, l'essere costituita da un numero di associati non inferiore a nove volontari o a cinque organizzazioni di volontariato, le

finalità (lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5, con esclusione di quelle di commercio equo e solidale e di agricoltura sociale, riservate ad enti aventi natura di impresa), i destinatari (i terzi in via prevalente) e le modalità di svolgimento dell'attività (attraverso l'apporto prevalente dei volontari associati).

Il comma 2 introduce una specifica disposizione, per cui, in coerenza con la nozione di ente del Terzo settore introdotta dalla legge n. 106/2016, possono entrare nella compagine associativa anche enti del terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato, purché il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il comma 3 prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV; viceversa, inibisce l'utilizzo di tale denominazione o del relativo acronimo, come pure di altre locuzioni equivalenti o parole comunque anche potenzialmente ingannevoli, a soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

Tale disposizione è finalizzata a dare sin dal primo momento al pubblico l'esatta consapevolezza del tipo di ente con cui ci si relaziona e impedire, invece, comportamenti scorretti da parte di entità che non possiedono la caratteristica di organizzazioni di volontariato.

L'ultimo comma fa salve, per le organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile, le disposizioni specifiche che regolano la materia, in ragione della peculiarità della stessa, anche alla luce dell'attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile.

L'**articolo 33**, al fine di salvaguardare la specifica identità delle ODV nell'ambito degli enti del Terzo settore, cioè la loro natura di organizzazioni di volontari, consente alle ODV di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, prevedendo che, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non possa essere superiore al venti per cento del numero dei volontari. I commi 2, 3 e 4 dispongono in merito alle entrate ammissibili delle ODV. In particolare, il comma 3 chiarisce che per le attività di interesse generale presate le ODV hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, senza null'altro poter pretendere da beneficiari, terzi o dalle PP.AA.

Quanto alla *governance* delle ODV, l'**articolo 34** prevede alcune disposizioni particolari, quale quella per cui tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato devono essere scelti tra i volontari associati ovvero tra le persone indicate, tra i propri volontari associati, dalle organizzazioni di volontariato associate, con conseguente applicazione dell'articolo 2382 del Codice civile. Inoltre, il comma 2 specifica che ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Unica deroga è prevista per i casi nei quali l'ODV, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 30, sia tenuta a costituire un organo di controllo all'interno del quale è prevista obbligatoriamente la presenza di almeno un componente in possesso dei requisiti di professionalità specificamente previsti dall'articolo 2397, comma 2, del Codice civile: In questo caso l'articolo in esame consente all'ODV la remunerazione dell'opera prestata dal professionista, in quanto derivante dall'adempimento di una norma imperativa.

L'**articolo 35** contiene al comma 1 la definizione di associazione di promozione sociale individuandone le caratteristiche specifiche nell'ambito degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice: la forma associativa, l'irrilevanza del possesso della personalità giuridica, l'essere costituita da un numero di associati non inferiore a nove persone fisiche o a cinque associazioni di promozione sociale, le finalità (lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5, con esclusione di quelle di commercio equo e solidale e di agricoltura sociale, riservate ad enti aventi natura di impresa), i destinatari (i propri associati, i loro familiari o i terzi, in linea con la

precedente normativa di settore) e le modalità (attraverso l'apporto prevalente dell'attività volontaria e gratuita dei propri associati).

Il comma 2 dell'articolo contiene specifiche limitazioni già presenti nella vigente legge n. 383/2000, per cui non si considerano associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, in modo da garantire ampiamente l'ammissione di nuovi soci e la partecipazione alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità.

Il comma 3 introduce una specifica disposizione, per cui, in coerenza con la nozione di ente del Terzo settore introdotta dalla legge n.106/2016, possono entrare nella compagine associativa anche enti del terzo settore diversi dalle associazioni di promozione sociale, purché il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il comma 4 prevede che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS; viceversa, inibisce l'utilizzo di tale denominazione o del relativo acronimo, come pure di altre locuzioni equivalenti o parole comunque anche potenzialmente ingannevoli, a soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Tale disposizione è finalizzata a dare sin dal primo momento al pubblico l'esatta consapevolezza del tipo di ente con cui ci si relaziona e impedire, invece, comportamenti scorretti da parte di entità che non possiedono la caratteristica di associazioni di promozione sociale.

**L'articolo 36**, in continuità con quanto già previsto dalla legge n. 383 del 2000, prevede che le associazioni di promozione sociale, possono assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia strettamente necessario, ferma restando la prevalenza dell'apporto volontario dei propri associati.

Viene comunque fatta salva la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 17, per cui la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, disposizione volta a garantire e tutelare il lavoratore impedendo che la sua prestazione possa essere (anche in elusione alla vigente normativa lavoristica) considerata in parte come prestazione lavorativa e in parte come prestazione volontaria.

La possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi viene limitata per valorizzare le caratteristiche dell'apporto dei volontari e le finalità della legge nel suo complesso, superando le difficoltà interpretative della normativa vigente: il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero complessivo degli associati.

**L'articolo 37** individua una nuova tipologia organizzativa nell'ambito degli enti del Terzo settore, quella degli enti filantropici. Si tratta di enti che non potrebbero farsi rientrare né nella categoria delle ODV né in quella delle APS né tanto meno in quella delle imprese sociali, ma che pure sono molto diffusi nella prassi, sotto diverse forme (fondazioni filantropiche, fondazioni di comunità, associazioni che raccolgono fondi da erogare poi in ricerca scientifica per la cura di malattie gravi; ecc.). Tali enti possono essere costituiti sia in forma di associazione che di fondazione ed hanno natura erogativa. Infatti, si propongono di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Il comma 2 precisa che la loro denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico e che tale indicazione, così come di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

L'**articolo 38** individua le entrate ammissibili degli enti filantropici, stabilendo che essi traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. I loro atti costitutivi indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di terzo settore.

L'**articolo 39** stabilisce che il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio. Tale prescrizione è conseguenza del rilievo primario che in questa categoria di enti del Terzo settore riveste il momento erogativo.

L'**articolo 40** si limita a rinviare, per quanto riguarda le imprese sociali e tra esse le cooperative sociali, alla loro normativa specifica. Si tratta, però, di una disposizione di rinvio utile a chiarire che le imprese sociali, ancorché oggetto di un atto legislativo autonomo, sono comunque enti del Terzo settore, e che dunque nei confronti delle imprese sociali possono trovare applicazione le norme del Codice nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 3 e, per quanto riguarda le imprese sociali in forma di associazione o di fondazione, di cui all'articolo 20.

L'**articolo 41** tratta delle reti associative di cui all'articolo 4 comma 1 lettera p) della legge n. 106/2016, disciplinandone requisiti e compiti. Si tratta di enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, anche non riconosciuta, che associno almeno 500 enti o almeno 100 fondazioni localizzate in almeno cinque regioni del territorio nazionale e svolgano attività di coordinamento tutela rappresentanza promozione e supporto dei loro associati, di monitoraggio, controllo anche sotto forma di assistenza tecnica all'autocontrollo degli associati.

L'iscrizione delle reti in un'apposita sezione dell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché la loro costituzione e operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per l'accesso delle reti medesime alle risorse del Fondo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106/2016. In ogni caso tali risorse non potranno essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni, pur facenti parte della rete medesima, in attuazione di quanto disposto dalla norma primaria istitutiva del Fondo, in base alla quale lo stesso è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni.

Il comma 5 fa salve alcune disposizioni in materia di protezione civile, con riferimento alle reti associative operanti in tale ambito, in ragione della peculiarità della materia, anche alla luce dell'attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile.

Gli **articoli 42-44** (capo VI) sono dedicati alle società di mutuo soccorso. In particolare:

L'**articolo 42** opera un rinvio alla disciplina di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

L'**articolo 43** prevede che le società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, possono entro tre anni trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio;

L'**articolo 44** esclude, nei confronti delle società di mutuo soccorso l'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 previsto a carico delle società cooperative. Tale obbligo non è difatti configurabile in capo alle

società di mutuo soccorso in considerazione del fatto che il relativo modello societario è istituzionalmente inidoneo a produrre utili (infatti le società di mutuo soccorso sono enti non lucrativi, che non svolgono attività d'impresa, non hanno capitale sociale e vi è l'obbligo di impiegare la totalità dei contributi dei soci in attività in favore dei medesimi). La norma in esame prevede inoltre che le stesse non sono obbligate ad iscriversi nella apposita sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese, qualora abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro o non gestiscano fondi sanitari integrativi.

**Il Titolo sesto** disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore.

**L'articolo 45** al comma 1 supera l'attuale molteplicità di registri (nazionale e delle regioni e province autonome per la legge 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale, delle regioni e province autonome in materia di organizzazioni di volontariato, istituti e disciplinati rispettivamente da normative nazionali e regionali) ed introduce un Registro unico nazionale del terzo settore – istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che raccoglie oltre alle APS e alle ODV anche altri enti del Terzo settore; il registro, unitario, sarà operativamente gestito con modalità informatiche uniformi, da uffici appartenenti alle regioni e province autonome che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame dovranno essere individuati da ciascuna regione e provincia autonoma.

Il comma 2 stabilisce che il Registro è pubblico e accessibile a tutti gli interessati attraverso strumenti telematici da qualunque parte del territorio nazionale.

**L'articolo 46** prevede per il Registro unico diverse sezioni ciascuna delle quali rappresenta una specifica tipologia di enti definiti dai vari articoli del Codice: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore. Quest'ultima voce ha carattere residuale ed è volta a consentire l'iscrizione anche a soggetti "sui generis" che pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. In tal modo la disposizione non "ingessa" la libertà organizzativa degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo l'emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originali.

La numerosità delle sezioni di cui al comma 1 trova un bilanciamento nel comma 2, che inibisce la contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro, in linea con quanto già disposto alcune normative regionali che, stabilendo tale principio hanno inteso orientare i vari enti ad una connotazione e configurazione precisa e definita, anche al fine di evitare comportamenti "opportunistici" da parte degli enti. L'unica eccezione al principio della incompatibilità è previsto, in ragione della loro specifica natura, nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare enti del terzo settore anche tra loro disomogenei.

Una ulteriore misura di flessibilità del sistema è prevista dal comma 3, che stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può istituire con proprio decreto nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale ed organizzativa degli enti del terzo settore.

**L'articolo 47** disciplina in via generale (fatte salve le necessarie misure di dettaglio previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 54) l'iscrizione nel Registro unico.

Il comma 1 individua il soggetto autorizzato a presentare l'istanza (ferma restando la specifica previsione di cui all'articolo 22, relativo alla disciplina per l'acquisto della personalità giuridica), ovvero il legale rappresentante dell'ente o quello della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisce, l'ufficio competente (quello del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale) e specifica che dovranno essere depositati contestualmente



l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati nonché indicata la sezione del Registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. In caso di reti associative, in ragione degli specifici compiti e caratteristiche di tali tipologie di enti, la domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'iscrizione nella specifica sezione ad esse dedicata.

Il comma 2 prevede che l'ufficio del Registro verifichi la sussistenza delle condizioni previste dal codice per ricomprendere l'ente nel Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

Il comma 3 individua in 60 giorni dalla presentazione della domanda i termini entro i quali l'ufficio del Registro può iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato (fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990 in materia di procedimento amministrativo) oppure invitare l'ente a completare o rettificare la domanda o ad integrare la documentazione presentata. In questo caso può assegnare un ulteriore termine per la presentazione della domanda rettificata o integrata.

Il comma 4 prevede che decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda principale o in caso di rettifica completamento o integrazione, la domanda si intende accolta secondo il principio del "silenzio assenso" già previsto in tali termini dalla legge n.383/2000 nella parte relativa all'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.

Il comma 5 introduce una specifica forma di semplificazione e riduzione dei tempi procedurali nel caso in cui lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente siano redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: in tal caso l'ufficio del Registro unico, verificata la regolarità formale della documentazione iscriverà in assenza di ragioni ostative specifiche l'ente nel Registro unico entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il comma 6 prevede quale rimedio giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di iscrizione al Registro il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

**L'articolo 48** stabilisce le informazioni e gli atti che relativamente a ciascun ente iscritto devono necessariamente essere rispettivamente contenute nel Registro unico (con le relative modalità di aggiornamento) o depositati presso di esso al fine di renderli accessibili al pubblico, nell'ottica di rendere trasparenti e accessibili importanti informazioni relative a soggetti che grazie all'iscrizione, possono essere ammessi a percepire fondi pubblici o a ricevere specifici benefici in considerazione della loro natura di enti del terzo settore, nonché il relativo regime di sanzioni e responsabilità.

Il comma 1 elenca analiticamente le informazioni che obbligatoriamente l'ente iscritto deve fornire e che devono sempre essere contenute nel Registro: la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione, l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita IVA, l'eventuale patrimonio minimo, le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'ente, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Il comma 2 prevede inoltre che nel Registro unico devono essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, che dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Il comma 3 prevede che i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti devono essere depositati entro 30 giorni, rispettivamente, dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento del rendiconto stesso. Nel medesimo termine, a decorrere da ciascuna modifica, devono essere trasmesse le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui al comma 1 e 2.

Il comma 4 prevede a carico degli enti che non provvedano al deposito degli atti e dei loro aggiornamenti o non rendano le informazioni obbligatorie previste dall'articolo, nel termine di 180 giorni, la specifica sanzione della cancellazione dal Registro.

Il comma 5 individua negli amministratori i soggetti onerati agli adempimenti di cui ai commi precedenti, prevedendo nei loro confronti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2630 del Codice civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

Il comma 6, infine, prevede, in relazione all'iscrizione degli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni, l'obbligo per l'ufficio del Registro unico nazionale di acquisire l'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del D.L.gs n.159/2011 ("codice delle leggi antimafia")

**L'articolo 49** disciplina le ipotesi di estinzione e di scioglimento dell'ente.

In particolare il comma 1 prevede che l'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerti, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dia comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale competente per territorio affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile (nomina dei liquidatori).

Il comma 2 prevede che una volta chiusa la procedura di liquidazione, ne sia data comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore che provvede alla conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

**L'articolo 50** disciplina i casi in cui l'ufficio del Registro unico può disporre la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro stesso. Esso può avvenire su richiesta dell'ente stesso o d'ufficio, anche sulla base di provvedimenti delle autorità giudiziaria o tributaria, quando l'ente sia venuto meno o non risulti più in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione. Nel secondo caso, quando l'ente sia operante ma non più in possesso dei requisiti, la cancellazione comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio (in linea con quanto attualmente previsto in caso di cancellazione dall'anagrafe delle Onlus), per la parte incrementatasi nel periodo di iscrizione al Registro.

Qualora l'ente, tuttora in vita, abbia perso (ad es. a seguito di una modifica statutaria o di situazioni e circostanze oggettive) i requisiti per l'iscrizione in una delle sezioni specifiche ma mantenga caratteristiche tali da consentire l'iscrizione in altra sezione del Registro, può rivolgere istanza di migrazione ad altra sezione all'Ufficio del Registro unico competente, che procede previa verifica dei presupposti di legge (come in caso di nuova iscrizione). Anche in questo caso si procede alla devoluzione del patrimonio incrementale, a beneficio dei soggetti che continuano ad essere iscritti nella originaria sezione.

Il rimedio giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti di cancellazione è attivabile ai sensi del comma 4 con ricorso al T.A.R. competente.

**L'articolo 51** assoggetta ciascuno degli enti iscritti al registro ad una revisione d'ufficio a scadenza almeno triennale affinché sia verificata (secondo una previsione già rinvenibile nella normativa sulle associazioni di promozione sociale, in particolare all'art. 8 della legge 383/2000) in capo agli enti la permanenza dei requisiti di legge.

**L'art. 52** disciplina la funzione di pubblicità dichiarativa del Registro unico, prevedendo che gli atti iscritti annotati o depositati presso il Registro e quindi conoscibili ai terzi siano ad essi opponibili nell'interesse dell'ente solo dopo la loro pubblicazione nel Registro (a meno che non sia provata a cura dell'ente la loro effettiva conoscenza da parte dei terzi stessi), analogamente a quanto previsto per le imprese dagli artt. 2188 del codice civile in materia di registro delle imprese e da varie norme speciali. Il comma 2 consente ai terzi di dimostrare l'impossibilità di prendere conoscenza degli atti ad essi opponibili una volta pubblicati ma tale possibilità è mantenuta in essere per un margine di 15 giorni, decorsi i quali l'atto pubblicato diventa comunque pienamente opponibile.

**L'articolo 53** individua la tempistica per l'attuazione piena del Registro Unico: entro un anno, con atto non regolamentare assunto previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali definisce la procedura per l'iscrizione nel Registro e individua i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle Imprese. Tale atto è indispensabile per assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità delle regole e dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 lett. h) e art. 7 comma 1 della legge delega.

Sulla base di tale atto ai sensi del comma 2 dell'articolo, le Regioni disciplinano con proprie leggi i procedimenti amministrativi per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione e, sulla base della struttura informatica unitaria rendono operativo il Registro unico.

Il comma 3 quantifica le risorse da impiegare per l'infrastruttura informatica e per la gestione del Registro unico e l'operatività degli uffici e prevede che tali risorse siano assegnate sulla base di specifici accordi con le Regioni e le province autonome.

**L'articolo 54** prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo precedente disciplini anche il confluire dei dati relativi alle associazioni di promozione sociale già in possesso delle Amministrazioni territoriali nella struttura unitaria del Registro unico gestita dagli uffici del Registro operanti presso le regioni stesse. Una volta completate tali attività di traslazione, ciascun ufficio del Registro unico nazionale richiede agli enti previamente iscritti nei registri preesistenti le integrazioni necessarie ai sensi della nuova normativa (informazioni o documenti da depositare). Il comma 3 assegna agli enti candidati all'iscrizione nel registro Unico un termine per integrare informazioni e documentazioni richieste, prevedendo in caso di omissione la sanzione della mancata iscrizione; il comma 4 prevede un regime temporaneo grazie al quale gli enti iscritti nei preesistenti registri che non hanno ancora visto perfezionata l'iscrizione nei nuovi registri possono continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla pregressa iscrizione senza soluzione di continuità.

Il **Titolo settimo** affronta la materia dei rapporti tra gli enti del Terzo settore e le pubbliche amministrazioni. In via preliminare la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione viene fatta attraverso il richiamo alla previsione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001. Il tema viene affrontato nelle diverse fasi nelle quali si possono concretizzare forme relazionali tra la P.A. e gli enti del Terzo settore, dalla fase di programmazione, a quella di progettazione per finire a quella di attuazione dell'intervento. Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle fasi sopra indicate deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'Amministrazione procedente in ordine a tali scelte. Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, in tale cornice, si pone come espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di sussidiarietà e di autonomia. Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, che sulla base della L. n.328/2000 e del successivo D.P.C.M. 30.3.2001, era limitato agli interventi e servizi sociali, viene esteso a tutti i settori inerenti alle attività di interesse generale. Detto coinvolgimento dovrà essere attuato dalle amministrazioni precedenti nel rispetto dei principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti, con particolare riguardo alla programmazione sociale di zona.

**L'articolo 55**, recependo l'orientamento espresso dall'ANAC nella delibera n. 20 gennaio 2016, n.32, recante "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali" definisce al comma 2 la co-programmazione come il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione individua i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili. Il successivo comma 3 definisce la co-progettazione come il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a

soddisfare individuati anche all'esito della precedente fase di programmazione. Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato. L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Centrale sarà il ruolo dell'amministrazione procedente alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.

L'articolo 56 contiene la disciplina delle convenzioni che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 possono sottoscrivere sia con le associazioni di promozione sociale che con le organizzazioni di volontariato, riallacciandosi alle previsioni contenute rispettivamente nell'articolo 30 della legge n. 383/2000 e nell'articolo 7 della legge n.266/1990. La convenzione è lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo all'ente del Terzo settore rientrante in una delle due tipologie sopra indicate i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla, verifica e valuta la conformità dell'operato dell'ente alle prescrizioni convenzionali.

Il comma 1 introduce innanzitutto un limite di carattere temporale e prevede che solo le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico del terzo settore possono stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche, limitazione presente, con riferimento alle associazioni di promozione sociale, anche nell'articolo 30 della legge n. 383 del 2000.

Le convenzioni sono finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale, da espletarsi in favore di terzi.

Il comma 2 prevede poi che soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di promozione sociale o di volontariato potranno essere ammesse a rimborso. Si tratta del cd. "criterio dei costi reali", reso necessario dal fatto che gli enti in parola sono enti senza fini di lucro.

Il comma 3 enuclea i principi che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare nell'individuazione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato con cui sottoscrivere le convenzioni: principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, espressi nella legge n.241/1990. Detta individuazione avverrà pertanto nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 12 della citata legge, anche attraverso l'espletamento di procedure comparative riservate alle medesime. La disposizione prevede anche, in capo alle amministrazioni pubbliche, la potestà di individuare, naturalmente in via preventiva, specifici requisiti di moralità professionale e di adeguatezza da valutarsi in base ad una serie specifica di parametri, puntualmente elencati dalla norma quali: la struttura dell'associazione o organizzazione, l'attività concretamente svolta, le finalità perseguite, il numero degli aderenti, le risorse a disposizione e la capacità tecnica e professionale. Quest'ultimo requisito viene definito dalla norma quale concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione; a titolo esemplificativo, la disposizione individua alcuni criteri per valutare la capacità tecnica e professionale, ovvero l'esperienza maturata, l'organizzazione, la formazione e aggiornamento dei volontari.

Il comma 4 individua specificamente alcuni contenuti obbligatori delle convenzioni: le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle stesse, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e degli standard organizzativi e strutturali eventualmente previsti dalla normativa nazionale o regionale, la durata del rapporto regolato dalla convenzione stessa; il contenuto e le modalità dell'impiego dei volontari; il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività oggetto della convenzione; le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative, i rapporti finanziari (le spese da ammettere a rimborso, fra cui necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa); le modalità di risoluzione del rapporto; le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese.

Con riferimento a tale ultimo punto, la norma ribadisce che le stesse devono essere effettive e viene espressamente esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, mentre il rimborso dei costi indiretti è limitato alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. Tale previsione consente contribuire a ridurre la differenza tra le convenzioni in parola e i contratti per l'affidamento di servizi: nel primo caso, la convenzione prevede una forma di sostegno finanziario alle attività oggetto della medesima, poste in essere dall'ente del Terzo settore, che riceve una somma di danaro dalla pubblica amministrazione esclusivamente a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. Nel secondo caso, il contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio, a fronte del quale è previsto il pagamento di un corrispettivo. Diverse sono anche le procedure amministrative sottostanti all'individuazione della controparte: nel primo caso, viene preso in considerazione l'articolo 12 della legge n.241/1990; nel secondo caso il codice dei contratti pubblici.

L'articolo 57 detta una disciplina speciale per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza: in ragione della peculiarità del servizio, strettamente connesso alla tutela della salute della persona, si prevede che detti servizi possano costituire oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, in presenza di specifici requisiti e condizioni. Sotto il profilo soggettivo, la norma prevede un rafforzamento dell'affidabilità, prescrivendo oltre al requisito dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'adesione ad una rete associativa. Inoltre, in coerenza con i recenti orientamenti espressi dalla Corte di giustizia europea, l'affidamento diretto dei servizi in parola deve contribuire effettivamente al raggiungimento delle finalità sociali, sia diretto al soddisfacimento di finalità solidaristiche, e costituisca una scelta tutoria dell'economicità dell'azione amministrativa, più specificamente, di efficienza del bilancio. Inoltre i servizi devono essere effettuati solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute, non potendo le organizzazioni affidatarie trarre alcun profitto dal servizio, né tantomeno procurarlo ai propri membri. La norma in esame esplicita e salvaguarda detti presupposti, anche attraverso il richiamo alle disposizioni contenute nel precedente articolo 56. Tale disposizione si colloca inoltre all'interno della più recente cornice normativa europea, con specifico riguardo alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la quale, in tema di servizi alla persona, prevede che gli Stati membri sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. Pertanto, la previsione contenuta negli art.142 e 143 del D.Lgs n.50/2016, che recepisce la sopra menzionata direttiva n.24/2014, nel disciplinare il particolare regime giuridico degli appalti nei servizi sociali, lascia impregiudicata la facoltà di affidare i servizi in parola attraverso modalità diverse, quali l'affidamento in convenzione, già presente nel nostro ordinamento con le richiamate disposizioni di cui all'art.7 della legge n.266/1990 e all'art.30 della legge n.383/2000.

Il **Titolo ottavo**, suddiviso in capi, disciplina la promozione e il sostegno degli Enti del Terzo settore: viene in primo luogo in considerazione il Consiglio nazionale del Terzo settore, che la legge delega, all'articolo 5, comma 1, lettera g), configura quale organismo collegiale di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, nella prospettiva del superamento del vigente sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, previsti, rispettivamente dall'articolo 12 della legge n. 266/1991 e dagli articoli 11 e ss. della legge n.383/2000.

Più specificamente, l'**articolo 58** prevede l'istituzione del Consiglio nazionale del terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuendone la presidenza al Ministro del lavoro e delle politiche sociali o ad un suo delegato.

Ai sensi dell'**articolo 59**, tale organo consultivo è composto da:

- a) sei rappresentanti designati dall'associazione degli enti Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati amministrativi ricavabili dagli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. La designazione di tali componenti dovrà essere effettuata in modo da assicurare pluralismo all'interno di tale organismo, facendo sì che tutte le diverse componenti del Terzo settore siano adeguatamente rappresentate, tenendo in particolare conto della tripartizione delineata dal legislatore delegante tra enti che realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita, enti che realizzano tali attività mediante forme di mutualità ed enti che le realizzano mediante forme di produzione e scambio di beni e servizi;
- b) dodici rappresentanti di reti associative, iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;
- d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

- a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di terzo settore;
- b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di terzo settore;
- c) il direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede inoltre che i componenti del Consiglio siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che per ogni componente effettivo del Consiglio debba essere nominato un supplente, che i componenti del Consiglio rimangano in carica per tre anni e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi, al fine di assicurare l'opportuna rotazione. Viene stabilito inoltre il principio della gratuità della partecipazione al Consiglio, da parte dei suoi componenti effettivi e supplenti. Detta partecipazione, pertanto, non origina alcun diritto alla corresponsione di compensi, indennità, rimborsi od emolumenti comunque denominati.

Nel delineare la composizione del nuovo organo consultivo, si è inteso superare l'approccio settoriale sottostante ai preesistenti Osservatori, nonché la frammentarietà delle necessarie forme di interazione con i livelli della *governance* territoriale, attraverso la costituzione di un organismo collegiale, che si configura quale sede unitaria rappresentativa dei diversi livelli di governo ed esponenziale del pluralismo organizzativo del Terzo settore.

L'**articolo 60** individua i compiti, di natura consultiva, svolti dal Consiglio.

Esso esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie statali specificamente destinate al Terzo settore; esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti di terzo settore; designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia sociale, di cui all'art.10 della legge n.106/2016, ed è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore, ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, della legge n.106/2016, con il supporto delle reti associative; designa, infine, i rappresentanti degli enti del terzo settore presso il CNEL, come previsto dalla legge n.936/1986.

Per lo svolgimento di tali compiti il Consiglio si avvarrà delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le modalità di funzionamento del Consiglio saranno fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Il capo II**, dedicato ai centri di servizio per il volontariato, dà attuazione al dettato dell'art.5, comma 1, lettera e) della legge delega, che prevede la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato introdotti nell'ordinamento giuridico dall'art.15 della legge 11.8.1991, n.266 "Legge-quadro sul volontariato".

Più specificamente, **l'articolo 61** stabilisce i requisiti prescritti per l'accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato: a tal fine, in armonia con il criterio direttivo espresso nella legge delega, secondo il quale alla costituzione e gestione dei CSV possano concorrere tutti gli enti del terzo settore, ad eccezione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica ed una delle forme giuridiche previste per gli enti del terzo settore, il nuovo regime giuridico prevede che i CSV assumano la forma giuridica di associazione riconosciuta del Terzo settore, avente personalità giuridica, e siano costituiti da organizzazioni di volontariato di cui alla sopra citata legge 11 agosto 1991, n. 266 e da altri enti del Terzo settore, ad esclusione di quelli costituiti in forma societaria. Il medesimo articolo 61 stabilisce inoltre puntuali prescrizioni in ordine al contenuto degli statuti dei CSV, che si pongono come condizioni necessarie al fine del rilascio del prescritto accreditamento. In particolare, la costituzione dei CSV, in coerenza con gli specifici criteri direttivi contenuti nella legge di delega, deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nei diversi enti del terzo settore: tale attività di supporto sarà rivolta non solo alle organizzazioni di volontariato, ma anche ad altri enti del Terzo settore, pur se non associati al CSV medesimo; il divieto di utilizzare risorse provenienti dal Fondo di finanziamento stabile dei CSV per effettuare erogazioni pecuniarie dirette a terzi ovvero cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonti diverse dal Fondo di finanziamento stabile dei CSV. Sotto tale profilo, tra le fonti ulteriori di finanziamento dei CSV sono annoverabili anche i proventi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, consentita ai CSV, purché non pregiudichi l'espletamento dei compiti demandati ai CSV medesimi nel successivo art. 63 e rispetti il requisito dell'assenza dello scopo di lucro, richiesto quale contenuto statutario necessario. L'articolo 61 individua, quali ulteriori prescrizioni che devono necessariamente essere contemplate nello statuto, l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, che ne facciano richiesta, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice civile; il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno; l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato; misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; misure volte a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; specifici requisiti di onorabilità, professionalità,

incompatibilità ed indipendenza per i titolari di cariche sociali, con particolare riferimento al presidente dell'organo di amministrazione; il limite massimo di mandati consecutivi per gli amministratori ed il limite massimo di copertura, da parte della stessa persona, della carica di presidente dell'organo di amministrazione; la presenza di un rappresentante dell'Organismo territoriale di controllo di cui al successivo art.9, nell'ambito dell'organo di controllo interno del CSV; l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale; misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità degli atti del CSV.

I commi 2 e 3 dettano le condizioni e i limiti in ordine al rilascio degli accreditamenti, stabilendo che il numero di CSV accreditabili sul territorio nazionale è fissato dall'Organismo Nazionale di Controllo, disciplinato nel successivo articolo 64: nella fissazione di tale limite numerico, dovrà in ogni caso essere garantita la presenza di almeno un CSV per ogni Regione e provincia autonoma, senza poter superare, sempre per ciascuna regione o provincia autonoma, il limite massimo costituito dal numero dei CSV presenti nel territorio regionale ( o della provincia autonoma) alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ed evitando la compresenza di più CSV in uno stesso territorio. In tale cornice, l'ONC accrediterà un CSV per ogni città metropolitana (sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quelle previste dagli ordinamenti di ciascuna Regione a statuto speciale) e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nei territori delle città metropolitane e delle province sopra citate. L'Organismo Nazionale di Controllo potrà derogare ai criteri di accreditamento sopra indicati, con proprio atto motivato, nel quale dovrà essere dato conto delle specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi alla base della determinazione assunta in deroga. Viene infine fissato, al comma 4, il principio di tassatività delle cause di revoca dell'accredimento.

L'articolo 62 disciplina il finanziamento dei CSV, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera e) della legge n.106/2016, nel punto in cui prevede il finanziamento stabile dei CSV medesimi, attraverso un programma triennale, con le risorse già previste dall'articolo 15 della legge quadro sul volontariato. Per il finanziamento stabile dei CSV, viene istituito un Fondo unico nazionale, alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante contributi annuali obbligatori, integrativi o volontari, ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo, di cui al successivo articolo 64. I contributi annuali obbligatori corrispondono, ai sensi del comma 3, ad una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti, individuati in conformità alle previsioni del decreto legislativo n.153/1999. Le Fondazioni di origine bancaria calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme in tal modo dovute, versandole al Fondo unico nazionale entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio. Quanto ai contributi integrativi, si è ritenuta necessaria la previsione del relativo obbligo di versamento al fine di attuare il punto di delega riguardante la necessità che il finanziamento dei CSV sia "stabile", attraverso " un programma triennale" ( articolo 5, comma 1, lettera e) n.3 della legge n.106/2016). Poiché il 1/15 è calcolato annualmente ed è variabile di anno in anno, evidentemente i contributi integrativi sono indispensabili affinché il finanziamento dei CSV possa essere stabile nel triennio programmato. Peraltro, le FOB sono obbligate a versare contributi integrativi solo in mancanza di riserve accantonate sufficienti ad assicurare la stabilità del finanziamento quando il 1/15 da solo non lo consenta. Le Fondazioni possono altresì versare contributi volontari ulteriori rispetto a quelli obbligatori, nonché contributi integrativi, negli anni in cui i contributi obbligatori versati risultino inferiori ai costi annuali del sistema dei CSV, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura: in tal caso ciascuna Fondazione sarà tenuta a versare al Fondo unico nazionale un contributo integrativo proporzionale al contributo obbligatorio già versato. Il comma 6 prevede, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento alle Fondazioni di origine bancaria che effettuano i versamenti al Fondo unico nazionale ( indipendentemente dalla loro natura, siano



essi obbligatori, integrativi o volontari) di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per il solo anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Tale disposizione trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Il comma 7 attribuisce all'Organismo nazionale di controllo il compito di stabilire l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche tenendo conto sia del criterio del fabbisogno storico, che del criterio dinamico delle esigenze di promozione del volontariato, nonché il compito di ripartire annualmente e territorialmente, su base regionale, le risorse provenienti dalle Fondazioni, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi. La definizione dei criteri di riparto dovrà tenere nel debito conto, da un lato, la provenienza territoriale delle risorse conferite dalle Fondazioni e, dall'altro, esigenze di perequazione territoriale e il flusso storico dell'attribuzione territoriale delle risorse, al fine precipuo di assicurare l'effettivo soddisfacimento delle finalità di promozione e rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari negli enti del terzo settore. L'Organismo nazionale di controllo, nell'ambito della fondamentale funzione di determinazione e ripartizione del finanziamento stabile triennale dei CSV, può destinare una quota di tale finanziamento all'associazione di CSV più rappresentativa sul territorio nazionale (in ragione del numero dei CSV aderenti) per la realizzazione di azioni di sistema, che possano più efficacemente svolgersi su scala nazionale. L'Organismo nazionale di controllo determina altresì, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere, il fabbisogno occorrente alla copertura delle proprie spese di organizzazione e funzionamento, ivi incluse quelle relative alle proprie articolazioni territoriali (Organismi territoriali di controllo) e quelle relative ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati dagli Organismi territoriali di controllo, nel rispetto di due limiti ben definiti: la quantificazione di tali voci di costo non può eccedere il 5% del totale dei contributi obbligatori versati dalle Fondazioni di origine bancaria; eventuali compensi riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'Organismo nazionale e degli Organismi territoriali di controllo non possono gravare sulle risorse del Fondo unico nazionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f) della legge delega, che prescrive che detti emolumenti debbano essere posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici. Eventuali economie emergenti dalle spese di organizzazione e funzionamento saranno utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del relativo bilancio, riducendo, conseguenzialmente, per un importo equivalente, le somme da destinarsi nell'esercizio successivo alle spese di organizzazione e di funzionamento. Il comma 9 stabilisce altresì il principio della destinazione esclusiva delle risorse del medesimo Fondo alla copertura dei costi del sistema dei CSV. L'articolo in esame prevede inoltre un sistema di stabilizzazione degli introiti derivanti dai contributi obbligatori: negli anni in cui tali contributi siano superiori al fabbisogno annuale del sistema dei CSV, l'eccedenza viene accantonata a titolo di riserva, ai fini del suo successivo utilizzo negli anni nei quali, viceversa, il gettito contributivo obbligatorio risulti inferiore al fabbisogno annuale. I CSV possono utilizzare anche risorse finanziarie diverse da quelle costitutive del Fondo unico nazionale, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV medesimi, anche attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, purché in coerenza con le proprie funzioni e compiti, adottando per tali risorse ulteriori una contabilità separata. Viceversa, i CSV non potranno accedere alle risorse pubbliche del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, disciplinato nel successivo articolo 72, in quanto essi già usufruiscono di uno specifico finanziamento attraverso le risorse del

FUN, ai cui oneri vi è una compartecipazione dell'erario pubblico, sotto forma di riconoscimento del credito d'imposta.

L'articolo 63 declina le funzioni e i compiti dei centri di servizio per il volontariato, rispondenti alla missione loro assegnata dalla legge n.106/2016 di fornire servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dall'Organismo nazionale di controllo.

Il provvedimento in esame elenca le tipologie di servizi erogabili dai Centri di servizio per il volontariato:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare conoscenze e competenze dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico/sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato degli enti del Terzo settore, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- g) servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore, secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge delega.

L'erogazione dei servizi deve conformarsi ai principi di gratuità, qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, integrazione, pubblicità e trasparenza.

I commi 4 e 5 dell'articolo 63 disciplinano, rispettivamente, la destinazione delle risorse finanziarie residue, nonché dei beni mobili o immobili acquistati mediante le risorse del Fondo unico nazionale, in caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento: nella prima fattispecie, sorge l'obbligo del versamento delle risorse residue all'Organismo nazionale di controllo, che potrà destinarle al nuovo Centro di servizio accreditato in sostituzione del precedente, o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione, o, in mancanza ancora, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fondo unico nazionale. Nella seconda fattispecie, i beni dovranno essere trasferiti in conformità alle indicazioni espresse dall'Organismo nazionale di controllo.

**Gli articoli 64 e 65** definiscono il nuovo modello di governance del sistema dei Centri di servizio per il volontariato, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera f) della legge di delega, che prevede l'attribuzione delle funzioni di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato ad organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, da costituirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse provenienti dalle fondazioni bancarie finanziatrici. La governance del sistema individua un assetto organizzativo incentrato su di un Organismo nazionale di controllo (ONC), avente la natura giuridica della fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dotata di autonomia statutaria e gestionale, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La fondazione si articola territorialmente (a livello regionale o sovraregionale) in 10 Organismi territoriali di controllo (OTC), privi di autonoma soggettività giuridica, cui è demandata la realizzazione dei controlli sui CSV.

L'articolo 64 attribuisce all'ONC funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV, che si esplicano attraverso i seguenti compiti:

- a) amministra il Fondo unico nazionale e riceve i contributi delle Fondazioni di origine bancaria secondo modalità da esso individuate;
- b) determina i contributi integrativi dovuti dalle Fondazioni ;
- c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale;
- d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza degli enti del Terzo settore e del volontariato, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del Fondo unico nazionale;
- e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale del sistema dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale;
- f) versa annualmente ai CSV ed, ove previsto, all'Associazione nazionale dei CSV, le somme loro assegnate;
- g) verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'Associazione nazionale dei CSV attraverso le somme alla medesima assegnate;
- h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati dagli OTC;
- i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento di servizi alle organizzazioni di volontariato e agli enti del Terzo settore, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
- j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale, da rendersi pubblico ;
- k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, di cui approva il regolamento di funzionamento;
- l) predispose modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del Fondo unico nazionale;
- m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;
- n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;
- o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati attraverso le risorse del Fondo unico nazionale e ne valuta gli esiti;
- p) predispose una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato del sistema dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica con modalità telematiche.

La fondazione è composta da:

- a) sei componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Associazione delle Fondazioni bancarie più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero delle fondazioni alla medesima aderenti;
- b) due componenti designati dall'Associazione di CSV più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero dei Centri di servizio alla stessa aderenti;

c) due componenti (di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato) designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa degli enti del Terzo settore sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d)) un componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede inoltre che i componenti dell'ONC rimangano in carica per tre anni, che non possano essere nominati per più di tre mandati consecutivi, che per ogni componente effettivo dell'ONC debba essere nominato un supplente e che per la partecipazione all'ONC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato, conformemente a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera f) della legge delega, che pone l'onere finanziario relativo ad eventuali emolumenti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

Si prevede inoltre una maggioranza qualificata per l'adozione dello statuto della Fondazione e per le modifiche statutarie.

L'**articolo 65** attribuisce agli OTC funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato nel territorio di riferimento, individuando a tal fine 10 ambiti territoriali, aventi dimensioni regionali o sovraregionali.

Le funzioni di controllo si esplicano attraverso i seguenti compiti demandati agli OTC:

a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;

b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come Centri di servizio per il volontariato; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30% di enti associati o un numero non inferiore a cento enti del Terzo settore non associati al CSV;

c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna Regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale e ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;

d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del Fondo unico nazionale, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;

e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del Centro di servizio per il volontariato con funzioni di presidente;

f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Centri di servizio per il volontariato;

g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.

Ciascun OTC è formato da:

a) cinque componenti designati dalle Fondazioni bancarie con sede legale nel territorio di riferimento, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) due componenti, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati dall'Associazione nazionale degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento, in ragione del numero di enti aderenti alla stessa, calcolati sulla base dei dati degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;

c) un componente designato dall'ANCI;

d) un componente designato dalle Regioni e/o dalle Province autonome del territorio di riferimento.

Similmente a quanto disposto per l'Organismo nazionale di controllo, si prevede inoltre che i componenti degli OTC rimangano in carica per tre anni, che non possano essere nominati per più di tre mandati consecutivi, che per ogni componente effettivo dell'ONC debba essere nominato un

supplente e che per la partecipazione all'OTC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato.

Ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento, sottoposto all'approvazione da parte dell'Organismo nazionale di controllo.

L'**articolo 66** regola il sistema sanzionatorio e gli strumenti di tutela giurisdizionale. Per quanto attiene al primo aspetto, nell'ambito dei poteri di controllo ad essi assegnati, gli Organismi territoriali di controllo, in presenza di irregolarità, invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanare tali irregolarità. Il comma 2 disciplina le violazioni più gravi, prevedendo in capo all'Organismo territoriale di controllo, in caso di irregolarità non sanabili o non sanate, un obbligo di segnalazione di tali irregolarità all'Organismo nazionale, che potrà adottare i seguenti provvedimenti: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV. Per quanto concerne la tutela giurisdizionale, il comma 4 prevede l'impugnabilità dei provvedimenti dell'Organismo nazionale di controllo davanti al TAR del Lazio, in primo grado, e davanti al Consiglio di Stato, in secondo grado.

**Il capo III** prevede ulteriori specifiche misure aventi la funzione di sostegno per gli enti del Terzo settore.

L'**articolo 67** costituisce la riproposizione dell'articolo 24 comma 1 della legge 383/2000, consentendo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che svolgano attività sulla base di progetti o risultino affidatarie di servizi di interesse generale in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni, di beneficiare, senza oneri per lo Stato, delle forme di agevolazione creditizia o di garanzie già previste dalle norme vigenti in favore di cooperative e loro consorzi ( si fa in particolare richiamo alla legge 24 novembre 2003, n.326). La ratio della norma originaria e della sua riproposizione in questa sede è quella di estendere a enti che per definizione svolgono attività e servizi di interesse generale e in particolare lo fanno in regime convenzionale con le pubbliche amministrazioni, il favor già riservato dal legislatore agli enti cooperativi anche in forma consortile.

L'**articolo 68** ripropone estendendola anche alle organizzazioni di volontariato, in virtù della loro peculiare funzione e del riconoscimento del particolare valore sociale di tali soggetti, i benefici già previsti in favore delle associazioni di promozione sociale dall'articolo 24, commi 2 e 3 della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale. La ratio della norma risiede appunto nella "presunzione di meritevolezza" delle attività di interesse generale delle predette organizzazioni, considerato che le previsioni dell'art. 2751 bis fanno riferimento a crediti maturati dai lavoratori subordinati e parasubordinati, dai lavoratori autonomi, dagli artigiani e coltivatori diretti ecc., tutti soggetti che l'ordinamento ritiene meritevoli di particolare tutela, tutela che si ritiene di riconoscere anche a quei soggetti privi di finalità lucrative che svolgono compiti di riconosciuto valore sociale.

L'**articolo 69** ripropone pressochè integralmente, con gli aggiornamenti necessari estendendola a tutti gli enti del Terzo settore, in virtù della loro peculiare funzione e del riconoscimento del particolare valore sociale di tali soggetti, la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 383/2000 di disciplina delle associazioni di promozione sociale, disciplina che nella formulazione originaria era relativa esclusivamente alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato. La ratio della norma è quella di promuovere l'accesso degli enti del terzo settore ai fondi dell'Unione europea, in particolare (ma non solo) a quelli del Fondo sociale europeo, anche alla luce del ruolo riconosciuto a livello comunitario ai soggetti dell'economia sociale, ai quali sono appunto da ricondurre gli enti del Terzo settore.

**L'articolo 70** ripropone estendendoli a tutti gli enti del Terzo settore di cui alla legge 106/2016 e al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 della legge n. 383/2000, previste per le associazioni di promozione sociale e per le organizzazioni di volontariato. La disposizione prevede al comma 1 che lo Stato, le Regioni e province autonome e gli enti locali possano nella loro autonomia individuare forme di concessione temporanea in uso, a titolo gratuito, dei propri beni immobili e mobili in favore degli enti del terzo settore, in occasione di particolari occasioni (manifestazioni e iniziative) nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pluralismo e uguaglianza che devono comunque caratterizzare l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 prevede la possibilità, sempre in tali occasioni a carattere temporaneo, di somministrare al pubblico alimenti e bevande presso i locali e gli spazi dove si tengono le manifestazioni, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune e senza la necessità del possesso di specifici requisiti professionali. a disposizione di cui trattasi è peraltro in linea con quanto già previsto dall'art. 41 del d.l. 5/2012 convertito con l. 35/2012, secondo cui " L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attività' priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".

**L'articolo 71** ripropone estendendo i relativi benefici a tutti gli enti del Terzo settore di cui alla legge 106/2016 e al presente decreto legislativo, con l'eccezione delle imprese sociali in ragione della specificità di queste ultime e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con le altre tipologie di imprese, alcune disposizioni già in vigore. In particolare, il comma 1 corrisponde al comma 4 dell'art. 32 della legge 383/2000, che consente alle APS di svolgere le proprie attività istituzionali presso le proprie sedi e i locali a disposizione senza previo cambio di destinazione d'uso. La ratio è consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività, comunque di tipo istituzionale, non devono avere carattere produttivo.

I commi 2 e 4 estendono a tutti gli enti del terzo settore (sempre con esclusione delle imprese sociali) i benefici già previsti rispettivamente dai commi 1 (per le sole associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) e 5 (per le sole APS) del citato articolo 32 della legge 383/2000, consentendo rispettivamente agli enti del terzo settore, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, di ottenere in comodato dallo Stato, dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati ( ponendo a carico degli enti comodatari l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile); nonché di accedere alle forme di agevolazione e alle facilitazioni previste per i privati (ad esempio alle forme di credito edilizio agevolato previsto dalla normativa nazionale e regionale ) in caso di costruzione o manutenzione conservativa e straordinaria, di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza, delle strutture e degli edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ciò, naturalmente, a parità di condizioni con gli altri soggetti privati e nel limite delle risorse finanziarie comunque disponibili.

Anche in questo caso la ratio è quella di estendere (fatta la suddetta eccezione delle imprese sociali) a tutti gli enti del terzo settore, disciplinati congiuntamente, forme di benefici finora rinvenibili in disposizioni specifiche riferite solo ad alcune tipologie di esse (prevalentemente le associazioni di promozione sociale e in alcuni casi le organizzazioni di volontariato), in considerazione del particolare riconoscimento del valore sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore nel loro complesso. Infine, il comma 3 si propone di coordinare la normativa già esistente in materia di concessione di immobili demaniali culturali a soggetti privati a canone agevolato per finalità di restauro e apertura alla pubblica fruizione ( art.3- bis del decreto -legge n.351/2001 e art.1, commi 303, 304 e 305 della legge n.311/2004), incentrata sul principio di solidarietà, con la disciplina del

partenariato pubblico – privato introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici (art.151, comma 3 del d.lgs .n.50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di scelta del partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili culturali demaniali, e appare particolarmente opportuna laddove il partner sia un ente del Terzo settore. Si prevede che le concessioni in parola siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

**Il capo IV**, dedicato alle risorse finanziarie per gli enti del Terzo settore, recepisce i contenuti dell'articolo 9, comma 1 della legge n.106/2016, che demanda alla legislazione delegata il compito di provvedere alla disciplina delle misure di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nonché l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un nuovo strumento finanziario

In particolare, l'**articolo 72** reca la disciplina di tale nuovo strumento finanziario, il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Le iniziative e i progetti potranno essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. In tal modo si intende favorire l'attivazione di sinergie nel quadro di un'organica governance multilivello, capace di favorire l'integrazione tra le diverse fonti di finanziamento disponibili (comunitarie, statali e regionali), da convogliare verso priorità condivise. La norma prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determini annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo e che in attuazione di tale atto di indirizzo le strutture amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino, all'esito delle procedure a tal fine necessarie ( ex artt.12 e 15 della legge n.241/1990), i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo. Premesso che l'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n. 106 del 2016, prevede che il Fondo sia articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, la seconda di carattere non rotativo, il comma 5 dell'articolo in esame stabilisce che a decorrere dall'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del medesimo Fondo sia incrementata di 10 milioni di euro annui. Tale incremento trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

L'**articolo 73**, nell'ottica di una migliore gestione e allocazione della spesa, prevede che, a decorrere dall'anno 2017, gli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativi ad alcune disposizioni di legge, cessino di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e siano trasferiti, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Le norme considerate sono:

a) articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro, relativo al Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri delle

organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro, relativo al contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale;

c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro, relativo alle risorse per l'acquisto, da parte delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

d) articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n.383, per un ammontare di 7,05 milioni di euro, relativi al sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla citata legge, nonché relativi a progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri disciplinati dalla legge, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

La norma prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisca annualmente con uno o più atti di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili sopra quantificate, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse a tre specifiche finalità individuate dalla norma stessa, rinvenienti dalle originarie norme istitutive: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. In attuazione di tale atto di indirizzo le strutture amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individueranno i soggetti attuatori degli interventi finanziabili, all'esito delle procedure a tal fine necessarie, da attuarsi nel rispetto dei principi posti dalla legge n.24171990 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. La nuova disciplina consegue il duplice obiettivo di permettere alla P.A. di operare un'efficace programmazione, in virtù dell'immediata disponibilità delle risorse finanziarie acquisita per effetto della legge di bilancio e di disporre di una flessibilità nell'allocazione delle risorse medesime verso i fini stabiliti dalla norma primaria.

I successivi tre articoli declinano i contenuti delle finalità al cui soddisfacimento sono destinate le risorse di cui al precedente articolo 73. In particolare, l'**articolo 74** prevede la concessione di contributi per la realizzazione di progettualità da parte delle organizzazioni di volontariato per fare fronte ad emergenze sociali e per l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Viene previsto che i progetti possano essere realizzati anche attraverso partenariati con altre organizzazioni di volontariato ed in collaborazione con gli Enti locali, ai fini della maggiore efficacia degli stessi.

Analoga previsione è contenuta nell'**articolo 75**, riguardante le associazioni di promozione sociale, per le quali, in ragione della loro natura, si prevede che le iniziative progettuali possano essere destinate altresì alla formazione degli associati e più in generale al rafforzamento della *capacity building*. Il comma 3 dell'articolo mantiene in essere per le cd. 5 "associazioni storiche" (ENS - Ente nazionale sordi, ANMIL - associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, UICI - unione italiana ciechi e ipovedenti, UNMS - unione nazionale mutilati per servizio, ANMIC - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, tutte persone giuridiche privatizzate) il finanziamento delle attività istituzionali di promozione e integrazione sociale degli aderenti, appartenenti a categorie particolarmente meritevoli di tutela, già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 476 del 1987, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge n. 438 del 1998 (si



tratta di un finanziamento complessivo di 2.580.000,00 euro da ripartirsi in parti uguali tra tutti i suindicati enti).

A fronte di tale finanziamento si prevede la sottoposizione delle stesse a specifici obblighi, a partire dalla trasmissione all'amministrazione erogatrice del contributo, entro un anno dalla erogazione del contributo, il rendiconto sull'utilizzo del contributo ricevuto per l'anno precedente. Ulteriori obblighi sono disciplinati nel titolo unidicesimo, concernente i controlli.

L'**articolo 76** prevede, in continuità con l'originaria norma istitutiva, l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. L'elemento innovativo riguarda la possibilità dell'erogazione del contributo anche per l'acquisto di autoveicoli per attività sanitarie (ad esempio per trasporto sangue, organi, ecc.); inoltre, per ragioni di economicità procedimentale, si prevede che nel caso di organizzazioni di volontariato aderenti ad una rete associativa, la richiesta e l'erogazione del contributo avvenga per il tramite della rete medesima. Ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è rimessa la fissazione della disciplina attuativa dell'articolo in commento.

Il titolo IX disciplina i titoli di solidarietà e altre forme di finanza sociale tenendo conto di quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera f), n. 1 e h) della legge 6 giugno 2016 n. 106 ove è espressamente prevista possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative, nonché l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione di titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale. A tal fine l'**articolo 77** prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Su tali titoli le banche emittenti non potranno applicare le commissioni di collocamento con l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei Titoli agli enti del Terzo settore tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti. Una quota pari almeno allo 0,6% della raccolta dovrà essere devoluta a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore con assegnazione, in questo caso, di un credito d'imposta pari al 50 per cento della stessa erogazione liberale. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento derivante dai titoli di cui sopra sono assoggettati al medesimo regime fiscale previsto per i Titoli di Stato. Agli acquisti dei Titoli non si applica la disciplina antielusiva che comporta la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica, ex articolo 1, comma 6-*bis* del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. I titoli inoltre non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione e non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli. In particolare con il comma 1 si prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono emettere specifici "titoli di solidarietà" (di seguito i "Titoli"). Su tali titoli, gli Emittenti non applicano le commissioni di collocamento. Con il comma 2 si chiarisce che i Titoli possono essere sia *i*) obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, sia *ii*) certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. Il comma 3 chiarisce che alle obbligazioni ed agli altri titoli di debito si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni attuative. Lo stesso comma

3 chiarisce che ai certificati di deposito, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il comma 4 disciplina il livello di remunerazione che devono garantire le obbligazioni e gli altri titoli di debito che deve essere pari al maggiore tra *i)* il tasso di rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'Emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei Titoli e *ii)* il tasso di rendimento lordo annuo dei Titoli di Stato con vita residua simile a quella dei Titoli. Lo stesso comma 4 disciplina il livello di remunerazione che devono garantire i certificati di deposito che deve essere pari al maggiore tra *i)* il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'Emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei Titoli e *ii)* il tasso di rendimento lordo annuo dei Titoli di Stato con vita residua simile a quella dei Titoli. Sia con riferimento alle obbligazioni ed agli altri titoli di debito sia con riferimento ai certificati di deposito, gli Emittenti possono anche applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento. Le modalità attraverso le quali il minore onere della raccolta si riverbera sui minori ricavi degli impieghi devono essere precisate nel decreto che attua la norma primaria. Il comma 5 prevede che gli Emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, ad uno o più Enti del Terzo Settore, una somma non inferiore allo 0,60% dell'ammontare nominale collocato dei Titoli. Tali erogazioni sono funzionali al sostegno di attività istituzionali dell'Ente, ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli Enti richiedenti che gli Emittenti devono valutare secondo i parametri specificati nel previsto decreto attuativo. In base al comma 6, gli Emittenti sono obbligati a destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei Titoli (al netto dell'erogazione liberale di cui sopra) ad impieghi a favore degli Enti del Terzo settore per garantire il sostegno finanziario ad iniziative istituzionali realizzate dagli stessi Enti. Il comma 7 evidenzia che il rispetto delle previsioni di cui ai commi 5 e 6, cioè l'erogazione di una liberalità e l'utilizzo della raccolta al finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore, consente l'applicazione di previsioni di favore; in particolare:

- a) gli Emittenti i Titoli sono esentati dall'obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB (comma 8);
- b) gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*) del medesimo decreto, relativi ai Titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a Titoli di Stato, ivi inclusa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 (comma 9);
- c) agli Emittenti, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore, a compensazione della disapplicazione di ogni commissione di collocamento sui Titoli (comma 10);
- d) gli acquisti dei Titoli non rilevano ai fini della previsione antielusiva che comporta la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica, ex articolo 1, comma *6-bis* del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma 11);
- e) i Titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione (comma 12);
- f) i Titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli (comma 13).

Il comma 14 istituisce l'obbligo per gli Emittenti di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Organismo di vigilanza del Terzo settore, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli enti del Terzo settore e gli importi erogati a titolo di liberalità specificando l'ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Ai sensi del comma 15, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità attuative delle predette disposizioni.

Con l'**articolo 78** si disciplina il regime fiscale del c.d. "social lending" (di cui alla sezione IX del Provvedimento della Banca d'Italia, emanato l'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche) al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i Titoli di stato. In particolare si prevede, al comma 1, che i soggetti gestori dei portali on-line, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'art. 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per i Titoli di Stato. Il comma 2 specifica inoltre che, per i soggetti che non svolgono attività d'impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La disciplina fiscale del Terzo settore, contenuta nel **Titolo decimo**, è finalizzata ad operare una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo oggi esistente (art. 9 comma 1 della legge 6 giugno 2016 n. 106), caratterizzato da una estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel corso del tempo creando un sistema fiscale non del tutto omogeneo per enti del terzo settore.

Il quadro attuale prevede, infatti, accanto alle norme di carattere generale e residuale sugli enti non commerciali, contenute negli articoli 143 e ss. del TUIR, una pluralità di disposizioni relative a particolari tipologie di enti, come ad esempio le organizzazioni di volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266), le associazioni e società sportive dilettantistiche (L. 16 dicembre 1991, n. 398 e L. 27 dicembre 2002, n. 289), le associazioni di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383) o le ONLUS (D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Il moltiplicarsi di discipline di dettaglio è stato finora di ostacolo alla costruzione di un percorso di semplificazione fiscale e procedimentale per gli enti in esame e soprattutto per gli operatori del settore, chiamati a confrontarsi con definizioni normative, adempimenti (ad es. in materia di pubblicità e di raccolta fondi) e modalità di attuazione dei fini statutari diversificati a seconda delle varie tipologie di enti, oltre che con qualificazioni fiscali delle attività a volte simili ma non sovrapponibili, come è avvenuto per il diverso inquadramento e trattamento delle attività commerciali "connesse" (per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o "marginali" (si pensi alle organizzazioni di volontariato) rispetto alle finalità principali e di carattere prevalentemente non commerciale dell'ente. Non è difficile immaginare come, in questo scenario generale, sia gradualmente cresciuta la richiesta di semplificazione e riordino da parte degli operatori del settore, alle prese con un quadro particolarmente complesso e frastagliato. Occorre, infatti, considerare che la disciplina applicabile ai diversi enti del Terzo settore deve essere ricavata, allo stato attuale, attraverso una faticosa opera di coordinamento tra norme introdotte in tempi e secondo modalità diverse, cui possono ricollegarsi dubbi legati all'effettiva corrispondenza tra la meritevolezza degli interessi perseguiti ed il trattamento fiscale spettante. Questo ha portato anche a specifiche problematiche interpretative legate al controllo delle molteplici tipologie di enti, assoggettati a regimi pubblicitari variegati, che possono accedere a forme di tassazione forfetaria del reddito. Si pensi inoltre, su altro versante, alla coesistenza tra innumerevoli disposizioni relative

alle erogazioni liberali che, spesso, costringono il donante a dover verificare quale sia il regime più conveniente, tra quelli disponibili, per effettuare una determinata elargizione a favore di un ente del Terzo settore.

Nell'intento di riordinare questo settore legislativo, la Legge delega per la riforma del Terzo settore ha fornito all'articolo 9 una serie di criteri direttivi per riformare la disciplina tributaria in esame, soffermandosi in particolare sulla necessità di una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale (articolo 9, comma 1, lettera *a*)), di una razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali (articolo 9, comma 1, lettera *b*) e dei regimi fiscali e contabili semplificati previsti per gli enti del Terzo settore (articolo 9, comma 1, lettera *e*)) nonché sull'opportunità di introdurre agevolazioni per favorire il trasferimento di beni patrimoniali a detti enti (articolo 9, comma 1, lettera *l*) e di rivedere l'attuale disciplina delle ONLUS, con particolare riguardo alla definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fatte salve le condizioni di maggior favore previste per le attuali ONLUS "di diritto" (articolo 9, comma 1, lettera *m*). A questo si aggiunga la necessità di un quadro più armonizzato delle discipline vigenti in quei settori ove il perseguimento delle finalità di interesse generale viene attuato grazie all'ausilio del volontariato, uno dei pilastri fondamentali per tutto il Terzo settore. In questi termini la Legge delega richiede, dunque, di porre particolare attenzione all'armonizzazione della disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (articolo 5, lettera *a*)).

Nel quadro generale appena descritto il regime fiscale degli enti del Terzo settore, contenuto nel Titolo X, è stato disegnato tenendo conto della distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, in base alla natura dell'ente medesimo, inserendosi organicamente nella struttura del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l'attività istituzionale di cui all'articolo 5 con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa, al fine di rendere l'intervento di riforma compatibile con il diritto dell'Unione europea e di superare le problematiche che, nel sistema attuale, derivano dalla sovrapposizione e difficile coesistenza tra un modello generale (quello del titolo II del TUIR) ed uno derogatorio (quello della disciplina ONLUS, di cui al D.lgs. n. 460/1997, senza contare la presenza di ulteriori discipline legislative, come quelle richiamate in apertura).

Il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore intende, dunque, per un verso, semplificare, attraverso la sostituzione di diversi micro-regimi oggi esistenti e, per l'altro, armonizzare, in modo da creare sistematicità nell'ordinamento e maggiore certezza applicativa, anche salvaguardando le varie possibilità di scelta degli enti al momento della iscrizione nel Registro del Terzo settore.

In questa prospettiva, la riforma è strutturata secondo tre linee di intervento.

In primo luogo, la riforma consente di meglio definire il concetto di non commercialità, in rapporto alle singole e specifiche attività di cui agli articoli 5 e 6 ed alle modalità di gestione dell'ente e di individuare coerentemente la natura commerciale o non commerciale dell'ente, attraverso criteri in grado di fornire una maggiore certezza applicativa, rispetto al sistema esistente (articolo 79).

In secondo luogo, la riforma prevede una serie di misure di sostegno che si giustificano in termini sistemici: la non applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dell'ente, l'applicazione in misura solo fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione da bollo e altri tributi minori di cui all'articolo 82; le deduzioni e le detrazioni per coloro che effettuano liberalità a favore di tali enti (articolo 83) nonché il "social bonus", che assegna crediti d'imposta pari al 65 per cento, per i soggetti IRPEF, e al 50 per cento per i soggetti

IRES, in caso di erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali assegnatari di immobili pubblici o beni mobili o immobili confiscati alla mafia (articolo 81). Inoltre, con riferimento alle organizzazioni di volontariato (ODV) ed alle associazioni di promozione sociale (APS), oltre a prevedere specifiche misure di favore, la non commercialità è ulteriormente valorizzata, considerando una serie di attività nei confronti dei terzi e degli stessi soci, che non assumono rilevanza sotto il profilo fiscale (cfr. articoli 84 e 85).

In terzo luogo, la riforma valorizza adeguatamente sul piano tributario l'eventuale carattere commerciale delle attività, principali o secondarie, esercitate dall'ente. La commercialità, nella logica del Codice del Terzo settore, può costituire un elemento del tutto fisiologico in rapporto alle finalità di interesse generale perseguite. Per questo, essa richiede una particolare attenzione sul piano fiscale, ancorché con una disciplina necessariamente differente da quella prevista per le attività non commerciali, per evidenti esigenze di sistema.

Per questo, la riforma introduce un regime *ad hoc* di determinazione del reddito, avente carattere opzionale, per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli enti aventi natura non commerciale, basato su diversi coefficienti che si applicano, a scaglioni, sull'ammontare dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi o cessioni di beni, la cui efficacia viene subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che sarà richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. articolo 80 ed articolo 100, comma 10).

Inoltre, per le ODV e le APS, la riforma introduce un regime forfetario ordinario applicabile in caso di ricavi non superiori ad una determinata soglia che rientra nell'ambito degli aiuti c.d. "de minimis" e semplifica di gran lunga, sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dell'IVA, gli adempimenti a carico di ODV e APS (articolo 86).

Infine, proprio per garantire la libertà di scelta delle realtà del Terzo settore, sono previste una serie di norme di raccordo con le altre previsioni del sistema fiscale, che continuano ad essere applicabili a quei soggetti che decidono di non iscriversi al Registro (articolo 89).

In questo quadro generale le disposizioni del titolo X vanno lette in stretta correlazione con quelle in tema di impresa sociale che saranno destinate ad attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione, pur nel perseguimento di finalità di interesse generale, è associabile sotto il profilo organizzativo a quella di un'impresa con i limiti derivanti dal reinvestimento degli utili nelle finalità sopra citate. Va detto che il modello dell'impresa sociale, tenendo conto dell'assenza di specifiche disposizioni fiscali nella legislazione previgente, non è stato fino ad oggi fonte di attrazione per quegli enti che, pur perseguendo obiettivi di interesse generale, svolgono o potrebbero svolgere attività commerciali secondo modalità organizzative di carattere imprenditoriale. Nel quadro della riforma del Terzo settore l'impresa sociale trova finalmente un puntuale inquadramento fiscale con un trattamento agevolato, connesso al reinvestimento degli utili nelle finalità di interesse generale perseguite.

Pertanto gli Enti del Terzo settore potranno, in virtù di quanto sopra, scegliere la specifica sezione del Registro unico nazionale in cui collocarsi tenendo conto del proprio modello organizzativo, del tipo di attività svolta e del nuovo regime fiscale a questo associabile.

Sotto questo profilo dunque l'introduzione di specifici e paralleli regimi fiscali, destinati agli enti del Terzo settore ed all'impresa sociale, costituisce un ulteriore e fondamentale tassello nel complessivo quadro di riforma avviato con la Legge n. 106/2016.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle suddette norme, si prevede che le disposizioni in materia di "social bonus", le agevolazioni specifiche in materia di imposte indirette e tributi locali, le detrazioni e deduzioni in caso di erogazioni liberali, e l'esenzione dalle imposte sul reddito per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale dalle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale entreranno in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2018.

Le altre disposizioni, concernenti in massima parte i criteri di determinazione e tassazione del reddito d'impresa e di quelli prodotti dagli enti del Terzo settore in funzione della specifica sezione di appartenenza, entreranno progressivamente in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, che verrà richiesta ai sensi dell'articolo 100, comma 10 con riferimento all'articolo 80, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui diventerà operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore..

Il diverso lasso temporale che caratterizza il momento di entrata in vigore delle suddette disposizioni si concilia anche con quanto specificatamente indicato all'articolo 7, comma 4 della L. n. 106/2016 (e ribadito dall'articolo 100, comma 9) che richiede di svolgere un monitoraggio sui criteri applicativi della stessa Legge delega ed gli effetti da questa derivanti. Nello specifico si pone l'opportunità di monitorare l'impatto della riforma su tutti gli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da questi svolte e dei criteri di scelta che si potranno applicare grazie alle maggiori opportunità oggi concesse, con l'impresa sociale, per coloro che svolgono anche attività di natura commerciale. In questi termini la Legge delega assegna al Governo un periodo di 12 mesi per introdurre disposizioni correttive ed integrative che tengano conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse anche a fronte del citato monitoraggio.

Tanto premesso, il Titolo X del presente schema di decreto legislativo è formato da un corpo unitario di norme raggruppate in quattro capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali e speciali sugli enti del Terzo settore (Capo I, articoli 79-83), alle disposizioni specifiche sulle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nelle apposite sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (Capo II, articoli 84-86), agli obblighi di tenuta delle scritture contabili (Capo III, articolo 87) ed alla previsione di opportune disposizioni transitorie e finali (Capo IV, articoli 88-89). In aggiunta a queste disposizioni vanno considerati e commentati l'articolo 94 (dedicato ai controlli fiscali ed inserito nel Titolo XI) e gli articoli 100, 101 e 103 (relativi a regimi transitori, abrogazioni ed entrata in vigore, inseriti nel Titolo XII).

Passando all'analisi delle singole disposizioni, l'**articolo 79** fornisce criteri unitari per determinare la natura non commerciale o commerciale degli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate. Il comma 1 stabilisce che agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le norme del titolo X in esame, nonché le disposizioni del titolo II del TUIR in materia di IRES, relative sia agli enti commerciali che a quelli non commerciali, in quanto compatibili con le prime. Il comma 2 chiarisce che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico che coprono soltanto una frazione del loro costo effettivo, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con quest'ultimo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Si tiene conto, ai fini del calcolo del costo effettivo, anche del valore normale delle attività di volontariato di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni e servizi. Tale disposizione si segnala per la sua stretta centralità perché intercetta un'esigenza importante per quegli enti del Terzo settore che svolgono attività di vendita di beni a prezzo simbolico allo scopo di finanziare le attività principali (ad esempio vendita di indumenti o piante), oltre alle ipotesi in cui il costo viene sostenuto in tutto o in parte da un soggetto terzo (come ad esempio un ente pubblico) ed a quelle in cui più enti del Terzo settore procedono all'acquisto comune di beni e servizi con una mera ripartizione di costi, senza alcun ricarico.

Il comma 3, lettera a), specifica ulteriormente che le attività di prestazione di servizi di cui all'articolo 5 lettere a), b), c), e), p), r), u) e y) – servizi sociali; prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente; inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili; accoglienza umanitaria ed

integrazione sociale di stranieri; beneficenza; protezione civile – sono considerate non commerciali se i) accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale e ii) svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi non eccedenti la metà del valore totale della prestazione a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (inclusi i corrispettivi a fronte di prestazioni di servizi per i quali le P.A. competenti abbiano fornito parametri di riferimento). Vengono quindi rispettati i criteri forniti, anche a livello comunitario, per delineare correttamente i regimi fiscali applicabili agli enti di natura non commerciale che esercitano attività prive della caratteristica della concorrenzialità sul mercato.

Le seguenti lettere del comma 3 si soffermano, parimenti, sui criteri relativi alla non commercialità di determinate attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5.

La lettera b) del comma 3 indica che le attività di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e l) – prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale; formazione universitaria e post-universitaria; formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo – si considerano non commerciali se i) accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, ii) complementari o integrative rispetto al servizio pubblico e iii) svolte a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo che copre una frazione del costo effettivo del servizio, fatti salvi gli eventuali limiti previsti dalla normativa applicabile.

La lettera c) del comma 3 richiama le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), t) e w) – vale a dire tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; attività sportive dilettantistiche; promozione e tutela dei diritti umani e civili – per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiedendo ai fini della decommercializzazione che le prestazioni di servizi a favore dell'utenza siano svolte gratuitamente ovvero dietro corrispettivi tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni sopra indicate.

La lettera d) del comma 3 fa riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) (cooperazione allo sviluppo). Vengono richiamati, ai fini della decommercializzazione delle attività, gli enti statutariamente finalizzati alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionali che svolgono prestazioni di servizi o cessioni di beni all'utenza in forma gratuita ovvero a fronte di corrispettivi tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenendo anche conto degli apporti economici da parte di soggetti terzi e a condizione che l'ente risulti iscritto in apposito elenco ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 125.

Ai sensi della lettera e) del comma 3 le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), sono decommercializzate se poste in essere direttamente dagli enti di cui al comma 1, aventi come finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e nei limiti in cui tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati. Viene previsto, inoltre, al fine di garantire una non esclusività nel raggiungimento dei risultati della ricerca, che non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti.

Ai sensi della lettera f) del comma 1, infine, sono considerate non commerciali le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti del Terzo settore ad università e altri organismi

di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

Il comma 4 soggiunge che in ogni caso non concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Una regola analoga è stabilita anche in relazione ai contributi ed agli apporti erogati da parte da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento delle attività non commerciali in base ai precedenti commi 2 e 3. La revisione della norma consente di venire incontro alle diverse esigenze degli enti del Terzo settore e, specialmente, quelli di più piccole dimensioni e con minore capacità di attrarre finanziamenti, i quali basano la raccolta fondi su iniziative ricorrenti nel corso dell'anno o ricevono contributi o apporti pubblici per le proprie attività istituzionali. La disposizione riproduce la norma attualmente contenuta nell'attuale articolo 143, comma 3 del TUIR – che per gli enti in esame, diversi dalle imprese sociali, viene disapplicato ai sensi del successivo articolo 89 – adeguandone così la formulazione alla luce delle nuove esigenze e potenzialità assunte dal Terzo settore. Al comma 5 viene precisato che gli enti del Terzo settore si considerano enti non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto con le modalità precisate nei precedenti commi 2 e 3. L'ente si configura invece come commerciale qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, i proventi delle attività istituzionali di cui all'articolo 5, svolte secondo modalità commerciali, risultino superiori nel medesimo periodo di imposta rispetto alle entrate derivanti da attività non commerciali, vale a dire i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti (ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività non commerciali (ivi incluse quelle svolte a titolo gratuito). Il mutamento della qualifica vale a partire dal periodo d'imposta in cui le attività commerciali assumono valore prevalente rispetto a quelle di carattere non commerciale secondo i criteri fissati nella presente disposizione. Il comma 6 si riferisce agli enti di natura associativa e fa specifico riferimento ai rapporti ed alle attività svolte nei confronti dei propri associati in conformità alle finalità istituzionali degli enti (che vengono considerate non commerciali) nonché alle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi (che non concorrono alla formazione del reddito dei suddetti enti). Vanno, tuttavia, considerate di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In tal caso, i corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità. La disposizione ricalca l'attuale articolo 148, commi 1 e 2 del TUIR che viene disapplicato per gli enti in questione dal successivo articolo 89. Tale previsione trova poi, nel successivo articolo 85, una specifica disciplina agevolativa con riferimento a determinate attività svolte dalle associazioni di promozione sociale nei confronti degli associati o altri enti del Terzo settore.

**L'articolo 80** prevede uno specifico regime fiscale opzionale basato su coefficienti di redditività, funzionali alla determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, sempre che i relativi proventi non prevalgano sulle entrate derivanti dalle attività di natura non commerciale di cui all'articolo 79. Tale regime è costruito sulla falsariga di quanto previsto all'articolo 145 del TUIR che, in base al susseguente articolo 89, comma 2, continua ad applicarsi agli enti che non possono ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di



categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato che non sono iscritti al citato Registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 che vengano da questi ultimi esercitate. Il comma 1 elenca i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell'entità dei ricavi conseguiti. A detti ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali (articolo 86 del TUIR), sopravvenienze attive (articolo 88 del TUIR), dividendi ed interessi (articolo 89 del TUIR) e ricavi immobiliari (articolo 90 del TUIR). Il comma 2 chiarisce che in caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente e che, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, che può essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi, con effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'opzione è esercitata e fino a quando la stessa non è revocata, fermo restando un periodo minimo triennale di applicazione. L'eventuale revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto, parimenti, dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. Il comma 4 precisa, per gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale, che l'opzione può essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

L'articolo 81 prevede, in diretta attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera l) della Legge delega, un credito d'imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro eseguite con modalità tracciabili a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Il comma 1 precisa che in relazione alle suddette erogazioni non è possibile il cumulo con le disposizioni del successivo articolo 83 o con agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. I commi 2-6 stabiliscono la misura dell'incentivo, le relative modalità di fruizione e gli obblighi pubblicitari a carico dei beneficiari, in sostanziale analogia a quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 in materia di "art-bonus". A questo riguardo, si fa presente che il credito in esame può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sia dai titolari del reddito di impresa, sia dalle persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali. Detto credito non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Il comma 5 prevede che il bene oggetto del bonus deve essere fruito in via prevalente per l'esercizio delle attività istituzionali dell'ente di cui all'articolo 5. Ai sensi del comma 7, saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

L'articolo 82 prevede, in conformità ai criteri direttivi forniti dalla legge delega, alcune indicazioni sistematiche volte a chiarire il trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici riconosciuti a questi enti e non già previsti dalle previgenti norme tributarie. Il comma 1 chiarisce, in via preliminare, che le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, salvo quanto indicato al successivo comma 4. Il comma 2 prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dei suddetti enti, a condizione che i relativi beni vengano

strettamente utilizzati in attuazione degli scopi istituzionali dell'ente nei cinque anni successivi al loro trasferimento. A tal fine è inoltre richiesto, per evidenti ragioni di controllo, che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. Il comma 3 stabilisce che gli atti costitutivi e le modifiche statutarie (comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1) scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, in modo tale da garantirne la neutralità come già avviene per le analoghe operazioni eseguite in ambito societario. Il comma 4 introduce una specifica disposizione per le imposte di registro, ipotecaria e catastale che si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dagli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, con dichiarazione dell'ente contestuale alla stipula dell'atto. Anche in questa circostanza è prevista una specifica sanzione in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, con l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. La disposizione si inserisce tra quelle che comportano l'ampliamento del *favor* verso gli enti del Terzo settore, andando incontro ad una esigenza segnalata anche dalla Legge delega che, all'articolo 9, lettera l), prevede l'introduzione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore. Si tratta di una disposizione che fino al 2013 era in vigore con riferimento ai soli soggetti ONLUS e che, quindi, viene ora ripristinata con un più ampio ambito applicativo.

Il comma 5 esenta dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dagli enti in questione. Rientrano nell'ambito di questa disposizione, in via esemplificativa, documenti quali le fatture, le ricevute e le quietanze.

Il comma 6 stabilisce un'esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti di cui sopra, destinati esclusivamente ai relativi scopi istituzionali non commerciali, nel rispetto delle condizioni dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 e relative disposizioni di attuazione.

Il comma 7 prevede, per i tributi diversi dall'IMU e dalla TASI, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Similmente, il comma 8 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Il comma 9 esenta dall'imposta sugli intrattenimenti le attività ricreative di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 in via occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da parte degli enti in questione. Si prevede, comunque, l'obbligo di comunicare preventivamente lo svolgimento delle suddette attività spettacolistiche, all'Ente impositore (SIAE).

Il comma 10 esclude l'applicazione della tassa sulle concessioni governative per gli atti ed i provvedimenti relativi agli enti del Terzo settore di cui al comma 1.

L'**articolo 83** introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali e altresì delle cooperative sociali (cfr. il successivo comma 8), con particolari ed ulteriori vantaggi qualora l'erogazione sia effettuata a favore delle organizzazioni di volontariato. Con la presente disposizione si attuano le indicazioni contenute all'articolo 9, comma 1, lettera *b*) della Legge delega, consentendo la razionalizzazione e semplificazione del regime delle detrazioni e deduzioni ed eliminando la sovrapposizione esistente tra le disposizioni del TUIR e quelle contenute all'articolo 14 del D.L. n. 35/2005. Nello stesso tempo, con una successiva disposizione di coordinamento sistematico, viene fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni di favore previste settorialmente dall'ordinamento, ciò al fine di evitare eventuali penalizzazioni a carico di determinati enti del Terzo settore (cfr. articolo 89). Resta inteso, naturalmente, che le elargizioni in esame devono essere esclusivamente destinate allo svolgimento delle attività istituzionali (non commerciali) degli enti e che una diversa destinazione può condurre a riqualificare l'ente come commerciale nonché a verificare i presupposti per la cancellazione dal Registro unico nazionale.

Il comma 1 istituisce una detrazione dall'IRPEF pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili o in natura, a favore degli enti di cui sopra, per un importo complessivo dell'erogazione non superiore a 30.000,00 Euro in ciascun periodo di imposta. Si tratta di una disposizione che, rispetto a quanto indicato nella normativa vigente, incrementa in modo significativo il vantaggio a favore dei soggetti che attualmente effettuano erogazioni in danaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (che attualmente godono di un'aliquota di detrazione del 26 per cento) o erogazioni a favore di fondazioni operanti nel settore musicale e delle associazioni di promozione sociale (per le quali è attualmente prevista un'aliquota del 19 per cento). La detrazione viene, peraltro, incrementata al 35 per cento per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. In questo caso si tratta di un incremento ancora più significativo, dal momento che la percentuale di detrazione sale di 9 punti percentuali rispetto alle disposizioni previste nell'ordinamento vigente.

Il comma 2 prevede una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da enti e società. In questa circostanza la disposizione assegna un vantaggio ulteriore rispetto a quanto indicato all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 che limitava l'erogazione a 70.000,00 Euro. La disposizione in esame si ricollega alle erogazioni liberali in danaro effettuate con modalità tracciabili ed a quelle in natura.

Il comma 3 regola la cessione gratuita di derrate alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti alla cui produzione o scambio è destinata l'attività dell'impresa, effettuata in alternativa all'eliminazione dal circuito commerciale a favore degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore aventi natura non commerciale.

Similmente, il comma 4 disciplina la cessione gratuita dei beni non di lusso e difettati, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, eseguita in alternativa alla loro necessaria distruzione o eliminazione dal mercato a favore dei beneficiari sopra indicati. In questo caso, tuttavia, viene previsto un limite quantitativo di valore oltre il quale i beni ceduti si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, con conseguente tassazione in via ordinaria in capo al cedente (beni il cui costo di acquisto o di produzione non superi il 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato).

Il comma 5 prevede gli adempimenti procedurali e sostanziali richiesti ai cessionari dei beni di cui ai commi 3 e 4 per poter beneficiare delle suddette cessioni. Il soggetto beneficiario deve infatti

predisporre un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo. I beni di cui ai suddetti due commi si considerano distrutti ai fini dell'IVA e, pertanto, non viene meno il diritto alla detrazione dell'IVA a monte che spetta all'impresa erogante.

Il comma 6 richiede, con riferimento a tutte le erogazioni contemplate dal presente articolo, che l'ente beneficiario dichiari, al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di qualificarsi come ente non commerciale (sono escluse da questo obbligo, naturalmente, le cooperative sociali). La perdita dei requisiti relativi a questa qualifica deve essere comunicata dal rappresentante legale dell'ente presso il suddetto Registro entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui detta circostanza si è verificata, a pena di un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria. E' pertanto onere del soggetto erogante, in via preventiva rispetto alla fruizione della detrazione o deduzione, di verificare presso il suddetto Registro se l'ente beneficiario abbia prodotto la citata dichiarazione o acquisire da quest'ultimo un'attestazione in tal senso.

Il comma 7 contiene una disposizione di chiusura, stabilendo che per le erogazioni liberali di cui al presente articolo non si applicano le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

Parimenti, il comma 8 fa salva l'applicazione delle norme in esame a favore delle cooperative sociali.

L'**articolo 84** introduce alcune disposizioni di favore specificamente riferite alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale, con l'intento di graduare il trattamento fiscale a seconda della maggiore meritevolezza degli interessi perseguiti e dell'assenza di finalità lucrative. Il comma 1 precisa, a tale riguardo, che alle organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni del presente articolo in aggiunta a quelle previste dall'articolo 79, commi 2, 3 e 4. La norma consente in tal modo di coordinare le disposizioni di cui al presente articolo cumulandole con quelle espressamente indicate al suddetto articolo 79.

Ciò posto la norma, in continuità con le attuali previsioni della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e nella susseguente normativa di attuazione, enumera alcune tipologie di attività che non sono considerate commerciali qualora effettuate dalle suddette organizzazioni senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità. Si tratta di una disposizione con la quale vengono decommercializzate specifiche attività che, solitamente, costituiscono lo strumento per reperire risorse finanziarie necessarie al sostentamento dell'ente. In particolare si fa riferimento ad attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e di cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario (in entrambe i casi, si ritiene che l'impiego di nuove modalità di vendita – ad esempio tramite portali o aste su internet – non debba necessariamente configurare la presenza di intermediari ai fini di questa disposizione). Rientrano in questo contesto anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, nonché le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono il 50 per cento dei costi di diretta imputazione. Si tratta di una disposizione già presente nell'ordinamento vigente, diretta a favorire la gestione da parte delle ODV di strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande che sono naturalmente connaturate alle modalità di svolgimento delle loro attività. Il comma 2 prevede un'ulteriore agevolazione, con riguardo agli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, esentandone i redditi ai fini dell'IRES. Si tratta di una disposizione che introduce un beneficio

specifico, con una novità nel panorama legislativo fiscale, permettendo alle organizzazioni che basano la propria attività sul supporto dei volontari, di evitare che il possesso degli immobili possa intaccare le risorse destinate allo svolgimento di attività di interesse generale meritevoli di tutela.

L'**articolo 85** si concentra sulle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, delineandone il regime tributario in sostanziale continuità con gli attuali articolo 148 del TUIR (disapplicato per gli enti del Terzo settore, dal successivo articolo 89) e con la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (abrogata dal successivo articolo 101), con gli opportuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Il comma 1, similmente all'analogia disposizione contenuta nel precedente articolo 84, indica che alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni del presente articolo in aggiunta a quelle previste dall'articolo 79, commi 2, 3 e 4. Il primo comma consente perciò di coordinare le disposizioni di cui al presente articolo cumulandole con quelle espressamente indicate all'articolo 79. In aggiunta, il comma 1 dispone, riprendendo l'attuale articolo 148, comma 3 del TUIR, che non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale. Si considerano, inoltre, non commerciali le attività svolte secondo i requisiti di cui alla lettera *m*) dell'articolo 5, consentendo lo svolgimento di attività a favore dei enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore. Il comma 2 soggiunge che non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, neanche le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali. Vanno invece considerate commerciali, ai sensi del comma 3 ed in analogia all'attuale articolo 148, comma 4 del TUIR, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio di attività tipicamente commerciali elencate in modo specifico (gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari). La suddetta presunzione di commercialità – similmente a quanto previsto dall'articolo 148, comma 5 del TUIR – è esclusa dal comma 4 per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, con riferimento alla somministrazione di alimenti o bevande, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché all'organizzazione di viaggi e soggiorni. A tale fine devono essere soddisfatte tutte le specifiche condizioni che vengono ora previste per assicurarne la non concorrenzialità sul mercato (attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti dei soci o associati o dei familiari conviventi degli stessi, nonché assenza ai fini dello svolgimento di tale attività di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soci o associati. Sotto quest'ultimo aspetto il mero utilizzo di strumenti specifici di diffusione rivolti per loro natura ad un pubblico indistinto, come, ad esempio social network o sito internet, non comporta di per se la perdita del beneficio, salvo ovviamente la dimostrazione delle finalità commerciali nell'utilizzo dei predetti strumenti). Il comma 5 riprende il contenuto delle disposizioni fiscali già previste nella citata Legge n. 383/2000 stabilendo che le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

Il comma 6 prevede che per le APS vanno considerate commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Il comma 7, infine, esclude dall'IRES i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle APS.

L'**articolo 86** prevede – in aggiunta e fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli 81, 82 e 83 – un regime contabile semplificato, con tassazione forfetaria, per le attività commerciali esercitate da organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale. I commi che costituiscono l'articolo 86 riprendono, con i necessari adattamenti, il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Si segnala, al riguardo, che le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

L'**articolo 87** si sofferma sugli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili relativi a specifici ambiti di attività. Il comma 1 riguarda gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86 (per opzione, per difetto dei relativi requisiti o perché svolgono unicamente attività istituzionale). Detti enti, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essi previsti, devono redigere scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta (lettera *a*) e, altresì, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali (lettera *b*). A questo riguardo viene chiarito, al comma 2, che gli obblighi di cui al comma 1, lettera *a*), si considerano assolti sia qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile, sia per il tramite di altre modalità comunque analitiche. Il successivo comma 3 prevede, per gli enti del Terzo settore non commerciali, l'obbligo di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata. Ai fini della contabilità separata non è stato appositamente previsto che si debba istituire un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività. Il comma 4 dispone che gli enti del Terzo settore non commerciali non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale per le attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 86 per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che aderiscono al relativo regime forfetario.

Il comma 5 è rivolto agli enti del Terzo settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi e prevede l'obbligo di inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto un rendiconto specifico, accompagnato da una relazione illustrativa, riguardante le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. La presente disposizione si rivolge, in quanto compatibile, anche alle ODV ed APS che si avvalgono del regime forfetario di cui al precedente articolo 76. A questo riguardo, si può ritenere che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non sia di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. Il comma 6 contiene una norma di chiusura relativa alle ipotesi in cui l'ente del Terzo settore non commerciale debba assumere la qualifica di ente commerciale, in base ai criteri forniti dal precedente articolo 79, comma 5. In questo caso, si prevede che entro tre mesi dal realizzarsi delle suddette condizioni tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di

cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 dello stesso decreto. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica, devono essere eseguite entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti, in deroga all'articolo 149, comma 3 del TUIR che viene disapplicato per gli enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 89.

L'articolo 88 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 82, commi 7 e 8 ed 85, commi 2 e 4 possono essere applicate nei soli limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

L'articolo 89 contiene disposizioni di coordinamento normativo volte a salvaguardare l'effettiva applicazione delle norme fiscali del presente Codice agli enti del Terzo settore. Il comma 1 esclude, per gli enti del Terzo settore, l'applicazione di alcune norme del TUIR relative agli enti non commerciali e, altresì, di disposizioni relative ai trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e del regime semplificato di cui alla L. 398/1991. Viene così assicurata, in particolare, l'effettività delle previsioni di cui agli articoli 79, 80, 81 ed 86. Il comma 2 dispone che l'articolo 145 del TUIR, relativo al regime forfetario degli enti non commerciali, continua ad applicarsi ai soli enti che non possono ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato che non sono iscritti al citato Registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 che vengano da questi ultimi esercitate. Il comma 3 modifica l'articolo 148, comma 3 del TUIR – che esclude la natura commerciale per le attività svolte agli enti associativi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati – limitandone l'applicazione agli enti che per definizione restano esclusi dall'ambito del Terzo settore. La presente norma si coordina, per i soggetti iscritti al Registro unico di cui all'articolo 45, con quanto previsto dall'articolo 79, comma 6. Il comma 4 introduce un nuovo comma 3 all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 allo scopo di evitare una duplicazione di benefici fiscali, prevedendo che “la riduzione [dell'aliquota IRES, n.d.r.] non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore” e che “ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del Terzo settore la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del medesimo Codice”. In altri termini, la riduzione dell'imposta sul reddito delle società prevista dal citato articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973 si applica agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, qualificati come enti del Terzo settore, limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5.

Il comma 5 modifica l'articolo 52, comma 1 del d.P.R. n. 633/1972 sostituendo le parole “al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” con “al codice del Terzo settore”, in modo tale da consentire la regolare effettuazione dei necessari accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il comma 6 chiarisce che si intendono riferite agli enti del Terzo settore di natura non commerciale le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del Codice e tenuto conto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dei requisiti di cui alla Direttiva 112/2006 CE. Il comma 7 modifica l'articolo 1, comma 3, della L. 22 giugno 2016, n. 112 sostituendo le parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1,

lettera *a*), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-*bis* dello stesso articolo” con “enti del Terzo settore non commerciali che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *u*)”, adeguando così la c.d. “legge dopo di noi” alla mutata realtà normativa.

Similmente, il comma 8 modifica l'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 aggiungendo in fine il seguente periodo “Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Parimenti, il comma 9 modifica l'articolo 6, comma 9, della citata Legge n. 112/2016 sostituendo le parole “le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro” con le parole “le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore”.

Il comma 10 stabilisce, allo scopo di evitare duplicazioni con l'articolo 83, che ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali ed alle cooperative sociali non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, gli articoli 15, comma 1, lettere *i-ter*) e *h*) e comma 1.1 e 100, commi 2, lettere *h*), *m*), *n*), *o*), *o-bis*) e *o-ter*) del TUIR.

I commi 11, 12 e 13 contengono alcune norme di coordinamento, mutate dall'articolo 13 del D.lgs. n. 460/1997, per evitare il cumulo tra molteplici deduzioni e detrazioni previste dal TUIR per medesime erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il comma 14 prevede che ai soggetti che operano nel settore musicale ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e che sono iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore non si applica l'articolo 25, comma 5 dello stesso decreto legislativo. Ne consegue che gli enti in questione potranno applicare le norme fiscali contenute nel presente titolo iscrivendosi al Registro o continuare ad applicare il loro odierno regime tributario.

Il comma 15 prevede una disposizione di tenore analogo anche per le associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, istituendo un'alternativa tra l'applicazione delle norme del presente titolo (previa iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore) e quelle di cui all'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in assenza di iscrizione al Registro).

Da ultimo, il comma 16 stabilisce che alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 79, comma 3, lett. *b*) ed in attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere *i*), *j*), *k*) o *z*) – attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; comunicazione a carattere comunitario; attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

**Il Titolo undicesimo** del codice contiene le disposizioni in materia di controlli e di coordinamento .  
In particolare:

**l'articolo 90** riguarda i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile (relativi alle fondazioni), che sono esercitati, sulle fondazioni del Terzo settore, dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.



**L'articolo 91** individua i casi in cui i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria e determina i relativi importi:

- 1) in caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- 2) in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale;
- 3) in caso di utilizzo illegittimo dell'indicazione di ente del Terzo settore, di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale o i relativi acronimi ETS, ODV o APS, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli.

Le rispettive sanzioni pecuniarie sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**L'articolo 92** individua i compiti svolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e monitorare lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale; b) provvedere all'accreditamento delle reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale autorizzandole ad espletare attività di controllo nei confronti degli enti ad esse aderenti; c) predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti dalle regioni e province autonome e dall'organismo nazionale di controllo sui CSV, nonché sullo stato del sistema di registrazione.

Il comma 2 mantiene in capo alle Amministrazioni pubbliche competenti i poteri in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

**Nell'articolo 93** si definiscono gli ambiti dei controlli sugli Enti del Terzo Settore, che sono finalizzati ad accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- e) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

Il comma 2 rinvia, per le imprese sociali alle disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2 lett. c) della legge 6 giugno 2016 n. 106.

Il comma 3 individua nell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'Ente il soggetto competente ad esercitare le attività di controllo di cui alle suddette lettere a), b) e c) del comma 1, e prevede che lo stesso possa procedere ad accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del codice, anche con riferimento ai casi di cui alla lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni.

Il comma 4 affida agli enti pubblici erogatori di risorse finanziarie o che concedono in utilizzo propri beni, il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche sopra indicate.

Il comma 5 individua i controlli che, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono porre in essere nei confronti dei propri aderenti le reti associative e i CSV.

Il comma 6 disciplina i requisiti e le modalità di autorizzazione di tali soggetti, da definirsi ulteriormente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine il comma 7 individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'Organismo nazionale di controllo i soggetti che vigilano su reti associative e CSV.

**L'articolo 94** è dedicato alla materia dei controlli fiscali, in attuazione dell'articolo 7 della Legge delega. Il comma 1 dispone che l'Amministrazione finanziaria, ivi incluse l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, esercita autonomamente attività di controllo in merito sia al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 (destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro), 9 (devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), 13 (scritture contabili e bilancio), 15 (libri sociali obbligatori), 23 (procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni) e 24 (assemblea) del Codice, sia al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, avvalendosi dei poteri istruttori ordinari previsti dall'ordinamento tributario. Le violazioni che possono condurre al disconoscimento dei regimi fiscali previsti dal presente Codice devono essere contestate con un avviso di accertamento, preceduto a pena di nullità da un invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti, considerando la particolare delicatezza di tali contestazioni e la possibile gravità delle loro conseguenze per gli enti in questione. In questo caso si segnala che la previsione di un obbligo al contraddittorio valorizza il rapporto di trasparenza tra Fisco e contribuenti garantendo la cooperazione tra le parti già nella fase procedimentale dell'istruttoria relativa alla valutazione dei connotati organizzativi dell'ente. Il contraddittorio è previsto a pena di nullità del relativo atto di accertamento. Il comma 2 chiarisce in un'ottica di cooperazione tra le varie strutture deputate al controllo che, in ogni caso, l'Amministrazione finanziaria trasmetterà all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 44 ove ne ricorrano i presupposti. In proposito, il comma 3 precisa che ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione da detto registro degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore resta fermo il controllo eseguito dal citato ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Da ultimo, il comma 4 prevede, sempre nell'ottica di semplificazione allo scopo di evitare duplicazioni sul versante dei controlli e degli adempimenti, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del modello di cui al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. modello EAS) per gli enti del Terzo settore iscritti nel suddetto Registro unico nazionale.

**L'articolo 95** individua le finalità della vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro, che è volta a verificare la tenuta complessiva del sistema di registrazione e di quello dei controlli per garantire l'uniformità dei sistemi e dell'osservanza delle norme sull'intero territorio nazionale.

In tale ottica, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e province autonome trasmettano una relazione sull'iscrizione degli enti al Registro, sulla revisione periodica effettuata nell'anno precedente, sui controlli eseguiti e i relativi esiti, e in generale sulle criticità emerse, mentre l'ONC entro il 30 aprile di ogni anno trasmette relazione sulla propria attività e su quella e sullo stato dei CSV.

La disposizione prevede altresì la possibilità di effettuare verifiche mirate in loco avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro e verifiche a campione sulle attività svolte dagli enti (reti e csv) autorizzati al controllo.

Ai sensi del comma 4, al Ministero compete la vigilanza sulle persone giuridiche privatizzate (ENS - Ente nazionale sordi, ANMIL - associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, UICI - unione italiana ciechi e ipovedenti, UNMS - unione nazionale mutilati per servizio, ANMIC - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 19 novembre 1987 n. 476; a tal fine negli organi di controllo di tali enti deve essere presente un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 5, infine, prevede che il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria per il 2007 in favore di alcuni enti del terzo settore (l'Unione Italiana Ciechi, l'Irifer, lo Ierfop, l'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania) sia adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul cui stato di previsione della spesa sono collocate le risorse suddette, non più dal Ministero dell'Interno, precedente titolare dei capitoli di spesa trasferiti.

**L'articolo 96** prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la cabina di regia, siano definiti forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio, le forme di raccordo con le altre amministrazioni interessate, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione alla vigilanza delle reti associative, le forme di vigilanza su queste ultime.

**L'articolo 97** prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito di coordinare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera q) della legge delega, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore. In particolare la Cabina di regia coordina l'attuazione del codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del codice in commento. L'istituzione ed il funzionamento della cabina di regia devono garantire l'invarianza finanziaria.

**Il Titolo dodicesimo** contiene le disposizioni transitorie e finali, nonché le abrogazioni di disposizioni vigenti.

**L'articolo 98** prevede l'inserimento nel codice civile di un nuovo articolo, destinato a favorire i processi di trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli enti del Terzo settore introdotta con il presente decreto legislativo.

**Con l'articolo 99, commi da 1 a 3** sono modificate alcune disposizioni del d.lgs. 178/2012 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa - C.R.I., a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) prevedendo che la Associazione della Croce Rossa Italiana e i relativi comitati territoriali vengano iscritti di diritto nella sezione del Registro unico del terzo settore relativo alle Organizzazioni di volontariato (non più come ora tra le Associazioni di promozione sociale), nell'ottica della più razionale riconduzione tipologica della predetta Associazione alla fattispecie dell'organizzazione di volontariato. Viene conseguentemente abrogata la parte del sopra citato decreto legislativo che prevede la possibilità di accedere alle risorse previste per le Associazioni di promozione sociale.

Il comma 4 prevede che all'art. 26 comma 2 lett. b) della legge 125/2014 in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, il richiamo alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sia sostituito con quello agli Enti del terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'art. 79 comma 5 del presente codice.

**L'articolo 100** dispone in via transitoria e fino all'adozione di nuovi provvedimenti ministeriali l'applicazione, in materia di raccolta fondi, di schemi di bilancio di esercizio, di bilancio sociale, dei provvedimenti ("linee guida") finora a carattere non vincolante, a suo tempo predisposti dall'Agenzia del terzo settore. Si fa riferimento alle linee guida per la raccolta dei fondi (seconda edizione, 2011); per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit ( ottobre 2009); per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit ( aprile 2011).

**L'articolo 101** in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, comma 7 della Legge 6 giugno 2016 n. 106, introduce alcune norme transitorie, riguardanti il Consiglio nazionale del terzo settore, gli effetti derivanti dall'iscrizione ai relativi registri delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali, la modalità di adeguamento, per tali enti, dei relativi statuti, nonché alcune disposizioni transitorie in materia di reti associative, di comitati di gestione, di accreditamento dei CSV, di Onlus; in particolare il comma 8 prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dell'articolo 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Similmente, per gli enti associativi, si prevede che l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi dell'articolo 148 del TUIR. Le suddette disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione Europea di cui al seguente comma 10.

Il comma 9, considerando la possibilità che vengano emanate disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 giugno 2016 n. 106, prevede nel periodo successivo alla entrata in vigore del presente decreto venga svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, nelle modalità ed alle condizioni stabilite nel decreto di cui al citato articolo 7, comma 4 della Legge delega, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio.

**L'art. 102** contiene l'elenco delle disposizioni abrogate, alcune delle quali dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi, altre dall'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge delega. Una particolare rilevanza ricoprono le norme di natura tributaria: nello specifico, con il comma 1, sono immediatamente abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3 e 4:

- La legge 11 agosto 1991, n. 266 sulle organizzazioni di volontariato e la legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulle associazioni di promozione sociale;
- il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, adottato con D.M. 14.9.2010, n.177;
- il decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997 recante "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni"
- l'articolo 100, comma 2, lettere i) e l) del TUIR relativo ad erogazioni liberali nei confronti di ONLUS ed associazioni di promozione sociale, che è necessario abrogare per prevenire sovrapposizioni con il nuovo articolo 73, che regola ora in modo unitario il regime delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *i-quater*) del TUIR relativo alle erogazioni liberali nei confronti di associazioni di promozione sociale;
- l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 35/2005 riguardante le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e di altri enti del Terzo settore, per la stessa motivazione sopra indicata.

Sono invece abrogate con il comma 2, a decorrere dal termine precisato con il successivo articolo 103, comma 2 (cioè dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea in merito al regime di determinazione del reddito di impresa degli enti del Terzo settore non commerciali), le seguenti disposizioni:

- articoli da 10 a 29 del D.lgs. n. 460/1997, n. 460 relativi al regime ONLUS, che viene complessivamente sostituito dalle norme contenute nel presente decreto;
- articolo 20-bis, del d.P.R. n. 600/1973 in materia di scritture contabili delle ONLUS che viene sostituito, con riferimento agli enti del Terzo settore, dal nuovo articolo 77;
- articolo 150 del TUIR sul trattamento delle ONLUS ai fini dell'IRES, allo scopo di evitare sovrapposizioni con le nuove norme tributarie analizzate sopra;
- articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della L. n. 266/1991 sulle agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato le quali sono ora disciplinate, anche sotto il profilo fiscale, dalle norme del presente Codice e, in particolare, dagli articoli 84 e 86;
- articolo 9-bis del D.L. n. 417/1991 relativo all'estensione ad associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro-loco del regime di cui alla L. n. 398/1991, dal momento che a tali enti potranno applicarsi le norme fiscali di cui al presente Codice, contestualmente all'iscrizione nel Registro unico nazionale;
- articolo 2, comma 31, della Legge n. 350/2003 relativo all'estensione alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro del suddetto regime di cui alla L. n. 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le A.S.D., per la stessa motivazione di cui sopra;
- articoli 20 e 21 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sulle agevolazioni fiscali per le associazioni di promozione sociale le quali sono ora disciplinate, anche sotto il profilo fiscale, dalle norme del presente Codice e, in particolare, dagli articoli 85 e 86.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, all'articolo 13 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e all'articolo 96 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione all'articolo 73 comma 1.

Infine, il comma 4 prevede che le norme disciplinanti i registri nazionali, regionali e provinciali dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Si fa in particolare richiamo alle seguenti disposizioni:

- articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
- articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383;
- il regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, adottato con D.M. 14.11.2001, n.471.

**L'art. 103** individua la copertura finanziaria delle disposizioni aventi un effetto di spesa, che viene rinvenuta nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2104, n.190. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, dall'attuazione del decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'art. 104** reca le disposizioni sull'entrata in vigore del decreto.

Il comma 1 prevede che gli articoli 81, 82 e 83 e 84, comma 2 ed 85, comma 7 (in considerazione della loro portata agevolativa) nonché l'articolo 102, comma 1, numeri 6), 7) e 8) (che abrogano le norme del TUIR sulle erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore, ai quali si rivolgono gli articoli 81 e 83) si applicano alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, alle OdV di cui alla Legge n. 266/1991 ed alle APS di cui alla L. n. 383/2000, in via transitoria, dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del periodo d'imposta nel quale le restanti disposizioni del titolo X entreranno in vigore, secondo quanto indicato al successivo comma 2.

Il comma 2 stabilisce, appunto, che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto al comma 1, si applicano agli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Il comma 3 chiarisce infine che le norme del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "CODICE DEL TERZO SETTORE,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO  
2016, N. 106"**

**Relazione tecnica**

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli, è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore.

I Titoli primo e secondo recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo settore.

Il Titolo terzo prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato.

I Titoli quarto e quinto disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. E' inoltre prevista una norma di rinvio – articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il Titolo sesto disciplina il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Titolo settimo reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo ottavo detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore prevedendo l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo nono reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale.

Il Titolo decimo disciplina il regime fiscale degli enti in parola.

Il Titolo undicesimo detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento.

Infine il Titolo dodicesimo reca disposizioni transitorie e finali.

Ciò premesso si procede all'illustrazione delle singole disposizioni.

**L'articolo 1** individua finalità ed oggetto del decreto, indicando obiettivi di riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Data la sua natura ordinamentale, la norma non è idonea a generare oneri finanziari.

**L'articolo 2** individua i principi generali che informano la disciplina. Il contenuto della norma non comporta la produzione di oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 3** individua le fonti normative applicabili agli Enti del Terzo settore e, come tale, non comporta alcun onere finanziario.

**L'articolo 4** individua nel dettaglio, per tipologie, gli enti che rientrano nel cd. "Terzo settore" definendone in generale le caratteristiche nonché i casi di esclusione. Essa è insuscettibile di generare oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 5** individua le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere. Non sono previsti dalla disposizione oneri a carico del bilancio dello Stato.



**L'articolo 6** prevede la possibilità per gli enti del Terzo settore, conformemente alle disposizioni statutarie, di esercitare in via secondaria attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente. I criteri e i limiti di tale esercizio saranno definiti con decreto interministeriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Anche tale disposizione è neutra rispetto agli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 7** definisce il concetto di raccolta fondi, uno degli strumenti di autofinanziamento degli enti del Terzo settore, rinviando ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle relative linee guida. Dalla disposizione in esame non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 8** prevede per gli enti del Terzo settore l'assenza di scopo di lucro, prescrivendo la destinazione del patrimonio allo svolgimento delle attività statutarie e vietando la distribuzione anche indiretta di eventuali utili ed avanzi di gestione. Il contenuto regolatorio della norma non può generare effetti a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 9** prevede, in caso di estinzione o scioglimento, l'obbligo per gli enti di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore. Anche tale disposizione non produce effetti di spesa sul bilancio dello Stato.

**L'articolo 10** prevede per alcuni enti del Terzo settore la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi del Codice civile. La portata ordinamentale di tale norma esclude la possibilità di generare oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 11** prevede per gli enti del Terzo settore l'obbligo di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Da tale obbligo non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato, laddove gli effetti di spesa relativi all'istituzione ed alla gestione del registro medesimo sono trattati più diffusamente nella parte della presente relazione relativa all'articolo 53.

**L'articolo 12** regola l'utilizzo della denominazione di "ente del Terzo settore". In ragione del contenuto meramente regolatorio della norma, non si prevedono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 13** prevede gli obblighi degli enti del Terzo settore in materia di scritture contabili e modalità di redazione e deposito del bilancio di esercizio. La disposizione, trattandosi di obblighi a carico di soggetti privati, non genera alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 14** individua gli enti del Terzo settore tenuti a redigere e pubblicare il bilancio sociale e quelli tenuti ad oneri di pubblicità di emolumenti compensi e corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti o agli associati. Anche in questo caso, trattandosi di obblighi a carico di soggetti privati, non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 15** detta disposizioni in materia di libri sociali, ulteriori rispetto a quelli contabili e di bilancio: la norma, per le stesse ragioni riportate negli articoli precedenti, non comporta alcun onere finanziario pubblico.

**L'articolo 16** reca disposizioni sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli enti del Terzo settore, dalle quali non discendono oneri a carico del bilancio dello Stato.





**L'articolo 17** definisce e regola la figura del volontario che opera nell'ambito degli enti del Terzo settore. Il contenuto ordinamentale della disposizione in esame rende la stessa inidonea ad avere effetti di spesa sul bilancio dello Stato.

**L'articolo 18** prevede l'obbligo per gli enti del Terzo settore di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La disposizione al comma 3 prevede che i costi della copertura assicurativa, in caso di attività svolta in convenzione con una pubblica amministrazione, siano a carico di quest'ultima. La disposizione in sé non è idonea a generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dall'obbligo assicurativo rientrano tra quelli derivanti dallo svolgimento delle attività previste in convenzione (art. 56) e devono essere calcolati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del rimborso, dovuto solo per le spese effettivamente sostenute e documentate. Poiché la sottoscrizione delle convenzioni da parte delle singole amministrazioni pubbliche è legittima, tra l'altro, solo ove il relativo bilancio presenti la necessaria copertura finanziaria, la norma non genera oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, potendo le Amministrazioni interessate utilizzare lo strumento convenzionale con gli enti del Terzo settore entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

**L'articolo 19** prevede che le Amministrazioni pubbliche promuovano la cultura del volontariato anche attraverso apposite iniziative organizzate nell'ambito delle attività scolastiche, e che le competenze acquisite nello svolgimento delle attività di volontariato possano essere riconosciute in ambito scolastico, universitario o lavorativo. La disposizione non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le iniziative di promozione possono essere svolte dalle amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse disponibili attraverso la riprogrammazione delle risorse destinate a legislazione vigente per le campagne informative rimodulandole tra i vari ambiti di interesse. La disposizione non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le iniziative di promozione possono essere svolte dalle amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse disponibili attraverso la riprogrammazione delle risorse destinate a legislazione vigente per le campagne informative rimodulandole tra i vari ambiti di interesse.

Con **l'articolo 20** inizia il titolo IV del Codice del Terzo settore, relativo alle associazioni e alle fondazioni del terzo settore. La disposizione definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni seguenti, pertanto non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 21** individua i contenuti obbligatori dell'atto costitutivo degli enti del titolo IV. Il contenuto ordinamentale della norma non genera spese a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 22** prevede per gli enti del Terzo settore un procedimento semplificato di acquisto della personalità giuridica in deroga al d.P.R. 361/2000, mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione non prevede nello specifico oneri aggiuntivi a carico dello Stato, fermo restando che l'art. 53, cui si rinvia, quantifica le risorse aggiuntive in generale destinate all'operatività degli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore presso le regioni e province autonome, titolari del procedimento di acquisto di personalità giuridica di cui si tratta.

**L'articolo 23** prevede alcune disposizioni volte a caratterizzare la struttura organizzativa delle associazioni e fondazioni e garantire l'entrata di nuovi soci senza vincoli precostituiti. Riguardando le caratteristiche intrinseche degli enti, tale disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.



**Gli articoli 24 e 25** disciplinano il funzionamento e i compiti dell'organo assembleare delle associazioni e fondazioni di terzo settore e il diritto di voto degli iscritti. Trattandosi di disciplina interna ai soggetti privati, non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Gli articoli 26, 27 e 28** disciplinano le caratteristiche dell'organo di amministrazione delle associazioni e fondazioni del terzo settore, prevedono l'applicabilità del codice civile alle situazioni di conflitto di interessi degli amministratori e rinviano al codice civile per la disciplina del regime di responsabilità di amministratori, componenti dell'organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le disposizioni in esame non comportano spese a carico del bilancio dello Stato in quanto disciplinano la struttura interna di enti di diritto privato.

**L'articolo 29** estende agli enti associativi e alle fondazioni del terzo settore l'articolo 2409 del codice civile, che prevede per le società la denuncia al Tribunale in caso di irregolarità nella gestione. Non sono previsti costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Gli articoli 30 e 31** prevedono i casi in cui nelle fondazioni e nelle associazioni del terzo settore devono essere nominati rispettivamente un organo di controllo, con individuazione dei compiti di quest'ultimo e i casi in cui è prevista la nomina di un revisore legale. Non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni regolative dell'organizzazione interna degli enti di diritto privato.

**Il titolo V** disciplina l'ordinamento di alcune particolari categorie di enti del terzo settore, ovvero le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. E' inoltre prevista una norma di rinvio – articolo 40 – alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

**L'articolo 32** individua le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato e il contenuto dei relativi atti costitutivi, prevedendo per le organizzazioni che svolgono attività di protezione civile l'applicazione delle norme del Codice nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile. La disposizione, a carattere ordinamentale, non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 33** limita i casi in cui le organizzazioni di volontariato possono far ricorso a prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura in aggiunta in aggiunta all'apporto dei volontari e individua le tipologie delle fonti di finanziamento utilizzabili per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, escludendo la possibilità di ricevere, per le attività svolte, corrispettivi o compensi, avendo diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate. Si tratta anche qui di disposizione che non prevede nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 34** vieta la corresponsione di compensi ai componenti degli organi sociali ( ad eccezione dei i membri dell'organo di controllo in possesso di specifici requisiti professionali), fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. La disposizione, rivolta ad enti di diritto di privato, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Gli articoli 35 e 36** disciplinano la categoria delle associazioni di promozione sociale. In particolare, **l'articolo 35** individua la forma giuridica, il numero minimo di soci e le finalità oltre alle tipologie di soggetti che per definizione o caratteristiche non possono essere considerati APS, disciplinando le caratteristiche della compagine associativa e regolando l'utilizzo nella denominazione sociale del "nome" di Associazione di promozione sociale o del relativo acronimo. **L'articolo 36** regola la possibilità di avvalersi di lavoro dipendente o autonomo individuando limiti



numerici in tal senso. Entrambe le disposizioni, data la loro natura ordinamentale, non sono suscettibili di comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 37** individua la nuova tipologia degli enti filantropici e, in ragione del suo contenuto definitorio, non comporta alcun tipo di onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Anche **l'articolo 38** che prevede le tipologie di entrate ammissibili per tali enti, rappresenta una disposizione a carattere ordinamentale, che non comporta oneri finanziari pubblici. Lo stesso vale per **l'articolo 39** che prevede per questi ultimi l'obbligo di inserire alcuni specifici contenuti nel bilancio sociale.

**L'articolo 40** contiene il mero rinvio, per la disciplina delle imprese sociali, al decreto legislativo in materia, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) della legge n. 106/2016 ferma restando per le cooperative sociali e i loro consorzi la disciplina di cui alla legge n. 381/1991. La portata contenutistica della disposizione esclude qualsiasi onere a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 41** fornisce la definizione e individua compiti e caratteristiche delle reti associative, specifica tipologia di enti del terzo settore. La disposizione, in ragione della sua portata regolatoria, non produce oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 42** reca il rinvio, per le società di mutuo soccorso alla vigente disciplina della legge n. 3818/1886 e s.m.i., senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 43** prevede disposizioni derogatorie al regime di cui all'articolo precedente per le società di mutuo soccorso che nei tre anni dall'entrata in vigore del codice si trasformino in associazioni del terzo settore. La norma, che consente loro di mantenere il proprio patrimonio, non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 44** esonera le società di mutuo soccorso dal versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali previsto a carico delle società cooperative in favore dei fondi mutualistici e dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese qualora siano di dimensioni ridotte e non gestiscano fondi sanitari integrativi. La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, nemmeno in termini di minor introiti per i fondi mutualistici gestiti dallo Stato, in quanto non sono mai potuti affluire ai fondi in parola versamenti da parte delle società di mutuo soccorso, in considerazione del fatto che il relativo modello societario è istituzionalmente inidoneo a produrre utili (infatti le società di mutuo soccorso sono enti non lucrativi, che non svolgono attività d'impresa, non hanno capitale sociale e vi è l'obbligo di impiegare la totalità dei contributi dei soci in attività in favore dei medesimi).

**L'articolo 45** in attuazione della previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge n. 106 del 2016, prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro, nel rispetto del principio dell'autonomia amministrativa delle Regioni, è gestito operativamente su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua la struttura competente in materia. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Pertanto l'ufficio del registro unico opera a livello regionale, prevedendosi a livello centrale la gestione della sezione relativa alle reti associative e il coordinamento con le Amministrazioni regionali atto ad assicurare l'effettiva operatività. A livello centrale a tali adempimenti si provvede nell'ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile a legislazione. La struttura competente, a livello dirigenziale non generale sarà individuata nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale dell'impresa.



**L'articolo 46** enumera le sezioni del Registro unico e individua le modalità per modificare tale configurazione. Essa, in ragione del suo contenuto meramente regolatorio, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 47**, al netto delle disposizioni di dettaglio previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 54, disciplina il procedimento per l'iscrizione al Registro unico nazionale, da attivare presso il relativo Ufficio competente per territorio e i rimedi giurisdizionali attivabili contro il diniego di iscrizione. La disposizione, dai contenuti tipicamente ordinamentali, non produce nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 48** individua le informazioni e gli atti la cui conoscibilità al pubblico è demandata al Registro unico (contenuti del Registro); la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 49** individua gli adempimenti in capo all'Ufficio e al Tribunale competente in caso di estinzione o scioglimento dell'ente del Terzo settore, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 50** individua le fattispecie che consentono la cancellazione dal Registro unico di un ente o il suo trasferimento in altra sezione, nonché i relativi provvedimenti giurisdizionali. Essa non prevede nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 51** detta le disposizioni in materia di revisione periodica dei soggetti iscritti al registro unico nazionale. L'attività di revisione in capo agli Uffici del registro unico rientra tra quelle di controllo di cui all'articolo 53, che prevede uno specifico stanziamento e le relative modalità di copertura.

**L'articolo 52** disciplina la funzione di pubblicità del Registro unico nei confronti dei terzi. La portata regolatoria della norma esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 53** individua la tempistica per l'avvio del Registro unico nazionale attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale e provvedimenti delle Regioni prodromici all'avvio concreto del Registro.

Il comma 3 dell'articolo quantifica in 14,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro, sia per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento da parte delle Regioni delle attività di controllo di cui all'articolo 93, comma 3. Nei limiti della predetta quantificazione, nei primi due anni, si prevede un impiego in buona parte concentrato sulla configurazione iniziale e l'avvio dell'infrastruttura informatica e, a partire dal 2020, una riduzione progressiva legata alla necessità di assicurare la conduzione del sistema a fronte della quale sarà necessaria un'implementazione delle attività di controllo da parte dei singoli uffici del registro. In tal senso si prevede che tali risorse potranno essere impiegate anche attraverso degli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Tale disposizione, come esplicitato dall'articolo 103, comma 1, trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

**L'articolo 54** prevede ulteriori contenuti per il decreto attuativo di cui all'articolo 53 e alcune disposizioni ordinamentali, senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.



**L'articolo 55** richiede alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali di programmazione e progettazione di interventi e servizi, di coinvolgere attivamente gli enti del terzo settore, individuati secondo principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri in quanto riguarda esclusivamente modalità procedurali delle attività delle pubbliche amministrazioni, da svilupparsi nei limiti delle risorse disponibili.

**L'articolo 56** contiene la disciplina delle convenzioni sottoscrivibili dalle amministrazioni pubbliche con le associazioni di promozione social e le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, i requisiti che i suddetti enti devono possedere e i contenuti delle convenzioni stesse, nonché l'esclusione di attribuzioni finanziarie agli enti ulteriori rispetto al mero rimborso dei costi diretti effettivamente sostenuti e di quelli indiretti nella quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto di convenzione. La disposizione, di natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le singole amministrazioni infatti potranno legittimamente sottoscrivere le convenzioni in parola nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione.

**L'articolo 57** disciplina specificamente le convenzioni relative ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Anche in questo caso la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le amministrazioni operano nei limiti delle risorse a loro disposizione.

**L'articolo 58** prevede l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge di delega; **l'articolo 59** individua la sua composizione, **l'articolo 60** i suoi compiti. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le norme prevedono infatti che la partecipazione all'organo dei suoi componenti è gratuita e che non debba dar luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, in coerenza con la previsione dell'art.12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135. Si prevede inoltre che per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, il Consiglio si avvalga delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, le spese volte ad assicurare il normale funzionamento dell'organo collegiale saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale del Ministero, che svolgerà funzioni di supporto al Consiglio medesimo, e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore ( associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

Dall'articolo 61 all'articolo 66 viene declinata la disciplina relativa alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato ( CSV), istituiti dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.266 (legge - quadro sul volontariato). Più specificamente:

**L'articolo 61** stabilisce i requisiti prescritti per l'accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato. Le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

**L'articolo 62** disciplina il finanziamento dei CSV, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera e) della legge n.106/2016, nel punto in cui prevede il finanziamento stabile dei CSV medesimi, attraverso un programma triennale, con le risorse già previste dall'articolo 15 della legge



n.266/1991, nonché nel punto in cui prevede la revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali tra loro coordinati sul piano nazionale. Il citato articolo 15 della legge n. 266/1991 ha previsto l'istituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Tali fondi sono alimentati dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sulle quali la medesima legge pone l'obbligo di accantonare, ai fini del successivo versamento, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli ulteriori accantonamenti previsti per legge. La nuova disciplina introdotta dal decreto in esame assegna all'Organismo nazionale di controllo di cui al successivo articolo 64 il compito di determinare l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, incentrato sull'istituzione di un Fondo unico nazionale, amministrato dallo stesso Organismo nazionale di controllo e alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante contributi annuali obbligatori, integrativi o volontari. I contributi annuali obbligatori corrispondono, ai sensi del comma 3, ad una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti, individuati in conformità alle previsioni del decreto legislativo n.153/1999. Le Fondazioni di origine bancaria calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme in tal modo dovute, versandole al Fondo unico nazionale entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio. Qualora l'ammontare dei contributi obbligatori versati risulti superiore al fabbisogno determinato dall'Organismo nazionale di controllo, il surplus viene accantonato ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV. Viceversa, negli anni in cui i contributi obbligatori versati risultino inferiori al fabbisogno dei CSV, ed anche l'eventuale riserva con finalità di stabilizzazione sia incapiante, le Fondazioni dovranno procedere al versamento di un contributo integrativo, in misura proporzionale al contributo obbligatorio già versato, al fine di assicurare l'allineamento delle disponibilità del Fondo unico nazionale al fabbisogno annuale dei CSV. Le Fondazioni possono altresì versare contributi volontari ulteriori a quelli obbligatori.

Rispetto alla disciplina previgente, basata su di un sistema statico, nel quale le fondazioni bancarie alimentano il volontariato attraverso il contributo obbligatorio, il cui gettito è anelastico rispetto al fabbisogno dei CSV, il decreto in esame recepisce l'esigenza di stabilizzazione del sistema di finanziamento dei CSV espressa nella legge di delega, prevedendo un meccanismo dinamico di alimentazione del Fondo, assicurato non soltanto dai versamenti obbligatori, ma anche dai versamenti integrativi (che, ove ne ricorrano i presupposti per l'attivazione, divengono anch'essi obbligatori per le Fondazioni) e dai versamenti volontari, nella consapevolezza che tale sistema costituisca uno strumento importante di valorizzazione del ruolo del volontariato, il quale è espressione dei valori costituzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale. Nella prospettiva di dare effettiva attuazione ai richiamati principi costituzionali, il comma 6 prevede, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento alle Fondazioni di origine bancaria che effettuano i versamenti al Fondo unico nazionale (indipendentemente dalla loro natura, siano essi obbligatori, integrativi o volontari) di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per il solo anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Tale disposizione, come esplicitato nel successivo art.102, comma 1, trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.



Il comma 7 attribuisce all'Organismo nazionale di controllo il compito di stabilire l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche tenendo conto sia del criterio del fabbisogno storico, che del criterio dinamico delle esigenze di promozione del volontariato, nonché il compito di ripartire annualmente e territorialmente le risorse provenienti dalle Fondazioni, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi. La definizione dei criteri di riparto dovrà tenere nel debito conto, da un lato, la provenienza territoriale delle risorse conferite dalle Fondazioni e, dall'altro, esigenze di perequazione territoriale, al fine precipuo di assicurare l'effettivo soddisfacimento delle finalità di promozione e rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore. L'Organismo nazionale di controllo determina altresì, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere, il fabbisogno occorrente alla copertura delle proprie spese di organizzazione e funzionamento, ivi incluse quelle relative alle proprie articolazioni territoriali (Organismi territoriali di controllo) e quelle relative ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati dagli Organismi territoriali di controllo, nel rispetto di due limiti ben definiti: la quantificazione di tali voci di costo non può eccedere il 5% del totale dei contributi obbligatori versati dalle Fondazioni di origine bancaria; eventuali compensi riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell' Organismo nazionale e degli Organismi territoriali di controllo non possono gravare sulle risorse sul Fondo unico nazionale, in coerenza con quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera f) della legge delega, che prescrive che detti emolumenti debbano essere posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici. Eventuali economie emergenti dalle spese di organizzazione e funzionamento saranno utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del relativo bilancio, riducendo, conseguenzialmente, per un importo equivalente, le somme da destinarsi nell'esercizio successivo alle spese di organizzazione e di funzionamento. Il comma 9 stabilisce altresì il principio della destinazione esclusiva delle risorse del medesimo Fondo alla copertura dei costi del sistema dei CSV.

**L'articolo 63** declina le funzioni e i compiti dei centri di servizio per il volontariato, rispondenti alla missione loro assegnata dalla legge n.106/2016 di fornire servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore. Le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

Gli articoli 64 e 65 definiscono il nuovo modello di *governance* dei Centri di servizio per il volontariato, in coerenza con il dettato dell'art.5, comma 1, lettera f) della legge di delega, che prevede l'attribuzione delle funzioni di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato ad organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, da costituirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse provenienti dalle fondazioni bancarie finanziatrici. La *governance* del sistema individua un assetto organizzativo incentrato su di un Organismo nazionale di controllo (ONC), avente la natura giuridica della fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dotata di autonomia statutaria e gestionale, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La fondazione si articola territorialmente (a livello regionale o sovraregionale) in 10 Organismi territoriali di controllo (OTC), privi di autonoma soggettività giuridica.

**L'articolo 64** attribuisce all'ONC funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV, che si esplicano attraverso i compiti nel medesimo declinati. Viene inoltre disciplinata la composizione dell'ONC. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le spese di organizzazione e funzionamento dell'ONC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie, come disposto dal precedente articolo 62, comma 8. Analogamente è a dirsi per quanto concerne l'esercizio, da parte del Ministero del



lavoro e delle politiche sociali, delle funzioni di controllo e vigilanza sull'ONC, per le quali si provvederà con il personale del Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilanci relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale e all'acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni". Inoltre, l'articolo in esame prevede espressamente che per la partecipazione all'ONC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato, conformemente a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera f) della legge delega, che pone l'onere finanziario relativo ad eventuali emolumenti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

**L'articolo 65** attribuisce agli Organismi territoriali di controllo (OTC) funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato nel territorio di riferimento, individuando a tal fine 10 ambiti territoriali, aventi dimensioni regionali o sovrapregionali.

Le funzioni di controllo si esplicano attraverso i compiti demandati agli OTC ed individuati nel medesimo articolo; viene inoltre disciplinata la composizione degli OTC. Anche tale disposizione non genera oneri finanziari, poiché anche le spese di organizzazione e funzionamento degli OTC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie, come disposto dal precedente articolo 62, comma 8. Inoltre, l'articolo in esame stabilisce che per la partecipazione all'OTC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato.

**L'articolo 66** regola il sistema sanzionatorio e gli strumenti di tutela giurisdizionale e, come tale, è insuscettibile di produrre oneri finanziari.

**L'articolo 67** prevede l'estensione delle provvidenze creditizie e fideiussorie già previste dalle norme vigenti in favore delle cooperative e i loro consorzi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, specificando che la stessa non determina ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

**L'articolo 68** conferisce anche ai crediti derivanti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale e relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale il privilegio generale sui beni mobili del debitore. La disposizione, a carattere civilistico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 69** prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome promuovano l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti europei. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 70** comma 1 prevede la possibilità per lo Stato e gli enti territoriali di individuare nella loro autonomia forme e modi per concedere l'utilizzazione non onerosa di propri beni mobili e immobili agli enti del Terzo settore. Poiché lo Stato e gli enti territoriali possono provvedere nell'ambito delle risorse disponibili, la norma in sé non è idonea a generare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

**L'articolo 71** al comma 1 prevede una disposizione ordinamentale relativa alle sedi e locali nella disponibilità degli enti di terzo settore. Al comma 2 contempla la possibilità per Stato, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali di concedere in comodato, entro limiti temporali massimi, a tali soggetti beni mobili ed immobili di loro proprietà, da loro non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle rispettive attività statutarie, ponendo a carico degli enti comodatari l'onere di





effettuare sull'immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. Il comma 3 consente a Stato regioni ed enti locali e pubblici, operando un migliore coordinamento di disposizioni già in vigore, di concedere beni culturali immobili per l'uso dei quali non è corrisposto alcun canone, a enti del terzo settore per lo svolgimento di specifiche attività di interesse generale a fronte della corresponsione di un canone agevolato e dello svolgimento di interventi di recupero restauro o ristrutturazione e comunque alla corretta conservazione valorizzazione e gestione del bene e alla pubblica fruizione. Al comma 4 si prevede l'ammissione degli enti del terzo settore a fruire delle facilitazioni già in essere per i privati in caso di costruzione, recupero, restauro adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali di propria pertinenza. Il complesso di tali disposizioni non genera ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il comma 2 fa riferimento a beni non utilizzati per fini istituzionali e comunque rimette agli enti pubblici di riferimento la possibilità di avvalersi della norma previa valutazione della propria situazione e nei limiti delle risorse disponibili; il comma 3 limita la norma ai beni per i quali al momento non è prevista un'entrata (e anzi potrebbe prevedere un'entrata finanziaria pari alla differenza tra il canone agevolato stabilito e l'ammontare delle spese sostenute dagli enti del terzo settore per gli interventi di riqualificazione e recupero); con riferimento al comma 4 la norma esplicita che la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui trattasi deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per i soggetti privati.

Gli articoli da 72 a 76 contengono disposizioni finanziarie in materia di terzo settore.

L'articolo 72 reca la disciplina relativa alle modalità di funzionamento ed utilizzo delle risorse del nuovo strumento finanziario introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106/2016 (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Tale Fondo è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. L'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n. 106 del 2016, prevede che il Fondo sia articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, la seconda di carattere non rotativo con una dotazione di 7,3 milioni di euro. L'articolo 11 della predetta legge prevede che, per l'attuazione della disposizione in esame, sia autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Le iniziative e i progetti potranno essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

La norma al comma 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determini annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili e che in attuazione di tale atto di indirizzo le strutture amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuino, all'esito delle procedure a tal fine necessarie, i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo. La norma medesima, contenendo al comma 3 un esplicito richiamo alle risorse finanziarie disponibili, quale limite per l'utilizzo del Fondo in parola, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 dell'articolo in esame prevede che a decorrere dall'anno 2017 la dotazione della seconda sezione del medesimo Fondo sia incrementata di 10 milioni di euro annui, la cui copertura è garantita, secondo quanto previsto dal successivo articolo 102, comma 1, dalla corrispondente



riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al già menzionato art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

**L'articolo 73** prevede, a decorrere dall'anno 2017, nell'ottica di una migliore gestione e allocazione della spesa conseguente alla previsione contenuta nell'art.9, comma 1 della legge delega di riforma - la quale demanda ai decreti legislativi, tra l'altro, la disciplina delle misure di sostegno economico a favore degli enti del terzo settore - la confluenza delle risorse finanziarie attualmente destinate al finanziamento degli interventi in materia di Terzo settore, e derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Gli oneri annui relativi a detti interventi ammontano a 21,96 milioni di euro, come derivanti dalle relative norme istitutive, individuate nel comma 1 dell'articolo:

- a) articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;
- b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n.438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;
- c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;
- d) articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n.383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro.

Il comma 2 dell'articolo raggruppa diversamente le risorse di cui al comma 1, specificandone le finalità: lett. a) risorse per il sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato (di cui alla lettera a) del comma 1); lett. b) risorse per il sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale (di cui alle lettere b) e d) del comma 1); lett. c) contributi per l'acquisto di autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (di cui alla lettera c) del comma 1).

Anche tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Gli articoli 74, 75 e 76** determinano le finalità e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente articolo 73, comma 2, lettere a), b) e c), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 77** prevede la possibilità, al fine di favorire il finanziamento e il sostegno degli Enti Terzo Settore, di emettere specifici "titoli di solidarietà" la cui raccolta deve essere destinata ad impieghi a favore di enti del Terzo Settore. Gli emittenti possono erogare a titolo di liberalità ad enti del Terzo Settore almeno una quota pari allo 0,6% dei titoli emessi, a fronte di tali erogazioni liberali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50%. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento prodotti da tali titoli sono soggetti alla ritenuta agevolata di cui all'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

Ai fini della stima dei possibili effetti di gettito, non esistendo fonti di dati a riguardo, sono stati utilizzati i dati forniti dagli operatori del settore che ipotizzano un importo annuo di titoli collocati per 240 milioni di euro di cui grant based per 220 milioni di euro.

Considerando una durata media dei titoli pari a 36 mesi, un tasso fisso lordo annuo dell'1% (in linea con le condizioni di tasso indicate in normativa) ed una percentuale di devoluzione media dello 0,5% si stimano:

- interessi annui per ogni emissione della durata di 36 mesi pari a 2,4 milioni di euro ai quali, a normativa proposta, corrisponderebbero ritenute al 12,5% per 300.000 euro rispetto ad una ritenuta a legislazione vigente di 624.000 euro al 26% da cui una perdita di gettito di 324.000 euro, tenendo conto delle successive emissioni la perdita di gettito si stima di 648.000 euro il secondo anno e 972.000 euro a regime dal terzo esercizio;



<b>IMPATTO FISCALE</b>	<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
Importo interessi	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		2.400.000	2.400.000
			2.400.000
<b>Totale interessi</b>	<b>2.400.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>7.200.000</b>
Ritenuta fiscale su interessi 12,50%	300.000	600.000	900.000
Ritenuta fiscale su interessi 26%	624.000	1.248.000	1.872.000
<b>minor entrate fiscali da ritenuta interessi (euro)</b>	<b>-324.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-972.000</b>

- erogazioni liberali per circa 1,1 milioni di euro (220 mln di euro X 0,5%) da cui un corrispondente credito di imposta al 50% per circa 183.000 euro il primo anno, 367.000 euro il secondo anno e 550.000 euro a regime dal terzo anno.

Importo erogazione liberale	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Credito d'imposta simil art bonus (50%)	-183.333	-366.667	-550.000
<b>Credito di imposta (euro)</b>	<b>-183.333</b>	<b>-366.667</b>	<b>-550.000</b>

Per ciò che concerne l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi titoli di solidarietà (2 per mille dell'importo), di cui al comma 15, si ha una perdita di gettito pari a circa -0,48 milioni di euro per il primo anno (240 milioni x 2/1000), -0,96 mln di euro per il secondo anno e -1,44 mln. di euro dal il terzo anno.

La normativa nel suo complesso produce i seguenti effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore dal 2018:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ritenute su interessi	-0,3	-0,7	-1,0
Credito d'imposta	-0,2	-0,4	-0,6
Imposta di bollo	-0,5	-1,0	-1,4
<b>Totale</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>

*Millioni di euro*

Con l'articolo 78 si disciplina il regime fiscale del c.d. "social lending" di cui alla sezione IX del Provvedimento della Banca d'Italia, emanato l'8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Per omogeneità di lettura dei relativi effetti finanziari, si procede alla disamina delle disposizioni di cui agli **articoli 79, 80, 84, 85, 86 e 100**, riguardanti il regime fiscale ai fini delle imposte dirette degli enti del Terzo settore diversi dalle società che assumono la qualifica di impresa sociale.

La normativa in esame ai fini delle imposte sui redditi è caratterizzata dalle seguenti disposizioni di carattere fiscale, con decorrenza dal 2018 relativamente alla deduzione delle erogazioni liberali e dal 2020 per l'applicazione degli altri regimi fiscali:

- **Regime opzionale di determinazione del reddito per gli enti del Terzo Settore (art. 80)**: tutti gli enti del Terzo Settore così come individuati dallo specifico codice, diversi dalle imprese sociali, possono optare per la determinazione del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
  - a) attività di prestazioni di servizi:
    - proventi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
    - proventi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
    - proventi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
  - b) altre attività:
    - proventi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
    - proventi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
    - proventi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Alcuni enti del Terzo Settore possono avvalersi di un regime forfetario con le seguenti modalità:

- **Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle OdV (artt. 84 e 86)**:
  - il regime forfetario è applicabile se i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, non superano *130.000 euro*;
  - i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte dall'ente sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  - il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività dell'7 per cento;
- **Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle APS (art 85 e 86)**:
  - il regime forfetario è applicabile se i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, non superano *130.000 euro*;
  - i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte dall'ente sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  - il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento;

E' previsto che gli enti del Terzo Settore possano mantenere il previgente regime (artt. 80 e 86).

Ai fini della stima dei possibili effetti di gettito sono stati utilizzati i seguenti archivi:

- le dichiarazioni dei redditi presentate dagli Enti non Commerciali (da parte di circa 148 mila soggetti, che comprende anche le dichiarazioni presentate dalle ONLUS, circa 12 mila);
- un archivio di dati relativo al Terzo Settore, ottenuto attraverso l'integrazione di varie fonti, composto da oltre 387 mila soggetti;



- dall'integrazione degli archivi sono state escluse – secondo la norma - le imprese sociali, specificatamente individuate (circa 1000) nonché le associazioni sportive dilettantistiche (oltre 20 mila), in quanto nei loro confronti dovrebbe restare il vigente regime di determinazione forfetaria del reddito;
- sono stati inoltre esclusi tutti i soggetti le cui attività non si ritengono afferire al Terzo Settore, così come specificato dal Codice del Terzo Settore (Parte II, Titolo I, Capo I, art. 4 co. 2).

Per quanto riguarda i soggetti di cui al Titolo V, Capo I (OdV) e Capo II (APS), sulla base di quest'ultimo archivio il numero dei soggetti potenzialmente interessati alle modifiche in materia fiscale è pari rispettivamente a oltre 41 mila nel caso degli enti ed associazioni di promozione sociale ed a oltre 16 mila nel caso delle organizzazioni di volontariato.

Tuttavia solo una parte di tali soggetti, ad oggi, risulta avere presentato una dichiarazione dei redditi UNICO2016 Enti Non Commerciali (dati provvisori), in particolare si tratta di:

- 4.756 Associazioni di Promozione Sociale
- 964 Organizzazioni di Volontariato
- quasi 35 mila soggetti che rappresentano tutti gli "altri enti del Terzo Settore" (di cui all'articolo 80). Come detto, questo insieme di contribuenti è stato definito escludendo quei soggetti le cui attività non si ritengono afferire al Terzo Settore, in particolare: fondazioni bancarie, formazioni/associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categoria economica, associazioni di datori di lavoro e pubbliche amministrazioni ivi compresa l'istruzione.
- A loro volta solo una parte di tali soggetti determinerebbe una variazione di gettito IRES secondo il novello regime fiscale, tenendo anche conto del regime transitorio e della sostanziale abolizione dell'aliquota ridotta del 50% per i soggetti del Terzo Settore che non siano enti ecclesiastici.

Per i primi 2 anni (2018 e 2019), il nuovo regime fiscale non troverà applicazione nelle more dell'iter previsto per la concessione dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 (art. 104 c. 2).

- Per quantificare gli effetti di gettito ai fini IIDD imputabili alla norma fiscale in esame è stata effettuata una specifica micro simulazione in capo a tre distinti gruppi di soggetti, tenendo in debita considerazione che i regimi fiscali proposti sono opzionali.

- Per le OdV (Organizzazioni di Volontariato):

- sulla base del codice attività sono stati individuati i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi per poter applicare i differenti coefficienti di redditività previsti per questo settore (art. 80);
- sono stati esclusi i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte dall'ente;
- è stato ricalcolato il reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività previsto dalla nuova norma fiscale (art. 80);
- applicazione del regime forfetario nel limite di 130.000 euro di ricavi in caso di possibilità.

- Per le APS (Associazioni di Promozione Sociale):

- sulla base del codice attività sono stati individuati i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi per poter applicare i differenti coefficienti di redditività previsti per questo settore (art. 80);
- sono stati esclusi i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte dall'ente;



- è stato calcolato il nuovo reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività previsto dalla nuova norma fiscale (art. 80);
  - applicazione del regime forfetario nel limite di 130.000 euro di ricavi in caso di possibilità.
- o Infine, nei confronti di tutti gli altri enti del Terzo Settore, individuati secondo i criteri sopra esposti, si è proceduto nel seguente modo:
- sono stati considerati i proventi da esercizio di attività commerciale (contabilità ordinaria e semplificata);
  - sulla base del codice attività sono stati individuati i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi per poter applicare i differenti coefficienti di redditività previsti per questo settore (art. 80);
  - è stato ricalcolato il reddito d'impresa applicando i coefficienti previsti dalla nuova norma fiscale (art. 80), reddito al quale è stato poi aggiunto l'ammontare dei componenti positivi di reddito relativi a plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e proventi immobiliari che non costituiscono bene strumentale per il reddito d'impresa.
- Con specifico riferimento al regime di cui all'articolo 80, esso presenta notevoli somiglianze con l'attuale regime di cui all'articolo 145 TUIR, destinato a non essere più applicabile ai soggetti del terzo settore: a tal riguardo si evidenzia peraltro come tale *regime forfetario degli enti non commerciali* risulti poco appetibile e sia attualmente scelto da pochi soggetti (circa 1.300 nel 2014, con ricavi per circa 32 milioni di euro e circa 2.000 soggetti nel 2015, con ricavi per circa 44 milioni di euro).
  - Sulla base della specifica elaborazione e tenuto conto che:
    - o i regimi fiscali previsti dalla norma in commento per gli enti del Terzo Settore sono opzionali;
    - o l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (art. 89 c. 4) comporta la non applicabilità dell'art. 6 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 in base al quale è prevista la riduzione dell'imposta al 50% (fatta eccezione per gli enti ecclesiastici);
 l'eventuale adozione del nuovo regime da parte degli enti del Terzo Settore, che rispondono alle condizioni previste dal testo in esame, appare nel complesso più onerosa per il contribuente. Una perdita di gettito di circa *-6 milioni di euro* da parte di 5.800 soggetti a fronte di un minor reddito di impresa teorico pari a quasi *72 milioni di euro*, dall'altro un maggiore gettito teorico da parte di oltre 26 mila soggetti per quasi *12 milioni di euro* (quasi tutti i soggetti in parola infatti godono della aliquota IRES agevolata al 50% e a parità di condizioni subiscono un aggravio IRES dall'abolizione della aliquota agevolata).
  - In considerazione poi del numero di soggetti potenzialmente interessati - tenuto altresì conto dei limiti di fatturato (130 mila euro) per poter usufruire del regime agevolato forfetario - ad un ingresso nel Terzo Settore oppure ad un incremento della quota di attività commerciale, è possibile assumere un incremento del volume di affari con un conseguente effetto "spiazzamento". A fronte di un incremento degli affari, infatti, da parte degli enti del Terzo Settore (comprese le APS e OdV), si potrebbe ipotizzare una contestuale riduzione degli stessi da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli commercializzabili dal Terzo Settore.
- A tale proposito in via prudenziale sono state effettuate due distinte stime:
- o la prima relativa ai contribuenti i quali godono del regime più vantaggioso, le APS e le OdV:
    - è stato possibile ipotizzare un incremento del fatturato commerciale (circa *49,6 milioni di euro*) attualmente in capo alle APS e OdV (UNICO2016 Enti



Non Commerciali) che già adesso hanno attività commerciali, per la parte capiente fino a 130 mila euro, a fronte di un analogo decremento per soggetti operanti al di fuori del Terzo Settore.

- Sempre in via prudenziale si è ipotizzato che *un quarto* delle APS e delle OdV non abbinate con l'archivio degli enti non commerciali (quasi 13.000 soggetti) comunque sia interessata ad intraprendere una attività commerciale sia pure residua, secondo il regime forfetario.
- Secondo questa ipotesi attribuendo loro il ricavo medio dei soggetti abbinate (circa 19 mila euro) si otterrebbe un importo complessivo di proventi da "spiazzamento" pari a circa (246,8 + 49,6) 296 milioni di euro.
- Applicando l'aliquota piena del 24% ed una redditività del 20% si può quantificare una perdita di gettito da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli commercializzabili dal Terzo Settore per circa  $296 \times 20\% \times 24\% = -14,2$  milioni di euro: a fronte di tale riduzione di gettito si deve rilevare un incremento di gettito da parte dei soggetti che sono presenti o che "entreranno" nel reddito forfetario pari a circa  $296 \text{ milioni} \times 3\% \times 24\% = 2,1$  milioni di euro. Pertanto la perdita netta di gettito derivante dalla potenziale estensione dell'attività da parte dei soggetti del Terzo Settore APS e OdV a scapito di soggetti commerciali è di circa **-12,1 milioni di euro**.

o la seconda stima è relativa agli altri enti del terzo settore:

- è stato stimato un potenziale incremento del fatturato commerciale (quasi  $35.000 \times 19.000 / 1000 = 665,4$  milioni di euro) in capo agli altri enti del terzo settore non abbinate con UNICO2016 Enti non commerciali, assumendo come *proxy* del numero degli enti potenzialmente interessati ad una nuova attività commerciale, sia pure residua e nei limiti di 130 mila euro, il numero di enti che già adesso hanno attività commerciali, diversi dalle APS e dalle OdV (circa 34,6 mila), ed attribuendo loro il ricavo medio dei soggetti abbinate (oltre 19 mila euro), nei limiti di proventi fino a 130 mila euro, a fronte di un analogo decremento per soggetti operanti al di fuori del Terzo Settore, con conseguente effetto "spiazzamento";
- applicando l'aliquota piena del 24% ed una redditività del 20% si può quantificare una perdita di gettito da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli commercializzabili dal Terzo Settore per circa  $665,4 \times 20\% \times 24\% = -31,9$  milioni di euro: a fronte di tale riduzione di gettito si deve rilevare un incremento di gettito da parte dei soggetti (altri enti del terzo settore) che potrebbero entrare nel "business" pari a circa  $665,4 \text{ milioni} \times 6\% \times 24\% = 9,6$  milioni di euro, laddove l'aliquota di redditività del 6% è intermedia tra quella del primo scaglione per l'attività di servizi (7%) e quella del primo scaglione per le altre attività (5%).
- Pertanto la perdita netta di gettito derivante dalla potenziale estensione dell'attività da parte dei soggetti del Terzo Settore non APS e OdV e attualmente non esercenti attività commerciali a scapito di soggetti commerciali è di circa **-22,4 milioni di euro**.

- Nel complesso, la variazione di gettito di competenza IRES annua dal 2020, per la modifica dei regimi di determinazione del reddito di impresa, potrebbe essere pari a circa (- 6 + 12 - 12,1 - 22,4) **-28,5 milioni di euro**.



Di competenza, in milioni di euro, l'andamento complessivo del gettito è pertanto il seguente, (decorrenza 2018 per erogazioni liberali, decorrenza 2020 per il resto):

	2018	2019	2020	2021	2022ss
Nuovi regimi	0	0	6	6	6
Spiazzamento	0	0	-34,5	-34,5	-34,5
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>

Di cassa, in milioni di euro, l'andamento complessivo del gettito è il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023ss
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49,8</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>

L'articolo 81 introduce un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore, finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Il credito di imposta è pari al 65 per cento e al 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate rispettivamente dalle persone fisiche e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Il credito di imposta spettante è concesso nel limite del 15 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti non commerciali, mentre per i titolari di reddito di impresa detto limite è stabilito nella misura del 5 per mille dei ricavi annui.

La normativa proposta stabilisce, altresì, che il credito d'imposta spettante sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Dai dati forniti dall'Agenzia del Demanio relativi ai cespiti del patrimonio disponibile dello Stato con situazione occupazionale "libero" risulta un portafoglio di circa 950 immobili con un valore di circa 296 milioni di euro ed una superficie di circa 606 mila metri quadrati.

Valutando i risultati applicativi di norme simili, si ritiene che non più del 3% di tale patrimonio potrà essere oggetto di donazioni liberali; per questa ragione si ipotizza che per ogni anno di applicazione della norma potranno essere coinvolti fino a 28 immobili, per un valore immobiliare complessivo pari a circa 8,8 mln di euro ed una superficie lorda di circa 17.700 mq.

Applicando i parametri di settore utili all'individuazione di un costo per ristrutturazione sul portafoglio così ottenuto si individua un fabbisogno di circa 20 mln di euro (1.162 €/mq).

Dai dati dichiarativi dei contribuenti circa le erogazioni effettuate per l'Art Bonus e relativi all'anno d'imposta 2015, risulta che la quota parte riferibile alle persone fisiche è pari al 9,4 per cento e al 90,6 per cento per le altre tipologie di contribuenti.

Secondo i dati dell'Agenzia del Demanio, estendendo l'analisi a tutto il patrimonio immobiliare del settore pubblico coinvolti dalla proposta normativa risulta un numero di immobili pari a 112 per un costo complessivo di ristrutturazione pari a 80 milioni di euro ed un credito di imposta stimato di circa 4,9 milioni di euro per le persone fisiche ( $80 \times 9,4\% \times 65\%$ ) e 36,2 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti ( $80 \times 90,6\% \times 50\%$ ).

Si ipotizza inoltre che tali erogazioni liberali risultino sostitutive di altre per le quali i soggetti avrebbero comunque fruito delle vigenti detrazioni al 26 per cento, se persone fisiche, o deduzioni (aliquota IRES media stimata del 17,5 per cento) se appartenenti ad altre tipologie di contribuenti, e che tali somme siano pari al 50 per cento di quelle sopra calcolate e quindi pari a 40 milioni di euro.

Di competenza, ai fini della stima del Social Bonus, considerando che la quota riferibile alle persone fisiche è pari al 9,4 per cento, si stima un credito di imposta pari a 3,9 milioni di euro per le persone fisiche e conseguentemente di circa 29,9 per le altre tipologie di contribuenti.





L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2018, considerando un acconto pari al 75 per cento e considerando che il credito di imposta deve essere fruito in 3 quote annuali di pari importo, risulta il seguente (milioni di euro):

	2018	2019	2020	2021	2022 <sub>ss</sub>
<b>IRES</b>	0	-10,0	-26,9	-39	-29,9
<b>IRPEF</b>	0	-1,1	-3,5	-5,1	-3,9
<b>Totale</b>	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8

Milioni di euro

L'articolo 82, in materia di imposte indirette e tributi locali stabilisce che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti del terzo settore, ricompresi nel perimetro di cui al comma 1, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. Inoltre, il comma 5, prevede l'esenzione per gli atti, i documenti, le istanze e i contratti posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo. Infine il comma 10 stabilisce l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e i provvedimenti relativi agli enti in parola.

Al riguardo, con riferimento agli aspetti finanziari si stima che le disposizioni in esame non determinano effetti considerato che già a legislazione vigente tali soggetti possono beneficiare di analoghe agevolazioni.

Il comma 4 stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi di o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento degli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali. Dal punto di vista strettamente finanziario si stima che la disposizione comporti una perdita di gettito di circa 20 milioni di euro su base annua.

Il comma 3 prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore. Al riguardo si fa presente che, seppure sia prevista attualmente una tassazione proporzionale di registro del 3% per ciò che concerne le fusioni tra gli enti non commerciali, tale tassazione è limitata alle sole fusioni tra enti non appartenenti - per legge, regolamento o statuto - alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale. La misura fissa, invece, già si applica alle operazioni di riorganizzazione attuate tramite operazioni di fusioni tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (circolare n. 2/E/2014, Agenzia delle Entrate).

Dall'elaborazione dell'Archivio del Registro anno d'imposta 2015, incrociando i dati con i codici fiscali degli enti del terzo settore (perimetro già utilizzato nell'ambito della ridefinizione del reddito imponibile per le imposte dirette) sono risultati solo tre soggetti che hanno effettuato operazioni di fusione o scissione, dei quali un solo soggetto nell'anno di riferimento ha effettuato una operazione pagando un'imposta di registro pari al 3%, peraltro di importo irrisorio. Pertanto si stima che il comma in esame comporta effetti finanziari di trascurabile entità considerando preponderante la fusione tra enti simili per struttura organizzativa.

Il comma 6 stabilisce l'esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività



assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed altre. Al riguardo si evidenzia che data la coincidenza dei soggetti esentati ai fini IMU/TASI con quelli indicati all'art. 73, comma 1, lett. c) del DPR n. 917 del 1986 per il comma in esame non si ascrivono effetti finanziari poiché si avrebbe un ambito applicativo coerente con le vigenti agevolazioni.

Il successivo comma 7 prevede la facoltà per gli enti territoriali di deliberare nei confronti degli stessi soggetti riduzioni o esenzioni per i tributi di loro pertinenza, diversi da IMU e TASI. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una facoltà.

Il comma 8 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la riduzione o l'esenzione dall'IRAP per gli enti del terzo settore. Al riguardo non si ascrivono effetti alla disposizione in esame in considerazione del fatto sia che trattasi di una facoltà e sia del fatto che qualora le Regioni o le Province autonome dovessero attuare tale previsione dovrebbero reperire nei propri bilanci le risorse a copertura dei relativi oneri che si determinerebbero.

**L'articolo 83**, in tema di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, al comma introduce l'aliquota del 30% per la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro a favore degli Enti del terzo settore non commerciali nonché delle cooperative sociali per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota è elevata al 35% per gli oneri sostenuti dal contribuente qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore delle organizzazioni di volontariato. Si prevede altresì l'abrogazione delle vigenti detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali ad ONLUS ed a enti operanti nel settore musicale. La normativa vigente prevede per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) un'aliquota di detrazione del 26%, mentre è prevista un'aliquota del 19% per quanto concerne le erogazioni a favore di fondazioni operanti nel settore musicale e delle associazioni di promozione sociale. Sulla base dei dati alle dichiarazioni presentate nell'anno d'imposta 2016 risulta per le sopracitate erogazioni un ammontare di spese detraibili di circa 217,4 milioni di euro e un ammontare di spese deducibili di circa 245,3 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi al Terzo Settore si stima che la percentuale delle associazioni di volontariato sia pari al 10%. Per quanto concerne le erogazioni vigenti detraibili, applicando le aliquote differenziate del 30% e del 35% rispettivamente per gli enti del Terzo settore e per le associazioni di volontariato e confrontando con le vigenti aliquote di detrazione, si stima una perdita di gettito Irpef di circa -10,8 milioni di euro. Per quanto concerne l'abrogazione della deducibilità delle erogazioni sopracitate, applicando un'aliquota marginale media del 30% si stima un recupero di gettito Irpef di +73,6 milioni di euro e di +3,7 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell'ipotesi che tali erogazioni a seguito dell'abolizione usufruiscano della nuova detrazione, applicando le aliquote differenziate del 30% e del 35% rispettivamente per gli enti del Terzo settore e per le associazioni di volontariato si stima una perdita di gettito Irpef di circa -74,8 milioni di euro. Si stima quindi una variazione complessiva di gettito Irpef di competenza annua di circa -12 milioni di euro e di +3,7 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Il comma 2 dispone a favore di enti e società la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore aventi natura non commerciale, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In via generale si evidenzia come sia presente nella dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES un unico campo omnicomprensivo relativo alle deduzioni dal reddito di impresa per erogazioni liberali. In tale campo i contribuenti indicano quanto loro spettante a titolo di deduzioni ex articolo 100 comma 2 TUIR (oneri di utilità sociale), che comprende numerose fattispecie. A titolo prudenziale si ipotizza



che la normativa proposta sia suscettibile di *aumentare* le erogazioni liberali dedotte di un importo pari al 20% di quanto già complessivamente dichiarato (circa 175 milioni di euro da parte di oltre 11 mila soggetti, dati provvisori: ne consegue una perdita di gettito di circa  $175 \times 20\% \times 24\% = -8,4$  milioni di euro. I commi da 3 a 5 disciplinano il trattamento fiscale delle derrate alimentari, dei prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso che presentano imperfezioni, alterazioni, danni e vizi tali da non consentirne la commercializzazione o la vendita che vengono ceduti gratuitamente per fini di solidarietà sociale agli enti del terzo settore. Alle disposizioni non si ascrivono effetti data la non commerciabilità dei beni soggetti a ceduti.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, si stimano i seguenti effetti finanziari ascrivibili all'articolo in esame:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss
IRPEF	0	-21,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Addizionale regionale	0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Addizionale comunale	0	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
IRES	0	-14,7	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-30,2</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>

*Millioni di euro*

#### **EFFETTI FISCALI ASCRIVIBILI ALLA RIFORMA:**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023ss
Titoli di solidarietà	-1,0	-2,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Nuovi regimi fiscali per gli ETS	-	0	0	-49,8	-28,5	-28,5
Social Bonus	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8	-33,8
Esenzione registro atti traslativi	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Detrazioni e deduzioni	0	-30,2	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
<b>Totale</b>	<b>-21,0</b>	<b>-63,4</b>	<b>-68,7</b>	<b>-132,2</b>	<b>-100,6</b>	<b>-100,6</b>

*Millioni di euro*

L'articolo 87 disciplina gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti del Terzo settore: trattandosi di una norma che pone obblighi specifici a carico di enti di diritto privato, non sono rinvenibili nella stessa nuovi o omaggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 88 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 82, commi 7 e 8 ed 85, commi 2 e 4 possono essere applicate nei soli limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. In ragione del suo contenuto, la norma non genera effetti di spesa a carico del bilancio dello Stato.



**L'articolo 89** contiene disposizioni di coordinamento normativo volte a salvaguardare l'effettiva applicazione delle norme fiscali del Codice agli enti del Terzo settore: la sua portata specificamente regolatoria non genera effetti di spesa a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 90** affida all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore i controlli sulle fondazioni del terzo settore di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, già in capo all'autorità governativa (o a quella regionale nel caso in cui riconoscimento della persona giuridica fosse di competenza di quest'ultima). Trattandosi di attività di controllo già previste a legislazione vigente, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatti salvi quelli già quantificati di cui all'articolo 53 comma 3.

**L'articolo 91** prevede a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi degli enti specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di distribuzioni di utili e avanzi di gestione in divieto alla legge, di devoluzione irregolare del patrimonio residuo degli enti, di illegittimo utilizzo di denominazioni o acronimi riservati agli enti del terzo settore. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, mentre le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle sanzioni dovranno essere definite con apposito provvedimento.

**L'articolo 92** individua i compiti di monitoraggio, vigilanza e controllo attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le competenze delle Amministrazioni interessate sulla verifiche di conformità delle attività di interesse generale alle specifiche norme che ne disciplinano l'esercizio. In attuazione dell'art. 7 comma 5 della legge delega, si prevede che le Amministrazioni provvedano nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, le spese volte ad assicurare i detti compiti saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale del citato dicastero e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presentano le necessarie disponibilità, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

**L'articolo 93** individua specificamente gli ambiti e le finalità dei controlli sugli enti del terzo settore, con particolare riferimento a quelli posti in essere dall'Ufficio del Registro unico competente per territorio e quelli di competenza delle Amministrazioni centrali e territoriali relativamente alle risorse da queste ultime erogate e ai beni concessi, nonché, per quanto riguarda il comma 5, quelli posti in essere dalle reti associative e dai CSV su apposita autorizzazione ministeriale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli già previsti all'articolo 53, riguardanti le risorse utilizzabili per il funzionamento degli Uffici del registro unico, all'articolo 62, relative al finanziamento dei CSV, all'art. 72 co. 1 sull'accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale da parte delle Reti associative di cui all'art. 41 e la generale previsione secondo cui le Amministrazioni centrali fanno fronte ai compiti di cui alla legge 106 senza maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 94** prevede disposizioni in materia di controlli fiscali posti in essere dall'Amministrazione finanziaria, cui la stessa è tenuta a fare fronte per mezzo delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Trattandosi di attività già svolta a legislazione vigente, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 95** prevede nello specifico ulteriori compiti di vigilanza in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai quali esso è chiamato a far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, le spese volte ad assicurare i detti compiti saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale del citato dicastero e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presentano le necessarie disponibilità, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

**L'articolo 96** prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio, le forme di raccordo con le altre amministrazioni interessate, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione alla vigilanza delle reti associative, le forme di vigilanza su queste ultime.

**L'articolo 97** prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito di coordinare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera q) della legge delega, in raccordo con i Ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore. In particolare la Cabina di regia coordina l'attuazione del codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma prescrive che all'attuazione della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**L'articolo 98** apporta alcune modifiche al codice civile in materia di trasformazioni degli enti a carattere associativi e fondativi. Anche in questo caso trattasi di disposizioni ordinamentali senza effetti di spesa.

**L'articolo 99** introduce alcune modifiche al decreto legislativo 178/2012 recante disposizioni di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, riguardanti l'iscrizione della stessa nel registro Unico del terzo settore e al comma 4 la sostituzione della denominazione "Onlus" con la denominazione "Enti del terzo settore non commerciali"; la norma non produce effetti di spesa.

**L'articolo 100** prevede che fino alla introduzione di nuove linee guida in materia di raccolta fondi, di predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale degli enti del terzo settore, trovino applicazione quelle già esistenti, a suo tempo approvate dall'Agenzia del terzo settore. La disposizione non produce alcun effetto di spesa.

**L'articolo 101** prevede alcune disposizioni transitorie volte a garantire situazioni di continuità nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi, senza previsione di nuovi o maggiori oneri.



L'articolo 102 individua le disposizioni abrogate per effetto dell'entrata in vigore del Codice o delle ulteriori disposizioni di attuazione, senza effetti di spesa.

L'articolo 103 individua la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al presente Codice nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a porre in essere le necessarie variazioni di bilancio e prevede a chiusura la necessaria clausola di invarianza finanziaria. Nella tabella sottostante sono riportati in dettaglio gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al provvedimento in commento, già esplicitati nei singoli articoli di riferimento, la cui sommatoria corrisponde alla quantificazione contenuta nell'articolo di che trattasi:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>ss</sup>
<b>Registro</b>	0	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7
<b>Credito di imposta per FOB</b>	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10
<b>Fondo</b>	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
<b>Titoli di solidarietà</b>	0	-1	-2,1	-3	-3	-3	-3
<b>Nuovi regimi fiscali per gli ETS</b>	0	-	0	0	-49,8	-28,5	-28,5
<b>Social Bonus</b>	0	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8	-33,8
<b>Esenzione registro atti traslativi</b>	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
<b>Detrazioni e deduzioni</b>	0	0	-30,2	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
<b>Totale</b>	<b>-10</b>	<b>-60,7</b>	<b>-98,1</b>	<b>-103,4</b>	<b>-166,9</b>	<b>-135,3</b>	<b>-135,3</b>

Milioni di euro

Infine, l'articolo 104 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Biofuori*

19 MAG. 2017



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106”

*Indicazione del referente dell’Amministrazione proponente:*

D.ssa Bianca Stefania Di Tano – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L’attuale intervento di regolamentazione è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore. Tale attività di revisione e riordino è finalizzata al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l’obiettivo del Governo, di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal cd. *Terzo settore*, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia su cui incide il presente intervento regolatorio, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge-quadro sul volontariato”;
- Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118”
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

- Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante “Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”.
- DPR 10 febbraio 2000, n. 361 recante “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.
- Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”.
- Art. 23 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
- Legge 15 dicembre 1998, n. 438 recante Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.
- Art. 1 commi da 54 a 89 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
- Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
- Codice civile: Artt. da 14 a 42;
- D.M. 16 novembre 1992 Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.
- D.M. 8 ottobre 1997 Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni
- D.M. 8 giugno 1999, n. 328 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da denominarsi "di solidarietà".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte incidono sulla seguente normativa.

- Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge-quadro sul volontariato”;
- Legge 13 giugno 2005, n. 118, recante “Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale”
- Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118”
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
- Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante “Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.



- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”.
- DPR 10 febbraio 2000, n. 361 recante “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.
- Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
- Art. 23 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
- Legge 15 dicembre 1998, n. 438 recante “Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale”.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina dell'imposta di bollo”.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 641 recante “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”.
- DPR 29 settembre 1973, n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
- Art. 1 commi da 54 a 89 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
- Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”
- Codice civile: Artt. da 14 a 42; art. 2528; art. 2373; art.2372, art.2538; art. 2540; art. 2542; art. 2475 ter.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano in parte materie di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) e in parte materie che rientrano nelle competenze e funzioni delle regioni e degli enti locali. Si segnalano le disposizioni concernenti il Registro unico nazionale del Terzo settore (Titolo VI), le disposizioni relative alle convenzioni e al coinvolgimento degli enti del Terzo settore (Titolo VII), le disposizioni concernenti i centri di servizio per il volontariato (Titolo VIII – Capo II), l'articolo 69, l'articolo 70, l'articolo 71, l'articolo 74, l'articolo 75, l'articolo 82, nella parte in cui detta disciplina sui tributi locali, e l'articolo 99, che investono materie di competenza regionale e degli

enti locali. A tal proposito, il provvedimento in esame prevede l'intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si rappresenta invece che l'articolo 5 dello schema di decreto si limita a fornire un'elencazione delle attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli enti del Terzo settore, alcune di queste rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, senza però dettarne la disciplina applicabile, che rimane pertanto quella vigente propria dei settori individuati.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono presenti all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. L'efficacia delle disposizioni fiscali previste dall'articolo 82, commi 7 e 8 e dall'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse, ai sensi dell'articolo 88, nei limiti del regime del *de minimis*.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento ha introdotto la nuova definizione normativa di “ente del Terzo settore”, e di “Registro unico nazionale del Terzo settore”.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le seguenti modificazioni e integrazioni.

All'articolo 89 “Coordinamento normativo” si è provveduto a modificare:

- l'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituendo le parole “*Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive*

*dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali” con le seguenti “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali”;*

- l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, al quale è stato aggiunto il seguente comma 3: *“La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo Codice”;*

- l'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituendo le parole *“al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”* con le seguenti *“al codice del Terzo settore”;*

- l'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, sostituendo le parole *“organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo”* sono sostituite con *“enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera t) u)”;*

- l'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 al quale è aggiunto in fine il seguente periodo *“Le Organizzazioni non governative di cui al comma sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore”.*

- l'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112, sostituendo le parole *“le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro”* con le seguenti *“le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore”.*

L'articolo 97 apporta modifiche al codice civile. Dopo l'articolo 42, è aggiunto l'articolo 42-bis. Trasformazione, fusione e scissione.

L'articolo 98 apporta ulteriori modifiche normative all'art. 1 e 1bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014 n. 125.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono state effettuate abrogazioni espresse.

L'articolo 102 prevede l'abrogazione delle seguenti norme:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n.438;
- il D.M. 14 novembre 2001, n. 471 e il D.M. 14 settembre 2010, n. 177;
- il decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997 recante *“Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”;*
- l'articolo 100, comma 2, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Inoltre, a decorrere dal termine di cui all'art. 104, co. 2, sono abrogate le seguenti norme:

- gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- l'art. 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991 n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
- gli articoli 20 e 21 della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000 n. 342 sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Allo stato è aperta la delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016, relativa alla revisione della disciplina dell'impresa sociale, che pur non avendo il medesimo oggetto del provvedimento in esame, incide in parte sulla materia in esso disciplinata.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista l'adozione di decreti attuativi successivi.

- L'art. 6, comma 1, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i criteri secondo i quali le attività diverse da quelle di interesse generale possano essere considerate secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e, quindi, possano essere esercitate dagli enti del Terzo settore, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.
- L'art. 7, comma 2, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di adottare le linee guida alle quali gli enti del Terzo settore devono adeguarsi per realizzare l'attività di raccolta fondi,

anche in forma organizzata e continuativa, o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

- L'art. 13, comma 3, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore per definire la modulistica in conformità alla quale deve essere redatto il bilancio.
- L'art. 14 comma 1, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di adottare linee guida per la redazione del bilancio sociale.
- L'art. 18, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplinare i relativi controlli.
- L'art. 19, comma 2, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per definire i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
- L'art. 46, comma 3, prevede un decreto l'eventualità di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- L'art. 53, comma 1 e 2, prevede, con riferimento al funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore, che: entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca con decreto la procedura per l'iscrizione, individuando i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro in parola, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese; che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra, le Regioni e le Province autonome disciplinino con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore.
- L'art. 59, comma 3, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale del terzo settore, che durano in carica tre anni.
- L'art. 62, comma 6, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire le disposizioni applicative del credito d'imposta ivi previsto, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

- L'art. 64, commi 1 e 2, prevedono un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la costituzione dell'Organismo nazionale di controllo e la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC.
- L'art. 65, comma 4, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la nomina dei componenti degli Organismi territoriali di controllo OTC.
- L'art. 76, comma 4, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per stabilire le modalità per l'attuazione delle disposizioni relative al contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.
- L'art. 77, comma 15, prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire le modalità per l'attuazione delle disposizioni relative ai titoli di solidarietà.
- L'art. 81, comma 7, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per individuare le modalità di attuazione delle agevolazioni relative al Social Bonus.
- L'art. 83, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle derrate alimentari e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti ceduti gratuitamente agli enti pubblici, agli enti del Terzo settore aventi natura non commerciale, incluse le cooperative sociali, effettuata in alternativa all'eliminazione dal circuito commerciale.
- L'art. 91, comma 5, prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire le modalità secondo le quali le somme dovute a titolo di sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
- L'art. 96, comma 1, prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, per definire le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate, gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli aderenti e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione alle reti associative autorizzate ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, di risorse specificamente destinate nell'ambito di quelle di cui all'articolo 72, comma 2.
- L'art. 97, comma 3, prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, per definire la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia. Il termine previsto per l'adozione di tale d.P.C.M. è stato ritenuto congruo.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Amministrazione proponente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

**Referente:** Dr.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463.

Dr.ssa Bianca Stefania Di Tano - funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463

### Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

#### **CONTESTO EUROPEO**

In ambito comunitario non esiste una definizione corrispondente ad “ente del Terzo settore”, come individuato nell’ordinamento giuridico italiano dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 106 del 2016.

In tal senso con la Risoluzione del Parlamento Europeo “Rapporto sull’Economia Sociale”, approvata il 19 febbraio 2009 viene espressamente richiesto alla Commissione di riconoscere il ruolo essenziale delle organizzazioni dell’Economia sociale e di adottare misure volte a semplificare il processo di costituzione e a garantire il sostegno finanziario al fine di sostenerne lo sviluppo, poiché le organizzazioni dell’economia sociale rappresentano soggetti rilevanti per lo sviluppo socio-economico delle stesse società.

La medesima Risoluzione del Parlamento Europeo, costituisce una prima indicazione nella quale viene richiesto espressamente alla Commissione Europea di riconoscere il ruolo essenziale dei soggetti del privato sociale dell’Economia Sociale e quindi di provvedere all’adozione di misure atte a garantirne il sostegno finanziario e lo sviluppo, semplificando altresì il processo di costituzione delle stesse organizzazioni.

A livello comunitario e internazionale, nonché nazionale, si tratta di organizzazioni private senza scopo di lucro che svolgono attività di utilità sociale, aventi come caratteristica il perseguimento di obiettivi diversi dal profitto: il loro fine non è quello di generare profitti finanziari e/o di incrementare il capitale a favore dei propri associati o dei portatori di interesse, ma quello di offrire beni e servizi di interesse generale e di utilità sociale ai propri membri o alla comunità in senso allargato, per realizzare politiche attive inclusive attraverso forme di solidarietà (legami sociali “di reciprocità”) e di mutualismo.

Queste organizzazioni, attive in Europa, sono state riconosciute e regolate in molti Paesi attraverso specifiche forme giuridiche (ad esempio, associazioni, cooperative(sociali), fondazioni, volontariato, altre forme mutualistiche di solidarietà, ecc.), che hanno costituito i

propri coordinamenti e reti, anche di rappresentanza, per cooperare con le autorità pubbliche, contribuendo – in vari modi - allo sviluppo sociale ed economico del nostro continente.

In Europa la “qualifica” recente maggiormente utilizzata per richiamarsi a queste organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro e a seguire anche dall’Unione europea, è appunto quella di “Economia sociale”; un termine che sottolinea, da un lato, l’attenzione particolare che queste organizzazioni hanno per le conseguenze a livello sociale delle proprie attività di interesse generale, senza scopo di lucro e di utilità sociale e, dall’altro, le strutture di *governance* tipicamente partecipative che le caratterizzano.

Si stima che l’Economia Sociale in Europa<sup>1</sup> (misurata come aggregato di imprese sociali, cooperative, mutue, associazioni e fondazioni), occupa più di 14.5 milioni di persone, circa il 6,5% della forza lavoro nell’Europa a 27 e circa il 7,4% nell’Europa a 15<sup>2</sup>.

Al riguardo, di recente è stato pubblicato il report del Gruppo GECES<sup>3</sup>, nel quale sono state elaborate 13 Raccomandazioni futuro delle imprese sociali e dell’economia sociale, finalizzate a sostenere azioni "mirate e qualificanti" per lo sviluppo dell’economia sociale e delle imprese sociali e del "sistema" dell’economia sociale.

## **CONTESTO NAZIONALE**

### **1) ASPETTI PARTICOLARI DEL TERZO SETTORE IN ITALIA**

Sulla base dei dati rilevati (al 31.12.2011) dall’ultimo censimento dell’ISTAT sul non profit/terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 301.191 unità, con un aumento del 28% rispetto al Censimento del 2001. Più contenuto, ma sempre positivo, il dato relativo all’incremento di istituzioni con addetti (+9,5 per cento) con una crescita del personale dipendente pari al 39,4 per cento rispetto al 2001.

**Tabella 1 Numero di istituzioni non profit attive e di risorse umane impiegate. Censimenti 2011 e 2001, valori assoluti e variazioni percentuali 2011**

<b>Tipologia (di riferimento)</b>	<b>2001</b>	<b>Var. % 2011/2001</b>	
Istituzioni non profit	301.191	235.232	28,0
Istituzioni con volontari	243.482	220.084	10,6
Volontari	4.758.622	3.315.327	43,5
Istituzioni con addetti	41.744	38.121	9,5
Addetti (dipendenti)	680.811	488.523	39,4
Istituzioni con lavoratori esterni	35.977	17.394	106,8
Lavoratori esterni	270.769	100.525	169,4
Istituzioni con lavoratori temporanei	1.796	781	130,0
Lavoratori temporanei	5.544	3.743	48,1

Fonte, Istat, Censimento delle istituzioni non profit al 31 12 2011. Primi risultati, Luglio 2013.

<sup>1</sup> Dopo questa Risoluzione del 2009 gli organismi comunitari hanno pubblicato comunicazioni e/o risoluzioni che direttamente e/o indirettamente hanno trattato il tema dell’economia sociale, del volontariato e dell’impresa sociale.

<sup>2</sup> Cfr: Commissione Europea, “Social Economy and Social Entrepreneurship”, 2013 Social Europe Guide, Volume 4), <http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf>

<sup>3</sup> E il gruppo di esperti della Commissione Europa in materia di impresa sociale ed economia sociale, istituito nel 2012 come da indicazioni contenute nella citata Comunicazione - COM(2011)682, con funzioni di consulenza strategica nei confronti della commissione. Il gruppo è formato da rappresentanti degli Stati membri nominati per sei anni e altri rappresentanti selezionati per rinnovi triennali ed è composto da: rappresentanti degli enti regionali e locali; organizzazioni che rappresentano imprese sociali o che forniscono servizi di supporto e sviluppo economico a imprese sociali, nonché rappresentanti di banche ed istituti finanziari; individui nominati a titolo personale in ambito accademico e di ricerca.

Il settore conta sul contributo di 4,7 milioni di volontari, 681mila dipendenti, 270mila lavoratori esterni e 5mila lavoratori temporanei.

Il settore della cultura, sport e ricreazione si conferma come la naturale vocazione del non profit italiano, con oltre 195mila istituzioni, pari al 65 per cento del totale nazionale. Segue, per numero di istituzioni, il settore dell'assistenza sociale (che include anche le attività di protezione civile), con 25mila istituzioni (pari all'8,3 per cento del totale). Il settore delle relazioni sindacali e rappresentanza d'interessi, con 16mila istituzioni, costituisce il 5,4 per cento del totale, valore vicino a quello rilevato per l'istruzione e la ricerca, pari al 5,2 per cento (15mila istituzioni). Gli altri settori comprendono: religione (2,3 per cento), filantropia e promozione del volontariato (1,6 per cento), cooperazione e solidarietà internazionale (1,2 per cento) e altre attività (0,5 per cento).

Il settore d'intervento risulta in parte legato all'assetto istituzionale e alla struttura organizzativa. Le associazioni riconosciute - e dunque maggiormente strutturate - sono infatti relativamente più diffuse, rispetto al valore nazionale (22,7 per cento), nei settori della sanità (37 per cento), dell'ambiente (29,4 per cento) e della cooperazione e solidarietà internazionale (28,8 per cento); mentre le associazioni non riconosciute caratterizzano maggiormente i settori delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi (con l'82,7 per cento del totale, a fronte di una loro diffusione complessiva pari al 66,7 per cento), della cultura, sport e ricreazione (73,3 per cento) e della tutela dei diritti e attività politica (71,7 per cento)<sup>4</sup>.

Dai dati statistici sopra esposti emergono i tratti caratterizzanti degli enti del Terzo settore: l'elemento che accomuna tali soggetti si identifica nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attuato attraverso la promozione e realizzazione - senza scopo di lucro - di attività di interesse generale (mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi). In tale cornice, si collocano soggetti che presentano numerosi profili di eterogeneità (per tipologia organizzativa, giuridica, per qualifica civilistica o fiscale), accentuati dalla stratificazione delle normative succedutesi nel tempo, sovente espressione di legislazioni speciali, sia a livello statale che regionale.

Ulteriori caratteristiche del Terzo Settore sono da un lato la capacità di coinvolgere settori significativi della società, favorendo ed incrementando una più diretta partecipazione delle persone singole e associate, sviluppando altresì forze positive, economicamente e socialmente significative; dall'altro la molteplicità dei livelli orizzontali e verticali di governo coinvolti (statale, regionale, subregionale).

La legge di delega 6 giugno 2016, n.106 si è posta l'obiettivo, da realizzare attraverso l'adozione di più decreti legislativi, di operare un riordino complessivo ed organico del sistema normativo di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore.

---

<sup>4</sup> Istat, Censimento delle istituzioni non profit al 31 12 2011. Primi risultati, Luglio 2013.

Di seguito si riporta la tavola sinottica di alcuni enti del Terzo settore.

	<b>Organizzazione di Volontariato (L. 266/199)</b>	<b>Associazione di promozione sociale (L. 383/2000)</b>	<b>o.n.l.u.s. (D.Lgs 460/1997) (Qualifica fiscale)</b>
<b>Requisiti formali</b>	Atto costitutivo e statuto stipulati per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata	Atto scritto	Atto costitutivo e statuto stipulati per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata
<b>Forma giuridica</b>	Associazione	Associazione	Associazione; Fondazione, Cooperative sociali.
<b>Requisiti sostanziali</b>	Autonomia Solidarietà e impegno civile assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche; gratuità delle prestazioni fornite dai volontari; criteri di ammissione ed esclusione dei soci; obbligo di bilancio dal quale risultino beni, contributi, lasciti; fine esclusivo di solidarietà.	Assenza di fini di lucro e divieto di distribuzione ai soci dei proventi; vincolo di destinazione delle risorse alle attività istituzionali; democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati; elettività delle cariche, salvo deroghe; criteri di ammissione ed esclusione dei soci; obbligo di rendiconto; devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale in caso di scioglimento.	Disciplina uniforme del rapporto associativo; divieto di svolgere attività diverse da quelle previste; vincolo di destinazione delle risorse alle attività istituzionali; divieto di distribuzione ai soci dei proventi; devoluzione del patrimonio ad altra onlus in caso di scioglimento; obbligo di bilancio; fine esclusivo di solidarietà; Acronimo ONLUS.
<b>Attività - Finalità</b>	Fini di solidarietà esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio.	Artt. 1 e 2 – Finalità: attività di utilità sociale per conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, e di ricerca etica e spirituale.	Art. 10 – settori di attività: Attività istituzionali (senza verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari); Attività istituzionali (se rivolte a soggetti svantaggiati); Attività direttamente connesse (se non rivolte a soggetti svantaggiati) (proventi max 66% delle spese complessive).
<b>Prestazioni degli aderenti</b>	Volontarie, spontanee e gratuite; Incompatibilità fra volontario e dipendente.	Volontarie, libere e gratuite; assenza di incompatibilità fra socio e dipendente.	Nessuna previsione specifica, salvo il divieto di distribuzione dei proventi
<b>Aderenti</b>	Persone fisiche	Persone fisiche e giuridiche	Persone fisiche e giuridiche

## **2 LE PRINCIPALI CRITICITA'**

Dai dati nazionali sopra esposti si evince la presenza di un sistema variegato e parcellizzato degli enti del Terzo settore sul quale la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ha inteso intervenire prevedendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni

vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore, nel quale devono essere superate le macro criticità collegate alla presenza di un'eccessiva "produzione" normativa a cui si aggiunge l'instabilità del quadro normativo di riferimento, causata dalla presenza di una normativa disomogenea - sia a livello regionale che nazionale - che ha generato un'interpretazione contrastante e poco chiara con conseguenti incertezze applicative, a cui sono si aggiungono le seguenti criticità:

- la mancanza di una definizione generale di enti del Terzo settore, ivi incluso le regole riguardanti l'assetto ordinamentale interno;
- l'assenza di una definizione comune delle molteplici attività di interesse generale, esercitabili dagli enti del Terzo settore;
- la frammentazione e l'eterogeneità - sia a livello nazionale che regionale - del "sistema" di registrazione degli enti del Terzo settore;
- l'assenza di una comune definizione del volontario e delle attività di volontariato (status del volontario), nonché delle tutele del volontario negli enti del Terzo settore;
- la mancanza di forme vincolanti di informazioni e di trasparenza riguardanti la situazione economico-patrimoniale degli enti del Terzo settore;
- l'assenza di un sistema omogeneo di controlli, ivi inclusa la vigilanza, sugli enti del Terzo settore, finalizzato ad accertare la conformità a legge delle attività svolte dai medesimi enti;
- la carenza di forme e di strumenti di coordinamento del sistema di *governance* dei centri di servizio per il volontariato e frammentazione del sistema di gestione dei medesimi centri di servizio per il volontariato, riconducibile, da un lato, al meccanismo di finanziamento dello stesso, e, dall'altro, alla molteplicità delle strutture di gestione. In ordine al primo profilo, per effetto della crisi finanziaria, si è drasticamente ridotto l'ammontare dei proventi delle Fondazioni bancarie che alimentano il sistema dei CSV<sup>5</sup>, con conseguenti ricadute sulla capacità di questi ultimi di fornire adeguata assistenza e supporto alle organizzazioni destinatarie dei servizi. L'insufficienza delle risorse rispetto al fabbisogno effettivo è stata viepiù acuita dall'espansione, sia sotto il profilo numerico, che sotto quello della tipologia di attività svolte, della platea delle organizzazioni di volontariato richiedenti il supporto dei centri di servizio, nonché dalle asimmetrie territoriali, legate alla diversa diffusione delle Fondazioni bancarie sul territorio nazionale. Per quanto attiene al secondo profilo, l'esistenza in ogni regione di un comitato di gestione dei fondi di cui al citato articolo 15 della legge n. 266 del 1991 non ha favorito il contenimento degli oneri di funzionamento, a discapito delle attività legate alla missione istituzionale dei CSV; a ciò si deve aggiungere la mancata previsione di forme e strumenti di coordinamento a livello nazionale, atti ad assicurare unitarietà di indirizzo;
- l'assenza di una disciplina giuridica omogenea delle reti associative di enti del Terzo settore;
- la settorialità degli attuali Osservatori sul volontariato e per l'associazionismo, e limitata operatività degli stessi;
- la limitatezza degli strumenti di sviluppo delle sinergie degli interventi degli enti del Terzo settore;

---

<sup>5</sup> I centri di servizio per il volontariato sono presenti in tutte le regioni italiane. In Italia nel 2016 risultano operanti 71 CSV, articolati in oltre 300 sportelli distribuiti su tutto il territorio. Di questi, 57 hanno come territorio di competenza quello provinciale; in 9 casi la scelta è ricaduta su un'organizzazione di tipo regionale, mentre 5 sono i CSV interprovinciali. L'88% della base associativa dei centri di servizio per il volontariato è costituita da n.8.105 organizzazioni di volontariato. Se si considerano poi le associazioni di II livello e le reti di associazioni socie dei medesimi CSV il numero complessivo di organizzazioni di volontariato che partecipano direttamente o indirettamente alla loro governance è pari a n. 21.279, che rappresentano complessivamente circa il 45% del volontariato in Italia (Cfr. CSVnet – Rapporto sulle organizzazioni di volontariato 2014, aggiornamento 2016).

- la settorialità degli strumenti di sostegno finanziario e loro dipendenza dal Fondo nazionale per le politiche sociali;
- la polverizzazione generata dalla diffusa presenza sul territorio nazionale di enti del terzo settore di piccole dimensioni (caratterizzati da una presenza attiva di volontari e con bilanci , che pone problemi nell'interrelazione con le pubbliche amministrazioni, nella capacità di sviluppare interventi sinergici con altri soggetti al fine dell'ottimizzazione dell'efficacia dell'azione e della riduzione degli oneri, nella rappresentatività degli enti stessi nelle sedi istituzionali. Nella prassi, una parte degli enti del Terzo settore ha cercato di fornire una risposta attraverso le reti associative, intese come organizzazioni di secondo livello che a loro volta associano organizzazioni di base o aggregazioni territoriali, che non hanno tuttavia trovato un'univoca disciplina giuridica, generando incertezze procedurali nei vigenti sistemi nazionali e regionali di registrazione e attraverso il Registro unico del Terzo settore si intende superare questa espressa criticità;
- la funzione degli organismi nazionali -organi consultivi del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – ovvero dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art.12 della L.n.266/1991, e dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all'art.11 della L. n.383/2000: il rapporto con la P.A. delineato dalle disposizioni sopra citate riproduce un approccio settoriale, cui si accompagna la frammentarietà delle necessarie forme di interazione con i livelli della *governance* territoriale. A ciò si deve aggiungere la pluralità di funzioni attribuite a tali organismi, che hanno dato luogo ad un duplice ordine di problemi: la sovrapposizione di alcune di esse (quali l'approvazione dei progetti da ammettere al finanziamento ai sensi delle leggi di settore ) con le funzioni proprie degli organi di amministrazione attiva; l'impossibilità di esercizio di gran parte di esse, a seguito degli interventi normativi in tema di contenimento della spesa pubblica, che hanno inciso sull'operatività degli organismi collegiali;
- la frammentazione delle misure di sostegno finanziario previste dalla legislazione nazionale (art.13 della legge 7 dicembre 2000, n.383; art.12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266; art.1 della legge 15 dicembre 1998, n.438; art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.342) a beneficio degli enti del terzo settore. In primo luogo, le fonti di finanziamento, essendo disciplinate dalle normative di settore, riguardanti le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le ONLUS, non favoriscono l'implementazione di interventi ed azioni sinergiche (anziché settoriali), capaci di coinvolgere una pluralità di attori, pubblici e privati, e di fonti di finanziamento. Dall'altro, tutti i citati strumenti di sostegno finanziario sono alimentati dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, con la conseguenza che le dinamiche proprie del Fondo medesimo, legate sia al perfezionamento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, che alla conclusione dell'iter attuativo del successivo provvedimento di riparto, si ripercuotono sulla programmazione degli interventi finanziati. In particolare, la dilatazione temporale del perfezionamento dei predetti atti presupposti è causa di oggettive criticità: ridotto arco temporale a disposizione sia dell'amministrazione procedente, per l'espletamento ed il completamento delle procedure di individuazione dei beneficiari entro il 31 dicembre, che della platea degli enti interessati a partecipare alle procedure medesime, per l'elaborazione e la presentazione delle proposte progettuali; mancato rispetto dei tempi procedurali, potendo l'atto di assegnazione del contributo essere legittimamente emesso solo ad avvenuta assegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa; impossibilità di completare nell'esercizio corrente il trasferimento dei contributi assegnati;
- il moltiplicarsi di discipline di dettaglio fiscale, quale ostacolo alla costruzione di un percorso di semplificazione fiscale e procedimentale per gli enti del Terzo settore e soprattutto per gli operatori del settore, chiamati a confrontarsi con definizioni normative,

adempimenti (ad es. in materia di pubblicità e di raccolta fondi) e modalità di attuazione dei fini statuari diversificati a seconda delle varie tipologie di enti, oltre che con qualificazioni fiscali delle attività a volte simili ma non sovrapponibili, come è avvenuto per il diverso inquadramento e trattamento delle attività commerciali “connesse” (per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o “marginali” (si pensi alle organizzazioni di volontariato) rispetto alle finalità principali e di carattere prevalentemente non commerciale dell’ente.

Ne consegue che l’attività di revisione e di riordino prevista nella legge n.106/2016 è finalizzata:

- al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione;
- all’armonizzazione, intervenendo anche sulla materia dei benefici concessi ai soggetti (incentivi e strumenti di sostegno) in un’ottica di certezza normativa ed economica potrebbe, oltre che agire da leva sullo sviluppo del sistema, incrementare i livelli di impiego efficace delle risorse pubbliche (e private) impiegate, prevenire ogni distorsione causata dal susseguirsi nel tempo di norme non sempre coerenti tra loro, migliorare il rapporto dei cittadini singoli e associati con le istituzioni, garantire livelli maggiori di protezione, inclusione e partecipazione sociale e occupazione, favorire più organici raccordi tra i soggetti pubblici interessati sotto i differenti profili della regolazione e del controllo, prevenire fenomeni di abuso.

E tra l’altro:

- a dare una definizione comune agli enti del Terzo settore e alle attività di interesse generale che li caratterizza, nonché la definizione comune di volontario e di attività di volontariato e anche una comune tutela del volontario negli enti del Terzo settore;
- l’omogeneità sia a livello nazionale che regionale al “sistema di registrazione” degli enti del Terzo settore, prevedendo altresì in quali casi le amministrazioni devono acquisire l’informazione o la certificazione antimafia.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo a breve termine da raggiungere con l'intervento normativo è di esercitare la delega normativa, recependo i criteri e i principi espressi nella delega stessa, in materia di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e nello specifico nella redazione del Codice del terzo settore, che ha come obiettivo generale di provvedere alla raccolta – sistematica e coordinata - dei principi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi gli enti del Terzo settore.

Più specificamente, i criteri di delega che vengono recepiti sono:

*a) in linea generale:*

- il riconoscimento e salvaguardia del più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;
- l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
- l'assicurare la più ampia autonomia statutaria;
- la riorganizzazione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
- la definizione di forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai principi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti;
- la definizione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente;
- la definizione della disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione;
- l'individuazione delle specifiche modalità di verifica e controllo dell'attività svolta;
- l'aver disciplinato i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi, ai corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- l'aver disciplinato le modalità e i criteri dell'attività volontaria degli aderenti, nonché i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti e ai compensi;
- la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore;
- la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase di programmazione nel sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, di tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale;
- le modalità per favorire i processi aggregativi degli enti;
- la definizione del coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti, attraverso il raccordo con i Ministeri competenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuata nella Cabina di regia istituita presso la stessa Presidenza con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore;
- il riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescerne la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- la disciplina delle modalità di utilizzo e funzionamento delle risorse facenti parte dell'apposito Fondo istituito al fine di sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di



volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore;

b) *per quanto riguarda l'attività di volontariato e di promozione sociale:*

- la definizione dello status di volontario e di attività di volontariato;
- l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia;
- la promozione della cultura del volontariato tra i giovani anche attraverso apposite iniziative da svolgersi in ambito scolastico;
- la valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato
- il riconoscimento e valorizzazione delle rete associative di secondo livello;
- la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, nonché della programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri medesimi;
- il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale.

c) *per quanto riguarda le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore si è provveduto:*

- ad una definizione dell'ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;
- alla razionalizzare e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore;
- a definire l'assegnazione a favore degli enti del di immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
- a rivedere a disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Nel breve periodo la proposta normativa mira a:

- fornire un perimetro normativo capace di individuare gli enti del Terzo settore sia nelle loro forme atipiche e atipiche;
- individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore;
- fornire un corpo di regole comuni applicabili agli enti del Terzo settore, anche sotto il profilo fiscale;
- definire la configurazione strutturale del Registro unico nazionale del Terzo settore e le relative condizioni di accesso e di iscrizione allo stesso e nonché la permanenza nello stesso;
- configurare il sistema dei controlli e di vigilanza sugli enti del Terzo settore;
- prevedere, introdurre, meccanismi di trasparenza, pubblicità e *accountability*;
- definire i criteri qualificanti le reti associative degli enti del Terzo settore, nonché le attività che le stesse sono chiamate a svolgere;
- istituire, a livello nazionale, un unico organismo consultivo del Terzo settore;
- assicurare effettiva operatività al nuovo strumento di sostegno finanziario per il Terzo settore istituito dalla legge delega ed, al contempo, una migliore allocazione e gestione della spesa relativa alle previgenti fonti di finanziamento;
- definire i compiti dei Centri di servizio per il volontariato - chiamati a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei

volontari nei diversi enti del Terzo settore - da adeguare all'ampliamento, contenuto nella legge delega, della platea dei destinatari a tutti gli enti del Terzo settore, i criteri per il loro accreditamento, nonché il relativo sistema di finanziamento, indirizzo e controllo

La proposta normativa mira nel medio e lungo periodo a:

- promuovere e semplificare la libera partecipazione dei cittadini attraverso la costituzione di enti del Terzo settore;
- favorire il dialogo pubblico-privato sociale nella programmazione e progettazione degli interventi e dei servizi di interesse generale;
- rendere operativo il sistema di registrazione unico degli enti del Terzo settore;
- favorire processi di aggregazione stabile tra gli enti del Terzo settore, funzionali ad accrescerne la rappresentatività nelle sedi istituzionali e ad ottimizzare l'efficacia delle attività di interesse generale svolte dai medesimi;
- supportare la Pubblica amministrazione attraverso un qualificato organo consultivo, quale sede unitaria rappresentativa dei diversi livelli di governo ed esponentiale del pluralismo organizzativo del Terzo settore;
- favorire, anche attraverso gli strumenti finanziari disponibili, un orientamento sinergico ed integrato nell'implementazione delle attività di interesse generale, da svilupparsi attraverso adeguate forme di collaborazione tra gli Enti del Terzo settore – indipendentemente dalla loro configurazione tipologica – e tra questi e le pubbliche amministrazioni, anche nella prospettiva di un più efficiente utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche; assicurare un finanziamento stabile ai centri di servizio per il volontariato, partendo dalla definizione del fabbisogno occorrente al sistema, sulla base delle esigenze di promozione del volontariato e secondo criteri di efficienza, efficacia, ottimizzazione e contenimento dei costi, capaci di garantire altresì l'attivazione di meccanismi di perequazione territoriale; assicurare il coordinamento del sistema di *governance* dei centri di servizio per il volontariato.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

In ordine agli obiettivi perseguiti nel medio e lungo periodo, si riportano i seguenti indicatori:

- numero degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico del Terzo settore;
- numero di reti associative iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- numero annuo dei controlli eseguiti sugli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore;
- numero annuo di pareri resi dal Consiglio nazionale del Terzo settore;
- rapporto percentuale annuo tra risorse finanziarie impegnate e risorse assegnate sui fondi nazionali a sostegno del Terzo settore;
- numero annuo degli interventi e dei progetti ammessi al finanziamento a valere sui medesimi fondi;
- numero dei centri di servizio per il volontariato accreditati;
- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio per il volontariato accreditati;
- incidenza percentuale sulla dotazione annuale del Fondo unico nazionale dei versamenti non coperti dal credito d'imposta;
- incidenza percentuale, sulle spese annue gravanti sul Fondo unico nazionale, degli oneri di organizzazione e funzionamento degli Organismi nazionali e territoriali di controllo;
- numero di verifiche annue eseguite dagli Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato accreditati.

Con riferimento specifico agli interventi e progetti finanziati attraverso i fondi ministeriali, ulteriori indicatori atti a misurare il grado di realizzazione fisico e finanziario saranno definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle procedure di individuazione dei soggetti attuatori degli interventi.

#### **D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi negli enti del Terzo settore. Destinatari indiretti dell'intervento saranno gli utenti finali cui saranno rivolti gli interventi attuati dagli stessi enti del Terzo settore e al contempo i singoli cittadini, mentre per la parte fiscale sono anche i singoli contribuenti.

#### **Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Sono stati consultati – anche attraverso i preposti tavoli tecnici di lavoro istituiti per attuare quanto previsto dalla già citata legge n.106/2016 - gli stakeholders di riferimento, per quanto concerne il privato: il Forum del Terzo settore, la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato, il Coordinamento dei centri di servizio per il volontariato (CSV-net); la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI), l'UNEBA – Unione Nazionale enti di beneficenza e assistenza; la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato (ConVol), l'ordine dei commercialisti, il consiglio nazionale del notariato, gli istituti di credito attivi nel campo della finanza sociale.

Sono stati altresì coinvolti e consultati anche le amministrazioni centrali come ad esempio il Dipartimento della Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico, dei Beni e delle attività culturali.

Le proposte formulate hanno riguardato principalmente: i requisiti per la registrazione degli enti del Terzo settore nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la definizione delle attività di interesse generale, la definizione di volontario e delle attività di volontariato, la definizione di finanza sociale, i requisiti delle rete associative, l'ampliamento della composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, l'articolazione ed il funzionamento dei centri di servizio per il volontariato.

Sono poi pervenuti ulteriori contributi da parte del Movimento di volontariato italiano e dal Comitato "La parola ai volontari". Entrambi hanno segnalato l'esigenza di ampliare le funzioni del Consiglio nazionale del Terzo settore, il novero dei soggetti del Terzo settore chiamati a designare i propri rappresentanti all'interno dell'organismo collegiale; di prevedere requisiti non meramente quantitativi ai fini del riconoscimento delle reti associative e comunque di abbassare il tetto di quelli previsti; di distinguere tra aggregazioni di rappresentanza e aggregazioni di servizio. Il comitato sopra menzionato ha inoltre prospettato una dimensione regionale dei fondi destinati al finanziamento dei centri di servizio per il volontariato.

Le proposte di cui sopra sono state tutte valutate ai fini della predisposizione del testo normativo ed in parte recepite. Non hanno trovato accoglimento le proposte che presentavano profili di incompatibilità con i criteri contenuti nella legge delega, con il riparto costituzionale di competenze fra lo Stato e le Regioni, nonché quelle suscettibili di generare effetti di insostenibilità amministrativa.

### **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'intervento normativo è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106. A tale preliminare considerazione si aggiunga che l'opzione di non intervento non consentirebbe di superare le criticità evidenziate nella Sezione 1.

### **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

L'intervento regolatorio costituisce una precisa scelta del legislatore primario (cfr. art. 1 comma 2 lett. b) e artt. 4, 5, 7 e 9 della legge 106/2016). In una prima fase, soprattutto in considerazione della tempistica prevista per il completamento dello schema del codice del Terzo settore, era stata operata una scelta diretta ad anticipare, attraverso un separato decreto legislativo, alcune tematiche ( con particolare riguardo alle reti associative, al Consiglio nazionale del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, alle misure di sostegno finanziario). Tuttavia, anche a causa della dilatazione dei tempi legati all'acquisizione del prescritto concerto, si è operata la scelta definitiva di racchiudere in un unico decreto legislativo tutte le disposizioni attuative degli articoli sopra citati. Tale scelta, oltre che rispondente ad una puntuale previsione contenuta nella legge delega, obbedisce ad una logica di organicità complessiva della disciplina, che viene raccolta, coordinata ed armonizzata in un unico testo normativo, a vantaggio di una più agevole ed immediata conoscibilità da parte dei destinatari. In ragione della varietà e della complessità degli ambiti disciplinari trattati nel codice, si rinvia agli elementi di cui alla relazione illustrativa ove sono rinvenibili a chiarimento del testo, le necessarie esplicazioni.

### **Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

Eventuali opzioni alternative potrebbero consistere in modifiche alle singole disposizioni di legge, le quali, riproponendo un approccio settoriale, non risolverebbero la problematica evidenziata della necessaria sistematizzazione ed armonizzazione dell'esistente. L'intervento normativo proposto è pertanto l'unico idoneo a conseguire gli obiettivi indicati nella sezione 1.

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

L'opzione prescelta comporta esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti di cui alla Sezione 1, lettera D.

Per quanto riguarda in particolare i destinatari diretti degli enti del terzo settore:

- avranno un regime giuridico organico ed omogeneo che abbracci a tutti gli ambiti di riferimento, come ad esempio quello fiscale, semplificazione della procedura di riconoscimento della personalità giuridica, uniformità del sistema di registrazione, ecc.;
- avranno una disciplina organica ed omogenea circa il riconoscimento delle forme aggregative stabili e i relativi compiti;
- saranno adeguatamente rappresentati in un unico organismo consultivo nazionale, espressione delle diverse realtà facenti parte del Terzo settore;
- disporranno di un ulteriore strumento finanziario a sostegno dell'implementazione delle attività di interesse generale;

- potranno contare su strutture di servizio, chiamate a fornire supporto tecnico, formativo ed informativo a tutti gli enti del Terzo settore, secondo principi di qualità, economicità, prossimità, universalità, integrazione, trasparenza, e sostenute da un sistema di finanziamento stabile.

La previsioni di alcuni obblighi a carico degli enti del Terzo settore (obbligatorietà dell'organo di controllo interno, revisore legale dei conti, bilancio sociale, pubblicazione degli emolumenti) trovano la loro giustificazione nell'esigenza di tutelare il valore costituzionale della trasparenza. Tali obblighi sono stati previsti secondo un criterio di gradualità per non pesare in modo eccessivo sugli enti del Terzo settore.

Per quanto riguarda i destinatari indiretti - gli utenti finali che fruiscono degli interventi - l'approccio globale cui si ispira l'intervento normativo, che si traduce nell'incentivazione delle sinergie tra attori e strumenti finanziari, l'opzione prescelta potrà consentire un più efficace soddisfacimento dei bisogni emergenti dal contesto di riferimento.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'intervento non genera effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'opzione regolatoria *ex se* è neutra rispetto agli oneri amministrativi o informativi a carico di cittadini ed imprese.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

Non si individuano allo stato misure di politica economica suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione prescelta. Si evidenzia che l'attuazione delle misure previste nella proposta normativa trova la sua copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

Nel quadro generale il regime fiscale degli enti del Terzo settore è stato disegnato tenendo conto della distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, in base alla natura dell'ente medesimo, inserendosi organicamente nella struttura del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che

svolgono l'attività istituzionale di cui all'articolo 5 con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa, al fine di rendere l'intervento di riforma compatibile con il diritto dell'Unione europea e di superare le problematiche che, nel sistema attuale, derivano dalla sovrapposizione e difficile coesistenza tra un modello generale (quello del titolo II del TUIR) ed uno derogatorio (quello della disciplina ONLUS, di cui al D.lgs. n. 460/1997, senza contare la presenza di ulteriori discipline legislative, come quelle richiamate in apertura).

Il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore intende, dunque, per un verso, semplificare, attraverso la sostituzione di diversi micro-regimi oggi esistenti e, per l'altro, armonizzare, in modo da creare sistematicità nell'ordinamento e maggiore certezza applicativa, anche salvaguardando le varie possibilità di scelta degli enti al momento della iscrizione nel Registro del Terzo settore.

In questa prospettiva, la riforma è strutturata secondo tre linee di intervento.

In primo luogo, la riforma consente di meglio definire il concetto di non commercialità, in rapporto alle singole e specifiche attività di cui agli articoli 5 e 6 ed alle modalità di gestione dell'ente e di individuare coerentemente la natura commerciale o non commerciale dell'ente, attraverso criteri in grado di fornire una maggiore certezza applicativa, rispetto al sistema esistente.

In secondo luogo, la riforma prevede una serie di misure di sostegno che si giustificano in termini sistemici: la non applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dell'ente, l'applicazione in misura solo fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione da bollo e altri tributi minori; le deduzioni e le detrazioni per coloro che effettuano liberalità a favore di tali enti, nonché il "social bonus", che assegna crediti d'imposta pari al 65 per cento, per i soggetti IRPEF, e al 50 per cento per i soggetti IRES, in caso di erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali assegnatari di immobili pubblici o beni mobili o immobili confiscati alla mafia (articolo 81). Inoltre, con riferimento alle organizzazioni di volontariato (ODV) ed alle associazioni di promozione sociale (APS), oltre a prevedere specifiche misure di favore, la non commercialità è ulteriormente valorizzata, considerando una serie di attività nei confronti dei terzi e degli stessi soci, che non assumono rilevanza sotto il profilo fiscale.

In terzo luogo, la riforma valorizza adeguatamente sul piano tributario l'eventuale carattere commerciale delle attività, principali o secondarie, esercitate dall'ente. La commercialità, nella logica del Codice del Terzo settore, può costituire un elemento del tutto fisiologico in rapporto alle finalità di interesse generale perseguite. Per questo, essa richiede una particolare attenzione sul piano fiscale, ancorché con una disciplina necessariamente differente da quella prevista per le attività non commerciali, per evidenti esigenze di sistema.

Per questo, la riforma introduce un regime ad hoc di determinazione del reddito, avente carattere opzionale, per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli enti aventi natura non commerciale, basato su diversi coefficienti che si applicano, a scaglioni, sull'ammontare dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi o cessioni di beni, la cui efficacia viene subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che sarà richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, per le ODV e le APS, la riforma introduce un regime forfetario ordinario applicabile in caso di ricavi non superiori ad una determinata soglia che rientra nell'ambito degli aiuti c.d. "de minimis" e semplifica di gran lunga, sia dal punto di vista delle imposte dirette sia dell'IVA, gli adempimenti a carico di ODV e APS.

Infine, proprio per garantire la libertà di scelta delle realtà del Terzo settore, sono previste una serie di norme di raccordo con le altre previsioni del sistema fiscale, che continuano ad essere applicabili a quei soggetti che decidono di non iscriversi al Registro unico del Terzo settore.

Le disposizioni fiscali del Titolo X si applicheranno al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 103, comma 8 del Trattato della Commissione Europea.

## **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

### **A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Del presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l'inserimento sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

I controlli sono a più livelli:

#### **a) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è competente a:**

- vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e monitorare lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale;
- provvedere all'accreditamento delle reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale autorizzandole ad espletare attività di controllo nei confronti degli enti ad esse aderenti; c) predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti dalle regioni e province autonome e dall'organismo nazionale di controllo sui CSV, nonché sullo stato del sistema di registrazione.

Rimangono in capo alle Amministrazioni pubbliche competenti i poteri in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività.

#### **b) All'amministrazione finanziaria rimangono i controlli fiscali.**

#### **c) I singoli uffici regionali del Registro unico del Terzo settore esercitano l'attività di controllo diretta ad accertare:**

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **d) Gli enti pubblici erogatori hanno il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.**

**e) Sono previste inoltre forme di autocontrollo**, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 7 della legge n. 106 del 2016, esercitabili nei confronti dei propri aderenti dalle rete associative e dai CSV appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche.

Tali forme di autocontrollo non potranno avere ad oggetto la materia fiscale e contabile.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali esercita la vigilanza è volta a verificare la tenuta complessiva del sistema di registrazione e di quello dei controlli per garantire l'uniformità dei sistemi e dell'osservanza delle norme sull'intero territorio nazionale.

In tale ottica, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e province autonome trasmettano una relazione sull'iscrizione degli enti al Registro, sulla revisione periodica effettuata nell'anno precedente, sui controlli eseguiti e i relativi esiti, e in generale sulle criticità emerse, mentre l'ONC entro il 30 aprile di ogni anno trasmette relazione sulla propria attività e su quella e sullo stato dei CSV.

E' prevista altresì la possibilità di effettuare verifiche mirate in loco avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro e verifiche a campione sulle attività svolte dagli enti (reti e csv) autorizzati al controllo.

Al Ministero compete la vigilanza sulle persone giuridiche privatizzate (ENS - Ente nazionale sordi, ANMIL - associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, UICI - unione italiana ciechi e ipovedenti, UNMS - unione nazionale mutilati per servizio, ANMIC - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 19 novembre 1987 n. 476; a tal fine negli organi di controllo di tali enti deve essere presente un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia con il compito di coordinare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera q) della legge delega, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore. In particolare la Cabina di regia coordina l'attuazione del codice al fine di assicurare la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del codice in commento.

#### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

L'articolo 1, comma 7 della legge 6 giugno 2016, n.106 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

#### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine della predisposizione della VIR, in fase di attuazione dell'intervento regolatorio effettua periodicamente il controllo ed il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- incentivazione all'iscrizione al Registro unico del Terzo settore;
- incentivazione allo sviluppo di sinergie tra enti del Terzo settore e tra questi e le pubbliche amministrazioni;
- partecipazione degli enti del Terzo settore alle *policies* nazionali;
- coerenza tra i fabbisogni del paese ed i programmi di intervento attivati;
- partecipazione dei destinatari degli interventi finanziati dal Ministero.

Ai fini di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- numero degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- numero di enti del Terzo settore aderenti alle reti associative iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio per il volontariato;
- numero di partenariati costituiti per la realizzazione di interventi finanziati dal Ministero;
- numero annuo di proposte di intervento presentate a fronte dei programmi di intervento attivati,
- numero dei destinatari degli interventi finanziati dal Ministero.

#### **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea.

**Schema di decreto legislativo recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

**VISTI** gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

**ACQUISITA** l'intesa in sede di Conferenza unificata, reso nella seduta del.....;

**ACQUISITI** i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

**Emana**  
il seguente decreto legislativo

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1**  
Finalità ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva,



*hp*

di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

## ARTICOLO 2 Principi generali

1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

## ARTICOLO 3 Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

## TITOLO II DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

### ARTICOLO 4 Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.



3. Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabilite nei suddetti patti, accordi o intese, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

## ARTICOLO 5

### Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
  - b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
  - e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - g) formazione universitaria e post-universitaria;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  - l) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



- o) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

## ARTICOLO 6

### Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto



con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo in ogni caso conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

#### ARTICOLO 7

##### Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

#### ARTICOLO 8

##### Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro ottantamila annui;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di



controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### ARTICOLO 9

##### Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### ARTICOLO 10

##### Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### ARTICOLO 11

##### Iscrizione

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

#### ARTICOLO 12

##### Denominazione sociale



1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

### ARTICOLO 13

#### Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

### ARTICOLO 14

#### Bilancio sociale

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a cinquantamila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui





all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### ARTICOLO 15 Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

#### ARTICOLO 16 Lavoro negli enti del Terzo settore

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

### TITOLO III DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

#### ARTICOLO 17 Volontario e attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, e di essi devono tenere un apposito registro.

2. Ai fini del presente Codice, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite



il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

#### ARTICOLO 18

##### Assicurazione obbligatoria

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarsi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

#### ARTICOLO 19

##### Promozione della cultura del volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce



con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il *curriculum* degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole "che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva", sono inserite le seguenti: "o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate".

## TITOLO IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 20 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

### CAPO II DELLA COSTITUZIONE

#### ARTICOLO 21 Atto costitutivo

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale e le eventuali sedi secondarie; l'eventuale patrimonio iniziale; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.



## ARTICOLO 22

### Acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori o agli amministratori dell'ente. I fondatori o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e ad euro 30.000 per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

## CAPO III

### DELL'ORDINAMENTO E DELLA AMMINISTRAZIONE

## ARTICOLO 23

### Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni



1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non lo attribuiscono alla competenza dell'assemblea o di un altro organo eletto della medesima, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. L'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

#### ARTICOLO 24 Assemblea

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a cinquecento. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative di cui all'articolo 41 disciplinano le modalità e i limiti delle deleghe di voto, anche in deroga a quanto precedentemente stabilito. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati pari o superiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.



## ARTICOLO 25

### Competenze inderogabili dell'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno un numero di associati pari o superiore a cinquecento l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire la competenza relativa alle materie di cui alle lettere c), e g) del comma 1 all'organo amministrativo o ad altro organo, comunque denominato, eletto dall'assemblea degli associati o dall'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o da altro organo eletto dalle medesime. Nelle reti associative di cui all'articolo 41 l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire le competenze relative alle materie di cui alle lettere a), b), d), ed f) del comma 1 all'assemblea di delegati eletti dalle assemblee di cui all'articolo 24, comma 5, o ad altro organo eletto dalla medesima.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

## ARTICOLO 26

### Organo di amministrazione

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di



comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

#### ARTICOLO 27

##### Conflitto di interessi

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

#### ARTICOLO 28

##### Responsabilità

1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

#### ARTICOLO 29

##### Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un



ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

### ARTICOLO 30 Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### ARTICOLO 31 Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 Euro;





- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati ai sensi dell'articolo 10.

## TITOLO V DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

### CAPO I DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

#### ARTICOLO 32 Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a nove volontari o a cinque organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui alle lettere o) e s), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

#### ARTICOLO 33 Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.



3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, dai diretti beneficiari o da terzi, incluse le amministrazioni pubbliche, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### ARTICOLO 34

##### Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra i volontari associati ovvero tra le persone indicate, tra i propri volontari associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### CAPO II

#### DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

#### ARTICOLO 35

##### Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a nove persone fisiche o a cinque associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere o) e s), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.



## ARTICOLO 36

### Risorse

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## CAPO III DEGLI ENTI FILANTROPICI

### ARTICOLO 37

#### Enti filantropici

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

### Articolo 38

#### Risorse

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

### Articolo 39

#### Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio.

## CAPO IV DELLE IMPRESE SOCIALI



## ARTICOLO 40

### Rinvio

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

## CAPO V DELLE RETI ASSOCIATIVE

### ARTICOLO 41

#### Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
  - a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
  - b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Le reti associative esercitano, tra le altre, anche le seguenti attività:
  - a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
  - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
3. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
4. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
5. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.



CAPO VI  
DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

ARTICOLO 42  
Rinvio

1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

ARTICOLO 43  
Trasformazione

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

ARTICOLO 44  
Modifiche e integrazioni alla disciplina

1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

TITOLO VI  
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 45  
Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura di seguito indicata come "Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua la propria struttura competente nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente.
2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

ARTICOLO 46  
Struttura del Registro



1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
  - a) Organizzazioni di volontariato;
  - b) Associazioni di promozione sociale;
  - c) Enti filantropici;
  - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  - e) Reti associative;
  - f) Società di mutuo soccorso;
  - g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

#### ARTICOLO 47

##### Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. La domanda di iscrizione delle reti associative è presentata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. L'ufficio del Registro verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
3. L'ufficio del Registro, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
  - a) iscrivere l'ente;
  - b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
  - c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
4. Decorso 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.
5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.
6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

#### ARTICOLO 48

##### Contenuto e aggiornamento

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale,



con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; l'eventuale patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti devono essere depositati entro 30 giorni, rispettivamente, dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento del rendiconto stesso. Nel medesimo termine, a decorrere da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. Il mancato deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel termine di 180 giorni è causa di cancellazione dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'Ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

#### ARTICOLO 49

##### Estinzione o scioglimento dell'ente

1. L'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'Ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

#### ARTICOLO 50

##### Cancellazione e migrazione in altra sezione

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale. Si applica il meccanismo di devoluzione di cui al comma 2.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

#### ARTICOLO 51

##### Revisione periodica del Registro

1. Con cadenza almeno triennale, a decorrere dall'iscrizione di ciascun ente, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

#### ARTICOLO 52

##### Opponibilità ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

#### ARTICOLO 53

##### Funzionamento del Registro

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo





settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite a decorrere dal 2018 in 14,7 milioni di euro annui, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome.

#### ARTICOLO 54

##### Trasmigrazione dei registri esistenti

1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

#### TITOLO VII

##### DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

#### ARTICOLO 55

##### Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.



3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

## ARTICOLO 56

### Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, anche mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.



## ARTICOLO 57

### Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ed aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56.

## TITOLO VIII DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

### CAPO I DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

## ARTICOLO 58

### Istituzione

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

## ARTICOLO 59

### Composizione

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:
  - a) sei rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
  - b) dodici rappresentanti di reti associative;
  - c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;
  - d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:



- a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
  - b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;
  - c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

## ARTICOLO 60

### Attribuzioni

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;
- b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore;
- d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
- e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative di cui all'articolo 41;
- f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

## CAPO II

### DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

## ARTICOLO 61

### Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:



- a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
- c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;
- d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);
- f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;
- g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
- h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;
- i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:
  - 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
  - 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - 3) i parlamentari nazionali ed europei;
  - 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
- k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
- l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;



- m)* misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.
2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:
- a)* un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
  - b)* un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera *a)*.
3. I criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.
4. L'accREDITAMENTO è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.

#### ARTICOLO 62

##### Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato

1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.
2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.
3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.
5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.
6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.

8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72.

#### ARTICOLO 63



## Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONG ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- g) servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
- b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo



tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

#### ARTICOLO 64

##### Organismo nazionale di controllo

1. L'ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1) provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da:

a) sei membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;

b) due membri designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per ogni componente effettivo è designato un supplente.



3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Essi non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dieci dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.
5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:
- a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;
  - b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;
  - c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 e 3;
  - d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;
  - e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7;
  - f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;
  - g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo;
  - h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e);
  - i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
  - j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;
  - k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;
  - l) predispose modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;
  - m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;
  - n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;



- o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;
  - p) predispose una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.
6. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

## ARTICOLO 65

### Organismi territoriali di controllo

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica; chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.
2. Sono istituiti i seguenti OTC:
  - a) Ambito 1: Liguria, Piemonte e Val d'Aosta;
  - b) Ambito 2: Lombardia;
  - c) Ambito 3: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano;
  - d) Ambito 4: Emilia-Romagna, Marche;
  - e) Ambito 5: Toscana e Umbria;
  - f) Ambito 6: Lazio e Abruzzo;
  - g) Ambito 7: Puglia, Basilicata e Calabria;
  - h) Ambito 8: Campania e Molise;
  - i) Ambito 9: Sardegna;
  - j) Ambito 10: Sicilia.
3. Ciascun OTC è composto da:
  - a) cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB con sede legale nel territorio di riferimento;
  - b) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
  - c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
  - d) un membro designato dalle Regioni e/o dalle Province autonome del territorio di riferimento.
4. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente.  
Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
5. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.
6. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:



- a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
  - b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
  - c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
  - d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
  - e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
  - f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
  - g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.
7. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6.

#### ARTICOLO 66

##### Sanzioni e ricorsi

1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:
  - a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità;
  - b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

#### CAPO III

##### DI ALTRE SPECIFICHE MISURE

#### ARTICOLO 67

##### Accesso al credito agevolato

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.

#### ARTICOLO 68

##### Privilegi

1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

#### ARTICOLO 69

##### Accesso al Fondo sociale europeo

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

#### ARTICOLO 70

##### Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

#### ARTICOLO 71

##### Locali utilizzati

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La



cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese sociali.

#### CAPO IV DELLE RISORSE FINANZIARIE ARTICOLO 72

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.



241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 10 milioni di euro annui.

#### ARTICOLO 73

Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia":

a) articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;

b) articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;

c) articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;

d) articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;

2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:

- a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;
- b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;
- c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### ARTICOLO 74

##### Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

#### ARTICOLO 75

##### Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).

3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 2.

#### ARTICOLO 76

##### Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.





2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

## TITOLO IX TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

### ARTICOLO 77 Titoli di solidarietà

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5 iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito, "emittenti" o, singolarmente, l'"emittente"), possono emettere specifici "titoli di solidarietà" (di seguito "titoli"), su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura pari al maggiore tra il



tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al successivo comma 15.

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60% dell'ammontare nominale collocato dei titoli ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti.

6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.

7. Il rispetto da parte degli emittenti delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

8. Gli emittenti i titoli sono esentati dall'obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'Allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno



precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

## ARTICOLO 78

### Regime fiscale del *Social Lending*

1. I gestori dei portali *on line* che svolgono attività di *social lending*, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## TITOLO X

### REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 79

### Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico che coprono solo una frazione del loro costo effettivo, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con quest'ultimo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Ai fini del calcolo del



costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.

3. Sono altresì considerate non commerciali:

- a) le attività di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e), p), r), u) e y), accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi non eccedenti la metà del valore totale della prestazione a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento;
- b) Le attività di prestazioni di servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g) e l) accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, complementari o integrative rispetto al servizio pubblico, svolte a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo che copre una frazione del costo effettivo del servizio, fatti salvi gli eventuali limiti previsti dalla normativa applicabile;
- c) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), t) e w) per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con prestazione di servizi a favore dell'utenza gratuiti ovvero a fronte di corrispettivi tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto degli apporti economici delle predette amministrazioni;
- d) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n), qualora l'ente sia statutariamente finalizzato alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, con prestazioni di servizi o cessioni di beni all'utenza gratuiti ovvero a fronte di corrispettivi tali da coprire una frazione del costo effettivo del servizio, tenendo anche conto degli apporti economici da parte di soggetti terzi e a condizione che l'ente risulti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
- e) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
- f) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

- a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.



5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

## ARTICOLO 80

### Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

b) altre attività:

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.



3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 81

##### Social Bonus

1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e



delle attività culturali e del turismo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

## ARTICOLO 82

### Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento dell'attività di interesse generale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1,



comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

### ARTICOLO 83

#### Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

3. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli enti pubblici e agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, non si considerano destinati a finalità





estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

4. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 3, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. I beni di cui ai commi 3 e 4 si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro Unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 5.000 euro.

7. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cooperative sociali.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE



## ARTICOLO 84

### Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79, commi 2, 3 e 4, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- d) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione.

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

## ARTICOLO 85

### Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 79, commi 2, 3 e 4, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;



d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991 n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

#### ARTICOLO 86

##### Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale applicano, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori ad euro 130.000.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

4. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o



consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 3 e 4 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

7. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

8. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Salvo quanto disposto dal comma 10, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.



10. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

11. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

12. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigore dell'opzione di cui all'articolo 32-*bis* del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

13. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui al precedente articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

15. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica la condizione di esclusione di cui al comma 3.

16. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel

corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

17. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

### CAPO III

#### DELLE SCRITTURE CONTABILI

##### ARTICOLO 87

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

- a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del



decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 6 e 9, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

5. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica, in quanto compatibile, anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

6. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

#### CAPO IV DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ARTICOLO 88 "De minimis"

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo



all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

## ARTICOLO 89 Coordinamento normativo

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  - c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5.
3. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali".
4. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, è aggiunto il seguente comma: "2bis. La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo".
5. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: "al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
6. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto e tenuto conto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dei requisiti di cui alla Direttiva 112/2006 CE del Consiglio.
7. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che





operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)".

8. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore".

9. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole "le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

10. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.

13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.

14. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

15. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

16. Alle medesime condizioni di cui all'articolo 79, comma 3, lettera b), in attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere i), j), k) o z), individuati attraverso le



procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

## TITOLO XI DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

### ARTICOLO 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

### ARTICOLO 91

#### Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00

2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro 10.000,00. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 39 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.



5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

## ARTICOLO 92

### Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale;
- b) provvede all'accreditamento delle reti associative iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale autorizzandole ad espletare attività di controllo nei confronti degli enti ad esse aderenti;
- c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b) del presente comma.

2. Restano fermi i poteri delle Amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

## ARTICOLO 93

### Controllo

1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella



della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le Amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'articolo 41 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 41, o alla revoca dell'accredimento del CSV, ai sensi dell'articolo 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti.

7. Le reti associative autorizzate ai sensi del presente articolo sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64.

#### ARTICOLO 94

##### Disposizioni in materia di controlli fiscali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23 e 24, nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della



valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti

3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

## ARTICOLO 95

### Vigilanza

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale e una corretta osservanza della disciplina prevista nel presente codice.

2. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell'anno precedente e sulle criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.

3. L'Organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, ai sensi dell'articolo 89 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse nel comma 1.

5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

## ARTICOLO 96

### Disposizioni di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì



individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati.

#### ARTICOLO 97

##### Coordinamento delle politiche di governo

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### TITOLO XII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ARTICOLO 98

##### Modifiche al codice civile

1. Dopo l'articolo 42 del codice civile, è aggiunto il seguente:

*"Art. 42-bis. Trasformazione, fusione e scissione.*

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-*sexies*, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500,



2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.”.

#### ARTICOLO 99

##### Modifiche normative

1. Al del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: “nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383” sono sostituite dalle seguenti: “nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole: “L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione” sono soppresse;

c) all'articolo 1-bis, le parole: “nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383” sono sostituite dalle seguenti: “nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

4. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono sostituite dalle seguenti “enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

#### ARTICOLO 100

##### Linee guida

1. Fino all'adozione dei decreti di cui agli articoli 7, comma 2, 13, comma 3 e 14, comma 1, trovano applicazione le linee guida già elaborate dall'Agenzia del Terzo settore.



**ARTICOLO 101**  
**Norme transitorie**

1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.





7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera f), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, e 80 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## ARTICOLO 102 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
  - a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  - b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438;
  - c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;
  - d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni";
  - e) l'articolo 100, comma 2, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - f) l'articolo 15, comma 1, lettera *i-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - g) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.



2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

- a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) l'articolo 20-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- e) l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
- g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.

#### ARTICOLO 103 Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86 e 101, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, a 60,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 98,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 103,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 166,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 135,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ARTICOLO 104 Entrata in vigore



1. Le disposizioni di cui agli articoli 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, numeri 5, 6 e 7 si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al successivo comma 2 del presente articolo, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

